Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 162 del 12 luglio 2008 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 12 luglio 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 167

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 28 aprile 2008.

Recepimento della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli.

S O M M A R I O

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 28 aprile 2008. — *Recepimento della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli* . . . . *Pag.* 5

Elenco degli allegati . . . . » 22

Allegati . . . . » 23

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 28 aprile 2008.

Recepimento della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti, a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, ed in particolare l'art. 1, comma 5, con il quale è stato istituito il Ministero dei trasporti;

Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 29 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 23 aprile 1974, di attuazione della direttiva 70/156/CEE del Consiglio del 6 febbraio 1970 concernente l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 5 novembre 2006, di recepimento della direttiva 2005/49/CE della Commissione del 25 luglio 2005 che, alla data di adozione della direttiva 2007/46/CE, ha da ultimo modificato la direttiva 70/156/CEE;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 29 maggio 2003, di recepimento della direttiva 2002/24/CE, relativo all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 2005, di recepimento della direttiva 2003/37/CE, relativo all'omologazione di trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e i rimorchi progettati e fabbricati specificamente per essere trainati dai medesimi;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 febbraio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 3 marzo 2000, di recepimento alla direttiva 1999/37/CE, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli;

Vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 157 del 9 giugno 2006, relativa alle macchine;

Visto il decreto legislativo n. 172 del 21 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 2004, di recepimento della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti;

Vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 263 del 9 ottobre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli;

ADOTTA
il seguente decreto:

Recepimento della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007 che istituisce un quadro armonizzato per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli.

(Testo rilevante ai fini dello Spazio economico europeo)

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto stabilisce un quadro armonizzato contenente le disposizioni amministrative ed i requisiti tecnici generali necessari per l'omologazione di tutti i veicoli nuovi che rientrano nel suo campo di applicazione e dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche destinati a tali veicoli, al fine di semplificare l'immatricolazione, la vendita e la immissione in circolazione all'interno del territorio nazionale e della Comunità europea.

2. Il presente decreto stabilisce inoltre disposizioni per la vendita e l'entrata in servizio di parti e apparecchiature destinate ai veicoli omologati conformemente al presente decreto.

3. Specifici requisiti tecnici relativi alla costruzione ed al funzionamento di veicoli sono stabiliti in applicazione del presente decreto con atti normativi il cui elenco tassativo figura nell'allegato IV.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica:

a) all'omologazione dei veicoli progettati e fabbricati in una o più fasi al fine di essere utilizzati su strada, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche progettati e fabbricati per i suddetti veicoli;

b) all'omologazione individuale di tali veicoli;

c) alle parti ed alle apparecchiature destinate ai veicoli da esso contemplati.

2. Il presente decreto non si applica all'omologazione o all'omologazione individuale dei seguenti veicoli:

a) i trattori agricoli o forestali, quali definiti nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, di recepimento della direttiva 2003/37/CE;

b) i quadricicli, quali definiti nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2003, di recepimento della direttiva 2002/24/CE;

c) i veicoli cingolati.

3. L'omologazione o l'omologazione individuale, disciplinate dal presente decreto, sono facoltative per i seguenti veicoli:

a) veicoli progettati e fabbricati per essere essenzialmente utilizzati in cantieri edili, cave, installazioni portuali o aeroportuali;

b) veicoli blindati progettati per essere utilizzati dalle Forze armate, dalla protezione civile, dai servizi antincendio e dai servizi responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico; e

c) macchine mobili,

nella misura in cui tali veicoli soddisfino i requisiti del presente decreto. Tali omologazioni facoltative non pregiudicano l'applicazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine.

4. L'omologazione individuale a norma del presente decreto è facoltativa per i seguenti veicoli:

a) veicoli destinati esclusivamente alle corse automobilistiche su strada;

b) prototipi di veicoli utilizzati su strada sotto la responsabilità di un costruttore per lo svolgimento di specifici programmi di prove purché siano progettati e fabbricati specificamente a tale fine.

Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto e degli atti normativi elencati nell'allegato IV, salvo altrimenti in essi disposto, si intende per:

a) «atto normativo»: una direttiva particolare o un regolamento CE oppure un regolamento UNECE annesso all'accordo del 1958 riveduto;

b) «direttiva particolare o regolamento»: una direttiva o un regolamento CE elencato nell'allegato IV, parte I. La definizione include anche i rispettivi provvedimenti di esecuzione;

c) «omologazione»: la procedura con la quale l'autorità di omologazione certifica che un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica è conforme alle pertinenti disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche;

d) «omologazione nazionale»: l'omologazione prevista dalla legislazione nazionale la cui validità è limitata al territorio nazionale;

e) «omologazione CE»: la procedura con la quale l'autorità di omologazione certifica che un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica è conforme alle disposizioni amministrative ed alle prescrizioni tecniche pertinenti del presente decreto o degli atti normativi elencati negli allegati IV o XI;

f) «omologazione individuale»: la procedura con la quale l'autorità di omologazione certifica che un determinato veicolo, unico o meno, è conforme alle pertinenti disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche;

g) «omologazione in più fasi»: la procedura con la quale una o più autorità di omologazione degli Stati membri della Comunità europea certificano che, a seconda dello stato di completamento, un tipo di veicolo incompleto o completato è conforme alle pertinenti disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche della direttiva 2007/46/CE, ovvero del presente decreto;

h) «omologazione a tappe»: la procedura di omologazione di un veicolo consistente nell'ottenere gradualmente la serie completa delle schede di omologazione CE per i sistemi, i componenti e le entità tecniche relativi al veicolo e che conduce, nella fase finale, all'omologazione del veicolo completo;

i) «omologazione in un'unica tappa»: la procedura di omologazione di un veicolo completo per mezzo di un'unica operazione;

l) «omologazione mista»: la procedura di omologazione a tappe per la quale sono effettuate una o più omologazioni di sistemi durante la fase finale dell'omologazione del veicolo completo, senza che sia necessario rilasciare le schede CE per tali sistemi;

m) «veicolo a motore»: ogni veicolo azionato da un motore che si muova con mezzi propri, abbia almeno quattro ruote, completo, completato o incompleto, con una velocità massima di progetto superiore a 25 km/h;

n) «rimorchio»: ogni veicolo su ruote non semovente progettato e fabbricato per essere trainato da un veicolo a motore;

o) «veicolo»: ogni veicolo a motore o il suo rimorchio quali definiti ai punti *m)* ed *n)*;

p) «veicolo a motore ibrido»: veicolo munito di almeno due diversi convertitori d'energia e di due diversi sistemi di accumulazione, sul veicolo, dell'energia per la sua propulsione;

q) «veicolo elettrico ibrido»: veicolo ibrido che, per la sua propulsione meccanica, trae energia dalle due seguenti fonti di accumulazione dell'energia installate a bordo:

1) un carburante di consumo;

2) un dispositivo di accumulazione dell'energia elettrica quale, ad esempio, la batteria, il condensatore, il volano/generatore, o altro;

r) «macchina mobile»: ogni veicolo semovente specificamente progettato e fabbricato per eseguire lavori e, per le sue caratteristiche costruttive, non idoneo al trasporto di passeggeri o di merci; le macchine montate su un telaio di veicolo a motore non sono considerate macchine mobili;

s) «tipo di veicolo»: i veicoli di una determinata categoria identici almeno per quanto riguarda gli aspetti essenziali specificati nella parte B dell'allegato II; un tipo di veicolo può comprendere diverse varianti e versioni anch'esse specificate nella parte B dell'allegato II;

t) «veicolo base»: qualsiasi veicolo utilizzato nella fase iniziale di un procedimento di omologazione in più fasi;

u) «veicolo incompleto»: un veicolo che, per conformarsi alle pertinenti prescrizioni tecniche del presente decreto, deve essere completato in almeno una fase successiva;

v) «veicolo completato»: un veicolo che risulta dal procedimento di omologazione in più fasi e che è conforme alle prescrizioni tecniche del presente decreto;

z) «veicolo completo»: un veicolo che non deve essere completato per essere conforme alle pertinenti prescrizioni tecniche del presente decreto;

aa) «veicolo di fine serie»: un veicolo parte di una scorta, che non può essere immatricolato o venduto o immesso in circolazione a causa dell'entrata in vigore di nuovi requisiti tecnici per i quali non è stato omologato;

bb) «sistema»: un insieme di dispositivi combinati in modo da eseguire una o più funzioni specifiche in un veicolo e soggetto alle prescrizioni degli atti normativi;

cc) «componente»: un dispositivo soggetto alle prescrizioni di un atto normativo e destinato a far parte di un veicolo, il quale può essere omologato indipendentemente dal veicolo qualora l'atto normativo lo preveda espressamente;

dd) «entità tecnica»: un dispositivo soggetto alle prescrizioni di un atto normativo destinato a far parte di un veicolo, il quale può essere omologato separatamente ma soltanto in relazione ad uno o più tipi di veicoli determinati qualora l'atto normativo lo preveda espressamente;

ee) «parti o apparecchiature originali» parti o apparecchiature costruite conformemente alle specifiche e alle norme di produzione fornite dal costruttore del veicolo per la produzione di parti o apparecchiature per l'assemblaggio del veicolo in questione. Esse includono le parti o le apparecchiature costruite nella stessa linea di produzione di tali parti o le apparecchiature. Salvo prova contraria, si presume che le parti costituiscono parti originali se il costruttore delle stesse certifica che esse hanno qualità equivalenti ai componenti utilizzati per l'assemblaggio del veicolo in questione e sono state costruite conformemente alle specifiche e alle norme di produzione del costruttore del veicolo;

ff) «costruttore», la persona o l'ente responsabile, verso l'autorità di omologazione, di tutti gli aspetti del procedimento di omologazione e della conformità della produzione; non è indispensabile che detta persona o ente partecipino direttamente a tutte le fasi di costruzione del veicolo, del sistema, del componente o dell'entità tecnica soggetti all'omologazione;

gg) «rappresentante del costruttore», una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità europea, debitamente designata dal costruttore per rappresentarlo presso l'autorità di omologazione e per agire in suo nome, ai fini del presente decreto; quando è fatto riferimento al termine «costruttore», esso deve indicare il costruttore stesso o il suo rappresentante;

hh) «autorità di omologazione, ovvero l'autorità responsabile di tutti gli aspetti dell'omologazione di un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica o dell'omologazione individuale di un veicolo e della procedura di autorizzazione; essa rilascia e, se necessario, revoca le schede di omologazione, assicura il collegamento con i propri omologhi degli altri Stati membri della Comunità europea, designa i servizi tecnici e assicura che il costruttore rispetti i propri obblighi relativi alla conformità della produzione»: la Direzione generale per la motorizzazione - Dipartimento per i trasporti terrestri - Ministero dei trasporti;

ii) «autorità competente di cui all'art. 40, ovvero l'autorità di valutazione delle competenze dei servizi tecnici per le attività di cui all'art. 39»: il Dipartimento per i trasporti terrestri - Ministero dei trasporti;

ll) «servizio tecnico, ovvero l'organismo o l'ente designato dall'autorità di omologazione come laboratorio di prova per l'esecuzione di prove o come organismo di valutazione della conformità per l'esecuzione della valutazione iniziale, o di altre prove o ispezioni, per conto dell'autorità di omologazione»: i seguenti servizi tecnici del Dipartimento dei trasporti terrestri - Ministero dei trasporti:

1) Direzione generale per la motorizzazione - Roma;

2) Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi (CSRPAD) - Roma;

3) Centro prove autoveicoli (CPA) - Torino;

4) Centro prove autoveicoli (CPA) - Milano;

5) Centro prove autoveicoli (CPA) - Brescia;

6) Centro prove autoveicoli (CPA) - Verona;

7) Centro prove autoveicoli (CPA) - Bolzano;

8) Centro prove autoveicoli (CPA) - Bologna;

9) Centro prove autoveicoli (CPA) - Pescara;

10) Centro prove autoveicoli (CPA) - Napoli;

11) Centro prove autoveicoli (CPA) - Bari;

12) Centro prove autoveicoli (CPA) - Palermo;

13) Centro prove autoveicoli (CPA) - Catania;

mm) «metodo di prova virtuale», simulazioni su computer comprendenti calcoli che dimostrano se un

veicolo, sistema, componente o entità tecnica soddisfa i requisiti tecnici di un atto normativo. Ai fini della prova, non è necessario che un metodo virtuale utilizzi un veicolo, sistema, componente o entità tecnica reali;

nn) «scheda di omologazione», il documento con cui l'autorità di omologazione certifica che un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica è omologato;

oo) «scheda di omologazione CE», la scheda che figura nell'allegato VI, o nell'allegato corrispondente di una direttiva particolare, ovvero in un decreto di recepimento della medesima, o in un regolamento CE; il modulo di comunicazione figurante nel pertinente allegato di uno dei regolamenti UNECE elencati nella parte I o parte II dell'allegato IV del presente decreto è considerato equivalente ad essa;

pp) «scheda di omologazione individuale», il documento con cui l'autorità di omologazione certifica che un singolo veicolo è omologato;

qq) «certificato di conformità», il documento di cui all'allegato IX, rilasciato dal costruttore e attestante che un veicolo appartenente alla serie del tipo omologato a norma del presente decreto è conforme a tutti gli atti normativi al momento della sua produzione;

rr) «scheda informativa», le schede figuranti negli allegati I o III o nel corrispondente allegato di una direttiva particolare, ovvero di un decreto di recepimento della stessa, o in un regolamento in cui sono prescritte le informazioni che il richiedente è tenuto a fornire; la scheda informativa può essere fornita sotto forma di documento elettronico;

ss) «documentazione informativa», la documentazione completa, comprendente la scheda informativa, dati, disegni, fotografie ecc. forniti dal richiedente; la documentazione informativa può essere fornita sotto forma di documento elettronico;

tt) «fascicolo di omologazione», la documentazione informativa accompagnata dai verbali di prova e da tutti gli altri documenti che il servizio tecnico o l'autorità di omologazione hanno aggiunto alla documentazione informativa nello svolgimento delle proprie funzioni; il fascicolo di omologazione può essere fornito sotto forma di documento elettronico;

uu) «indice del fascicolo di omologazione», il documento in cui è elencato il contenuto del fascicolo di omologazione, opportunamente numerato o altrimenti contrassegnato in modo che ogni pagina sia chiaramente identificabile; in tale documento devono essere registrate le tappe successive nella gestione dell'omologazione CE, in particolare le date delle revisioni e degli aggiornamenti.

Art. 4.

Obblighi dell'autorità di omologazione

1. L'autorità di omologazione assicura che i costruttori che richiedono un'omologazione rispettino gli obblighi previsti dal presente decreto.

2. L'autorità di omologazione rilascia un'omologazione soltanto per i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche conformi alle disposizioni del presente decreto.

3. È consentita l'immatricolazione o l'autorizzazione alla vendita o la immissione in circolazione soltanto dei veicoli, dei componenti e delle entità tecniche conformi alle disposizioni del presente decreto.

4. Non è consentito vietare, limitare o impedire l'immatricolazione, la vendita o la immissione in circolazione su strada di veicoli, componenti o entità tecniche per motivi connessi ad aspetti della costruzione e del funzionamento contemplati dal presente decreto, se soddisfano i requisiti previsti da questo ultimo.

Art. 5.

Obblighi dei costruttori

1. Il costruttore è responsabile verso l'autorità di omologazione di tutti gli aspetti della procedura di omologazione e della conformità della produzione, indipendentemente dal fatto che egli partecipi direttamente o meno a tutte le fasi di costruzione di un veicolo, sistema, componente o entità tecnica.

2. Nel caso di un'omologazione in più fasi, ogni costruttore è responsabile dell'omologazione e della conformità della produzione dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche che si aggiungono nella fase di realizzazione del veicolo in cui egli interviene. Il costruttore che modifica componenti o sistemi già omologati in fasi precedenti è responsabile dell'omologazione e della conformità della produzione di tali componenti e sistemi.

3. Ai fini del presente decreto, il costruttore stabilito fuori dalla Comunità europea designa a rappresentarlo dinanzi all'autorità di omologazione un proprio rappresentante stabilito nella Comunità europea.

Art. 6.

Procedure per l'omologazione CE dei veicoli

1. Il costruttore può scegliere una delle seguenti procedure:

a) omologazione a tappe;

b) omologazione in un'unica tappa;

c) omologazione mista.

2. La domanda di omologazione a tappe consiste nella documentazione informativa contenente le informazioni specificate nell'allegato III ed è accompagnata dalla serie completa delle schede di omologazione richieste da ciascuno dei pertinenti atti normativi elencati nell'allegato IV o nell'allegato XI. Nel caso dell'omologazione di un sistema o di un'entità tecnica secondo i pertinenti atti normativi, l'autorità di omologazione ha accesso al relativo fascicolo di omologazione fino alla data di rilascio o di rifiuto dell'omologazione.

3. La domanda di omologazione in un'unica tappa consiste nella documentazione informativa contenente

le informazioni specificate nell'allegato I, in relazione agli atti normativi specificati nell'allegato IV o nell'allegato XI e, se del caso, nella parte II dell'allegato III.

4. Nel caso di una procedura di omologazione mista, l'autorità di omologazione può esentare un costruttore dall'obbligo di produrre una o più schede di omologazione CE di sistemi, a condizione che la documentazione informativa sia accompagnata dalle indicazioni di cui all'allegato I, necessarie per l'omologazione di tali sistemi durante la fase di omologazione del veicolo, nel qual caso ciascuna delle omologazioni CE cui si applica l'esenzione è sostituita da un verbale di prova.

5. Fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 4, nel caso di un'omologazione in più fasi vanno fornite le seguenti informazioni:

a) nella prima fase, le parti della documentazione informativa e le schede di omologazione CE richieste per un veicolo completo, relative allo stato di costruzione del veicolo base;

b) nella seconda fase e in quelle successive, le parti della documentazione informativa e le schede di omologazione CE relative alla fase attuale di costruzione, nonché una copia della scheda di omologazione CE del veicolo rilasciata nella fase di costruzione precedente; il costruttore deve inoltre fornire un elenco esaustivo delle modifiche o delle aggiunte da lui apportate al veicolo;

c) le informazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* possono essere fornite secondo la procedura di omologazione mista di cui al comma 4.

6. Il costruttore presenta la domanda all'autorità di omologazione. Per un tipo particolare di veicolo può essere presentata una sola domanda e in un solo Stato membro della Comunità europea. Per ogni tipo da omologare viene presentata una domanda separata.

7. Su domanda debitamente motivata dell'autorità di omologazione, il costruttore può essere invitato a fornire ulteriori informazioni necessarie ai fini di una decisione sulle prove richieste o a facilitare l'esecuzione delle medesime.

8. Il costruttore mette a disposizione dell'autorità di omologazione la quantità di veicoli necessaria a garantire lo svolgimento soddisfacente della procedura di omologazione.

Art. 7.

Procedure per l'omologazione CE di sistemi componenti o entità tecniche

1. Il costruttore presenta la domanda all'autorità di omologazione. Per un tipo di sistema, componente o entità tecnica può essere presentata una sola domanda e in un solo Stato membro della Comunità europea. Per ogni tipo da omologare viene presentata una domanda separata.

2. La domanda è accompagnata da una documentazione informativa, il cui contenuto è specificato nelle direttive particolari, ovvero nei decreti di recepimento delle stesse, o nei regolamenti.

3. Su domanda debitamente motivata dell'autorità di omologazione, il costruttore può essere invitato a fornire ulteriori informazioni necessarie ai fini di una decisione sulle prove richieste o a facilitare l'esecuzione delle medesime.

4. Il costruttore mette a disposizione dell'autorità di omologazione la quantità di veicoli, componenti o entità tecniche richiesta dalle pertinenti direttive particolari, ovvero nei decreti di recepimento delle stesse, o regolamenti CE ai fini dell'esecuzione delle prove richieste.

Art. 8.

Disposizioni generali

1. Non è consentito rilasciare l'omologazione CE senza avere prima accertato che le procedure di cui all'art. 12 sono state debitamente applicate.

2. È consentito rilasciare l'omologazione CE a norma degli articoli 9 e 10.

3. L'autorità di omologazione può rifiutare di rilasciare l'omologazione CE se ritiene che un veicolo, sistema, componente o entità tecnica, benché conforme alle pertinenti prescrizioni, rischi di compromettere gravemente la sicurezza stradale, di danneggiare gravemente l'ambiente ovvero la sanità pubblica. In tal caso invia immediatamente agli altri Stati membri della Comunità europea e alla Commissione europea una documentazione dettagliata relativa ai motivi della propria decisione e alle prove a sostegno delle sue conclusioni.

4. Le schede di omologazione CE sono numerate secondo il metodo di cui all'allegato VII.

5. L'autorità di omologazione invia, entro venti giorni lavorativi, alle omologhe autorità degli altri Stati membri della Comunità europea copia della scheda di omologazione CE, completa dei relativi allegati, per ogni tipo di veicolo che ha ricevuto l'omologazione. La copia cartacea può essere sostituita da una copia elettronica.

6. L'autorità di omologazione informa senza indugio le omologhe autorità degli altri Stati membri della Comunità europea circa ogni rifiuto o revoca dell'omologazione di un veicolo, specificando i motivi della decisione.

7. L'autorità di omologazione invia ogni tre mesi alle omologhe autorità degli altri Stati membri della Comunità europea l'elenco dei sistemi, componenti o entità tecniche per i quali ha rilasciato, modificato, rifiutato o revocato l'omologazione CE durante il periodo precedente. L'elenco include le menzioni indicate nell'allegato XIV.

8. Su domanda di una autorità di omologazione di un altro Stato membro della Comunità europea, l'autorità di omologazione, che ha rilasciato un'omologazione CE, gli invia, entro venti giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, copia della scheda di omologazione CE con i relativi allegati. La copia cartacea può essere sostituita da una copia elettronica.

Art. 9.

Disposizioni specifiche concernenti i veicoli

1. È consentito il rilascio di una omologazione CE per i seguenti veicoli:

a) un tipo di veicolo conforme alle informazioni contenute nella documentazione informativa e che soddisfa le prescrizioni tecniche specificate dagli atti normativi pertinenti elencati nell'allegato IV;

b) un tipo di veicolo per uso speciale conforme alle informazioni contenute nella documentazione informativa e che soddisfa le prescrizioni tecniche specificate dagli atti normativi pertinenti elencati nell'allegato XI.

2. Per il rilascio dell'omologazione CE, di cui al comma 1, si applicano le procedure di cui all'allegato V.

3. È consentito il rilascio di un'omologazione in più fasi per un tipo di veicolo, incompleto o completato, conforme alle informazioni contenute nella documentazione informativa e che soddisfa le prescrizioni tecniche specificate dagli atti normativi pertinenti elencati nell'allegato IV o nell'allegato XI, in funzione dello stato di completamento del veicolo.

4. L'omologazione in più fasi si applica anche ai veicoli completi trasformati o modificati da un altro costruttore.

5. Per il rilascio dell'omologazione di cui ai commi 3 e 4 si applicano le procedure di cui all'allegato XVII.

6. Per ogni tipo di veicolo l'autorità di omologazione procede come segue:

a) compila tutte le parti pertinenti della scheda di omologazione CE, compresa la scheda dei risultati delle prove ad essa unita, il cui modello è riportato nell'allegato VIII;

b) appronta o verifica l'indice del fascicolo di omologazione;

c) rilascia al richiedente la scheda compilata con i suoi allegati, senza ritardi ingiustificati.

7. Nel caso di un'omologazione CE in relazione alla quale, a norma degli articoli 20 o 22 oppure dell'allegato XI, sono state imposte restrizioni di validità o sono state concesse esenzioni da talune disposizioni degli atti normativi, la scheda di omologazione CE specifica tali restrizioni o esenzioni.

8. Qualora nella documentazione informativa siano precisate disposizioni relative ai veicoli per uso speciale come indicato nell'allegato XI, la scheda di omologazione CE specifica tali disposizioni.

9. Qualora il costruttore scelga la procedura di omologazione mista, l'autorità di omologazione compila nella parte III della documentazione informativa il cui modello figura nell'allegato III, i riferimenti ai verbali di prova, stabiliti dagli atti normativi, per i quali non è disponibile una scheda di omologazione CE.

10. Qualora il costruttore scelga la procedura di omologazione in un'unica tappa, l'autorità di omologazione stabilisce l'elenco degli atti normativi applicabili, il cui modello figura nell'appendice dell'allegato VI e acclude tale elenco alla scheda di omologazione CE.

Art. 10.

Disposizioni speciali relative ai sistemi ai componenti o alle entità tecniche

1. È consentito il rilascio di un'omologazione CE per un sistema conforme alle indicazioni contenute nella documentazione informativa e che soddisfa le prescrizioni tecniche della direttiva particolare, ovvero del decreto di recepimento della stessa, o del regolamento CE pertinenti, come stabilito nell'allegato IV o nell'allegato XI.

2. È consentito il rilascio di un'omologazione CE del componente o dell'entità tecnica per un componente o un'entità tecnica conforme alle informazioni contenute nella documentazione informativa e che soddisfa le prescrizioni tecniche della direttiva particolare, ovvero del decreto di recepimento della stessa, o del regolamento CE pertinenti, come stabilito nell'allegato IV.

3. Qualora i componenti o le entità tecniche, destinate o meno alla riparazione, all'assistenza o alla manutenzione, siano anche coperte da un'omologazione di un sistema relativa a un veicolo, un'omologazione supplementare del componente o dell'entità tecnica è necessaria solo quando ciò è previsto dall'atto normativo pertinente.

4. Quando un componente o un'entità tecnica svolge la propria funzione o presenta una particolare caratteristica soltanto in connessione con altri elementi del veicolo, e per questa ragione la sua conformità alle prescrizioni può essere verificata soltanto quando funziona in connessione con tali altri elementi del veicolo, la portata dell'omologazione CE di detto componente od entità tecnica è limitata di conseguenza. La scheda di omologazione CE specifica in tal caso le eventuali restrizioni d'uso e le condizioni particolari di montaggio. Quando tale componente o entità tecnica è montato dal costruttore del veicolo, il rispetto di tali restrizioni d'uso o condizioni di montaggio è verificato al momento dell'omologazione del veicolo.

Art. 11.

Prove richieste per l'omologazione CE

1. La conformità alle prescrizioni tecniche contenute nel presente decreto e negli atti normativi elencati nell'allegato IV è dimostrata mediante prove adeguate eseguite da servizi tecnici designati. Le procedure di prova, le apparecchiature e gli strumenti specifici necessari all'esecuzione delle prove sono descritti in ciascuno degli atti normativi.

2. Le prove necessarie sono eseguite su veicoli, componenti ed entità tecniche rappresentativi del tipo da omologare. Tuttavia, il costruttore può selezionare, d'accordo con l'autorità di omologazione, un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica che, pur non essendo rappresentativi del tipo da omologare, combinino alcune delle caratteristiche più sfavorevoli con riguardo al livello di prestazione richiesto. Per agevolare le decisioni durante il processo di selezione possono essere utilizzati metodi di prova virtuali.

3. Su richiesta del costruttore, in alternativa alle procedure di prova di cui al paragrafo 1 e previo accordo dell'autorità di omologazione, possono essere utilizzati metodi di prova virtuali per quanto riguarda gli atti normativi elencati nell'allegato XVI.

4. Le condizioni generali che i metodi di prova virtuali devono soddisfare sono specificate nell'allegato XVI, appendice 1. Per i singoli atti normativi elencati nell'allegato XVI le condizioni di prova specifiche e le corrispondenti disposizioni amministrative figurano nell'appendice 2 del medesimo allegato.

Art. 12.

Provvedimenti relativi alla conformità delle produzioni

1. L'autorità di omologazione che rilascia un'omologazione CE adotta i provvedimenti necessari a norma dell'allegato X per accertare, se necessario in collaborazione con le autorità di omologazione degli altri Stati membri della Comunità europea, se siano stati presi i provvedimenti appropriati per garantire la conformità al tipo omologato dei veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche prodotti.

2. L'autorità di omologazione che ha rilasciato un'omologazione CE adotta i provvedimenti necessari a norma dell'allegato X in relazione a tale omologazione per accertare, se necessario in collaborazione con le autorità di omologazione degli altri Stati membri, se i provvedimenti di cui al comma 1 siano ancora appropriati e se i veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche prodotti siano ancora conformi al tipo omologato. La verifica effettuata per assicurare la conformità al tipo omologato è limitata alle procedure previste nell'allegato X e negli atti normativi contenenti prescrizioni specifiche. A tal fine l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione CE può eseguire qualsiasi controllo o prova previsti dagli atti normativi elencati nell'allegato IV o nell'allegato XI su campioni prelevati nelle sedi del costruttore, inclusi gli impianti di produzione.

3. Qualora l'autorità di omologazione che ha rilasciato un'omologazione CE constata che i provvedimenti di cui al comma 1 non sono stati applicati, divergono in modo significativo dai provvedimenti e dai piani di controllo convenuti o hanno cessato di essere applicati sebbene la produzione non sia stata interrotta, essa adotta le misure necessarie, compresa la revoca dell'omologazione, per garantire che sia seguita correttamente la procedura di conformità della produzione.

Art. 13.

Disposizioni generali

1. Il costruttore informa immediatamente l'autorità di omologazione, che ha rilasciato l'omologazione CE, di qualsiasi modifica delle informazioni figuranti nel fascicolo di omologazione. L'autorità di omologazione decide la procedura da seguire conformemente alle disposizioni del presente decreto. Se necessario, può decidere, in consultazione con il costruttore, che deve essere rilasciata una nuova omologazione CE.

2. La domanda di modifica di un'omologazione CE è presentata esclusivamente all'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione CE originaria.

3. Se l'autorità di omologazione ritiene che, per introdurre una modifica, siano necessarie nuove ispezioni o nuove prove, ne informa il costruttore. Le procedure di cui agli articoli 14 e 15 si applicano solo previo esito positivo delle nuove ispezioni o delle nuove prove richieste.

Art. 14.

Disposizioni speciali relative ai veicoli

1. La modifica delle indicazioni figuranti nel fascicolo di omologazione è detta «revisione». In tal caso, l'autorità di omologazione rilascia, se necessario, la pagina o le pagine modificate del fascicolo di omologazione, indicando chiaramente su ciascuna pagina modificata la natura della modifica e la data del nuovo rilascio. È considerata conforme a questa prescrizione una versione unificata e aggiornata del fascicolo di omologazione, accompagnata da una descrizione dettagliata delle modifiche.

2. La revisione è detta «estensione» se, oltre a quanto disposto dal comma 1:

a) sono necessarie ulteriori ispezioni o nuove prove;

b) una delle informazioni figuranti nella scheda di omologazione CE, esclusi gli annessi, è stata modificata;

c) entrano in vigore nuove prescrizioni contemplate da uno degli atti normativi applicabili al veicolo omologato.

3. Nei casi di cui al comma 2, l'autorità di omologazione rilascia una scheda di omologazione CE riveduta, contrassegnata da un numero di estensione progressivo in funzione del numero di estensioni successive già rilasciate. La scheda di omologazione riporta chiaramente il motivo dell'estensione e la data del nuovo rilascio.

4. Ogni volta che sono rilasciate pagine modificate o una versione unificata e aggiornata, viene modificato di conseguenza l'indice del fascicolo di omologazione annesso alla scheda di omologazione, indicando la data dell'estensione o della revisione più recente o dell'unificazione più recente della versione aggiornata.

5. Non è necessario modificare l'omologazione di un tipo di veicolo se le nuove prescrizioni di cui al comma 2, lettera *c)*, sono irrilevanti dal punto di vista tecnico per quel tipo di veicolo o riguardano altre categorie di veicoli.

Art. 15.

Disposizioni speciali relative ai sistemi ai componenti o alle entità tecniche

1. La modifica delle indicazioni registrate nel fascicolo di omologazione è detta «revisione». In tali casi, l'autorità di omologazione rilascia, se necessario, le pagine modificate del fascicolo di omologazione, indicando chiaramente su ciascuna pagina modificata la

natura della modifica e la data del nuovo rilascio. È considerata conforme a questa prescrizione una versione unificata e aggiornata del fascicolo di omologazione, accompagnata da una descrizione dettagliata delle modifiche.

2. La revisione è detta «estensione» se, oltre a quanto disposto dal comma 1:

a) sono necessarie ulteriori ispezioni o nuove prove;

b) una delle informazioni figuranti nella scheda di omologazione CE, esclusi gli annessi, è stata modificata;

c) entrano in vigore nuove prescrizioni contemplate da uno degli atti normativi applicabili al sistema, al componente o all'entità tecnica omologati.

3. Nei casi di cui al comma 2, l'autorità di omologazione rilascia una scheda di omologazione CE riveduta, contrassegnata da un numero di estensione progressivo in funzione del numero di estensioni successive già rilasciate. Nei casi in cui la modifica è resa necessaria dall'applicazione del comma 2, lettera *c)*, la terza sezione del numero di omologazione è aggiornata. La scheda di omologazione riporta chiaramente il motivo dell'estensione e la data del nuovo rilascio.

4. Ogni volta che sono rilasciate pagine modificate o una versione unificata e aggiornata, viene modificato di conseguenza l'indice del fascicolo di omologazione annesso alla scheda di omologazione, indicando la data dell'estensione o della revisione più recente o dell'unificazione più recente della versione aggiornata.

Art. 16.

Rilascio e comunicazione delle modifiche

1. Nel caso di un'estensione, l'autorità di omologazione aggiorna tutte le pertinenti sezioni della scheda di omologazione CE, i relativi annessi e l'indice del fascicolo di omologazione. La scheda aggiornata e i relativi annessi sono rilasciati al richiedente senza ritardi ingiustificati.

2. Nel caso di una revisione, l'autorità di omologazione rilascia al richiedente senza ritardi ingiustificati, secondo il caso, i documenti riveduti o la versione unificata e aggiornata, incluso l'indice riveduto del fascicolo di omologazione.

3. L'autorità di omologazione comunica alle autorità omologhe degli altri Stati membri della Comunità europea tutte le modifiche delle omologazioni CE secondo le procedure di cui all'art. 8.

Art. 17.

Cessazione della validità di un'omologazione CE

1. L'omologazione CE di un veicolo cessa di essere valida nei casi seguenti:

a) quando nuove prescrizioni contemplate da un atto normativo applicabile al veicolo omologato diventano obbligatorie per l'immatricolazione, la vendita o la immissione in circolazione di nuovi veicoli e non è possibile aggiornare di conseguenza l'omologazione;

b) quando la produzione del veicolo omologato cessa definitivamente per iniziativa volontaria;

c) quando cessa la validità dell'omologazione per effetto di una restrizione speciale.

2. Quando la cessazione della validità riguarda soltanto una variante di un tipo o una versione di una variante, l'omologazione CE del veicolo di cui trattasi perde validità limitatamente alla particolare variante o versione interessata.

3. Quando cessa definitivamente la produzione di un tipo di veicolo, il costruttore ne informa l'autorità che ha rilasciato l'omologazione CE di detto veicolo. Ricevuta la comunicazione, detta autorità informa entro venti giorni lavorativi le autorità omologhe degli altri Stati membri della Comunità europea.

4. L'art. 27 si applica solo quando la cessazione interviene nel caso di cui al comma 1, lettera *a)*, del presente articolo.

5. Fatto salvo il comma 3, quando un'omologazione CE di un veicolo perde validità, il costruttore ne informa l'autorità che ha rilasciato l'omologazione CE. Questa comunica senza ritardi ingiustificati alle autorità omologhe degli altri Stati membri della Comunità europea tutte le informazioni pertinenti per consentire eventualmente l'applicazione dell'art. 27. Tale comunicazione precisa, in particolare, la data di produzione e il numero di identificazione dell'ultimo veicolo prodotto.

Art. 18.

Certificato di conformità

1. Il costruttore titolare di una scheda di omologazione CE di un veicolo rilascia un certificato di conformità che accompagna ciascun veicolo completo, incompleto o completato, fabbricato in conformità del tipo di veicolo omologato. Se si tratta di un veicolo incompleto o completato, il costruttore indica alla pagina 2 del certificato di conformità solo gli elementi aggiunti o modificati nella fase in corso dell'omologazione e, se necessario, allega a detto certificato tutti i certificati di conformità rilasciati nel corso della fase precedente.

2. Il certificato di conformità è redatto in lingua italiana.

3. Il certificato di conformità è concepito in modo da non poter essere falsificato. A tal fine, la carta utilizzata è protetta da una grafica a colori o dal marchio di identificazione del costruttore apposto in filigrana.

4. Il certificato di conformità è compilato in ogni sua parte e non contiene restrizioni dell'uso del veicolo che non siano previste da un atto normativo.

5. Il certificato di conformità di cui all'allegato IX, parte I, dei veicoli omologati a norma dell'art. 20, comma 2, reca nell'intestazione l'indicazione «Per veicoli completi/completati omologati a norma dell'art. 20 (omologazione provvisoria)».

6. Il certificato di conformità di cui all'allegato IX, parte I, dei veicoli omologati a norma dell'art. 22 reca nell'intestazione l'indicazione «Per veicoli completi/ completati omologati in piccole serie» e, in prossimità, l'anno di produzione seguito da un numero sequenziale

da 1 fino al limite indicato nella tabella dell'allegato XII, che per ciascun anno di produzione identifica la posizione del veicolo nella produzione autorizzata per tale anno.

7. Fatto salvo il comma 1, il costruttore può trasmettere per via elettronica dati o informazioni contenuti nel certificato di conformità all'ente responsabile dell'immatricolazione.

8. Solo il costruttore può rilasciare un duplicato del certificato di conformità. Il termine «duplicato» deve essere chiaramente visibile sul recto di ogni duplicato del certificato.

Art. 19.

Marchio di omologazione CE

1. Il costruttore di un componente o di un'entità tecnica facente parte o meno di un sistema appone su ciascun componente o entità fabbricati in conformità del tipo omologato il marchio di omologazione CE prescritto dalla direttiva particolare, ovvero dal decreto di recepimento della stessa, o dal regolamento CE pertinenti.

2. Qualora il marchio di omologazione CE non sia richiesto, il costruttore appone quantomeno il proprio marchio di fabbrica o commerciale nonché l'indicazione del tipo e/o un numero di identificazione.

3. Il marchio di omologazione CE è conforme all'appendice dell'allegato VII.

Art. 20.

Deroghe per nuove tecnologie o nuove concezioni

1. Su richiesta del costruttore, l'autorità di omologazione può rilasciare un'omologazione CE per un tipo di sistema, componente o entità tecnica che incorpora tecnologie o concezioni incompatibili con uno o più atti normativi elencati nell'allegato IV, parte I, previa autorizzazione concessa dalla Commissione europea.

2. In attesa della decisione sulla concessione dell'autorizzazione, l'autorità di omologazione può rilasciare un'omologazione provvisoria, valida solo sul territorio nazionale, per un tipo di veicolo oggetto della deroga, a condizione di informarne immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri della Comunità europea per mezzo di una documentazione contenente i seguenti elementi:

a) i motivi per cui le tecnologie o le concezioni in questione rendono il sistema, il componente o l'entità tecnica incompatibile con le prescrizioni;

b) una descrizione dei problemi di sicurezza e di protezione dell'ambiente interessati e dei provvedimenti adottati;

c) una descrizione delle prove, e dei relativi risultati, attestanti che il livello di sicurezza e di protezione dell'ambiente è almeno equivalente a quello garantito dalle prescrizioni oggetto della deroga.

3. Gli altri Stati membri della Comunità europea possono decidere di accettare l'omologazione provvisoria, di cui al comma 2, sul loro territorio.

4. La Commissione europea decide se autorizzare l'autorità di omologazione a rilasciare un'omologazione CE per quel tipo di veicolo. Se necessario, la decisione specifica anche eventuali limitazioni della validità, ad esempio connesse alla scadenza di un termine. La validità dell'omologazione non può comunque essere inferiore a trentasei mesi. Se la Commissione europea decide di rifiutare l'autorizzazione, l'autorità di omologazione informa immediatamente il titolare dell'omologazione provvisoria di cui al comma 2 del presente articolo che l'omologazione provvisoria sarà revocata sei mesi dopo la data della decisione della Commissione europea. Tuttavia, i veicoli prodotti in conformità dell'omologazione provvisoria prima della revoca di quest'ultima possono essere immatricolati, venduti o immessi in circolazione negli Stati membri della Comunità europea che abbiano accettato l'omologazione provvisoria.

5. Il presente articolo non si applica quando un sistema, un componente o un'entità tecnica è conforme ad un regolamento UNECE al quale la Comunità europea ha aderito.

Art. 21.

Provvedimenti da adottare

1. La Commissione europea se ritiene che vi siano validi motivi per concedere una deroga a norma dell'art. 20 adotta immediatamente i provvedimenti necessari per adattare all'evoluzione tecnologica le direttive particolari o i regolamenti CE interessati. Tali misure, sono intese a modificare elementi non essenziali delle direttive particolari o dei regolamenti CE figuranti nell'allegato IV, parte I. Se la deroga di cui all'art. 20 è relativa a un regolamento UNECE, la Commissione propone di modificare il pertinente regolamento UNECE secondo la procedura contemplata dall'accordo del 1958 riveduto.

2. Non appena modificati i pertinenti atti normativi, ogni restrizione connessa alla deroga è immediatamente soppressa. Se non sono stati presi i provvedimenti necessari per adattare gli atti normativi, la validità di una deroga può essere prorogata, su richiesta dell'autorità di omologazione.

Art. 22.

Omologazione CE di piccole serie

1. Su richiesta del costruttore ed entro i limiti quantitativi specificati nell'allegato XII, parte A, sezione 1, l'autorità di omologazione rilascia, secondo la procedura di cui all'art. 6, comma 4, un'omologazione CE per un tipo di veicolo conforme almeno alle prescrizioni elencate nell'appendice dell'allegato IV, parte I.

2. Il comma 1 non si applica ai veicoli per uso speciale.

3. Le schede di omologazione CE sono numerate conformemente all'allegato VII.

Art. 23.

Omologazione nazionale di piccole serie

1. Nel caso di veicoli prodotti entro i limiti quantitativi specificati nell'allegato XII, parte A, sezione 2, l'autorità di omologazione può esentare dall'osservanza di una o più disposizioni di uno o più atti normativi elencati nell'allegato IV o nell'allegato XI, a condizione di imporre pertinenti prescrizioni alternative. Per «prescrizioni alternative» si intendono disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche intese a garantire un livello di sicurezza stradale e di protezione dell'ambiente equivalente per quanto possibile al livello previsto dalle disposizioni dell'allegato IV o dell'allegato XI secondo il caso.

2. Per i veicoli di cui al comma 1, l'autorità di omologazione può esentare dall'osservanza di una o più disposizioni del presente decreto.

3. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, solo se l'autorità di omologazione ha fondati motivi per farlo.

4. Ai fini dell'omologazione di veicoli a norma del presente articolo, l'autorità di omologazione accetta sistemi, componenti o entità tecniche omologati in conformità degli atti normativi elencati nell'allegato IV.

5. La scheda di omologazione specifica la natura delle esenzioni concesse a norma dei commi 1 e 2. La scheda di omologazione, il cui modello figura nell'allegato VI, non reca l'intestazione «scheda di omologazione CE di veicolo». Tuttavia, le schede di omologazione sono numerate secondo il metodo descritto nell'allegato VII.

6. La validità dell'omologazione è limitata al territorio nazionale. Tuttavia, su richiesta del costruttore, l'autorità di omologazione spedisce, con invio raccomandato o per posta elettronica, una copia della scheda di omologazione con i relativi annessi alle autorità omologhe degli Stati membri della Comunità europea designati dal costruttore. Entro sessanta giorni dalla ricezione, lo Stato membro della Comunità europea decide se accettare l'omologazione e comunica formalmente tale decisione all'autorità di omologazione che ha rilasciato tale omologazione. Uno Stato membro della Comunità europea può rifiutare l'omologazione solo se ha fondati motivi per ritenere che le disposizioni tecniche in base alle quali il veicolo è stato omologato non siano equivalenti alle proprie.

7. Su domanda di un richiedente che desideri vendere, immatricolare o immettere in circolazione un veicolo in un altro Stato membro della Comunità europea, l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione gli fornisce copia della scheda di omologazione, compreso il fascicolo di omologazione. Uno Stato membro della Comunità europea autorizza la vendita, l'immatricolazione o la immissione in circolazione di tale veicolo a meno che non abbia fondati motivi per ritenere che le disposizioni tecniche in base alle quali il veicolo è stato omologato non siano equivalenti alle proprie.

Art. 24.

Omologazioni individuali

1. L'autorità di omologazione può esentare un veicolo particolare, sia esso unico o meno, dall'osservanza di una o più disposizioni del presente decreto e di uno o più degli atti normativi elencati nell'allegato IV o nell'allegato XI, a condizione di imporre prescrizioni alternative.

2. Si applicano le disposizioni di cui al comma 1 solo se l'autorità di omologazione ha fondati motivi per farlo.

3. Per «prescrizioni alternative» si intendono disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche intese a garantire un livello di sicurezza stradale e di protezione dell'ambiente equivalente per quanto possibile al livello previsto dalle disposizioni dell'allegato IV o dell'allegato XI, secondo il caso.

4. Per l'omologazione individuale non si eseguono prove distruttive. Si utilizza qualsiasi informazione pertinente fornita dal richiedente atta a comprovare la conformità alle prescrizioni alternative.

5. È accettata ogni omologazione CE di sistemi, componenti o entità tecniche in luogo delle prescrizioni alternative.

6. La domanda di omologazione individuale è presentata dal costruttore o dal proprietario del veicolo o da una persona che agisce per loro conto, purché questa ultima sia stabilita nella Comunità europea.

7. L'autorità di omologazione rilascia un'omologazione individuale se il veicolo è conforme alla descrizione allegata alla domanda e soddisfa le prescrizioni tecniche applicabili e rilascia senza ritardi ingiustificati una scheda di omologazione individuale. La forma della scheda di omologazione individuale è basata sul modello della scheda di omologazione CE di cui all'allegato VI e contiene almeno le informazioni necessarie per compilare la domanda di immatricolazione di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 febbraio 2000 di recepimento della direttiva 1999/37/CE. La scheda di omologazione individuale non reca l'intestazione «Omologazione CE di veicolo». Nella scheda di omologazione individuale è indicato il numero di identificazione del veicolo interessato.

8. La validità di un'omologazione individuale è limitata al territorio nazionale. Se un richiedente desidera vendere, immatricolare o immettere in circolazione in un altro Stato membro della Comunità europea un veicolo per il quale è stata rilasciata un'omologazione individuale, l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione fornisce, su richiesta, al richiedente una dichiarazione che riporti le disposizioni tecniche in base alle quali il veicolo è stato omologato. Per quanto riguarda un veicolo per il quale sia stata rilasciata un'omologazione individuale conformemente alle disposizioni del presente articolo, un altro Stato membro della Comunità europea ne autorizza la vendita, l'immatricolazione o la immissione in circolazione a meno che non

abbia fondati motivi per ritenere che le disposizioni tecniche in base alle quali il veicolo è stato omologato non siano equivalenti alle proprie.

9. Su richiesta del costruttore o del proprietario del veicolo, l'autorità di omologazione rilascia un'omologazione individuale a un veicolo conforme alle disposizioni del presente decreto e agli atti normativi elencati nell'allegato IV o nell'allegato XI, secondo il caso. In tal caso, gli Stati membri della Comunità europea accettano l'omologazione individuale e autorizzano la vendita, l'immatricolazione e la immissione in circolazione del veicolo.

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai veicoli omologati conformemente alla presente decreto e modificati anteriormente alla prima immatricolazione o immissione in circolazione.

Art. 25.

Disposizioni speciali

1. La procedura di cui all'art. 24 si applica ad un veicolo particolare durante le fasi successive del suo completamento secondo una procedura di omologazione in più fasi.

2. La procedura di cui all'art. 24 non può sostituire una fase intermedia della normale sequenza di una procedura di omologazione in più fasi e non può applicarsi per ottenere l'omologazione in prima fase di un veicolo.

Art. 26.

Immatricolazione, vendita ed immissione in circolazione dei veicoli

1. Fatti salvi gli articoli 29 e 30, è consentito immatricolare ed autorizzare la vendita o la immissione in circolazione dei soli veicoli accompagnati da un valido certificato di conformità rilasciato a norma dell'art. 18. È autorizzata la vendita di veicoli incompleti, ma è rifiutata l'immatricolazione definitiva e la immissione in circolazione fino a quando restano incompleti.

2. I veicoli esentati dall'obbligo di essere accompagnati da un certificato di conformità possono essere immatricolati, venduti o immessi in circolazione solo se conformi alle pertinenti prescrizioni tecniche del presente decreto.

3. Il numero di veicoli in piccole serie immatricolati, venduti o immessi in circolazione annualmente non può superare quello indicato nell'allegato XII, parte A.

Art. 27.

Immatricolazione, vendita ed immissione in circolazione dei veicoli di fine serie

1. Entro i limiti indicati nell'allegato XII, sezione B, e solo per un periodo limitato, è consentito immatricolare e autorizzare la vendita o la immissione in circolazione di veicoli conformi ad un tipo di veicolo la cui omologazione CE non è più valida.

2. Il comma 1, si applica unicamente ai veicoli nel territorio della Comunità europea oggetto di un'omologazione CE valida al momento della loro produzione, ma non immatricolati o immessi in circolazione prima che tale omologazione CE perdesse validità.

3. La facoltà di cui ai commi 1 e 2, è limitata, per i veicoli completi, ad un periodo di dodici mesi dalla data di scadenza della validità dell'omologazione CE e, per i veicoli completati, ad un periodo di diciotto mesi da tale data.

4. Il costruttore che intende avvalersi delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, presenta una richiesta al Ministero dei trasporti. Tale richiesta deve specificare i motivi tecnici o economici che impediscono la conformità dei veicoli alle nuove prescrizioni tecniche. Entro tre mesi dalla ricezione di tale richiesta il Ministero dei trasporti decide se, e in quale numero, autorizzare l'immatricolazione di tali veicoli.

5. I commi 1, 2, 3 e 4 si applicano, anche, ai veicoli oggetto di un'omologazione nazionale ma che non sono stati immatricolati o immessi in circolazione prima che la validità di tale omologazione cessasse, a norma dell'art. 43, in ragione dell'obbligo di applicare la procedura di omologazione CE.

6. Il Ministero dei trasporti applica i provvedimenti appropriati per assicurare che il numero di veicoli da immatricolare o da immettere in circolazione nell'ambito della procedura di cui al presente articolo sia efficacemente controllato.

Art. 28.

Vendita e messa in circolazione dei componenti e delle entità tecniche

1. È consentita la vendita o la messa in circolazione di componenti o di entità tecniche solo se sono conformi alle prescrizioni degli atti normativi pertinenti e debitamente provvisti del marchio di cui all'art. 19.

2. Il comma 1, non si applica nel caso di componenti o di entità tecniche specificamente costruiti o progettati per nuovi veicoli non contemplati dal presente decreto.

3. In deroga al comma 1, è consentita la vendita e la messa in circolazione di componenti o di entità tecniche che siano stati esentati da una o più disposizioni di un atto normativo a norma dell'art. 20 o che siano destinati ad essere montati su veicoli che fruiscono delle omologazioni concesse a norma degli articoli 22, 23 o 24 che riguardano i componenti o le entità tecniche in questione.

4. In deroga al comma 1, e salvo disposizione contraria prevista da un atto normativo, è consentita la vendita e la messa in circolazione di componenti o entità tecniche destinati ad essere montati su veicoli che, al momento della loro immissione in circolazione, non erano tenuti, né in virtù del presente decreto né in virtù del decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 29 marzo 1974 di recepimento della direttiva 70/156/CEE, a formare oggetto di un'omologazione CE.

Art. 29.

Veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche conformi al presente decreto

1. Il Ministero dei trasporti se constata che nuovi veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche, anche se conformi alle prescrizioni pertinenti o debitamente provvisti di marchio, presentano un grave rischio per la sicurezza stradale o nuocciono gravemente all'ambiente o alla salute pubblica, può rifiutare per un periodo massimo di sei mesi di immatricolare detti veicoli o di autorizzare la vendita o la immissione in circolazione sul proprio territorio di detti veicoli, componenti o entità tecniche. In tali casi, il Ministero dei trasporti, ne informa immediatamente il costruttore, gli altri Stati membri della Comunità europea e la Commissione europea, precisando i motivi della propria decisione e indicando, in particolare, se è determinata da:

a) carenze nei pertinenti atti normativi, o

b) errata applicazione delle pertinenti prescrizioni.

2. La Commissione europea consulta al più presto le parti interessate, in particolare l'autorità che ha rilasciato l'omologazione, al fine di preparare la decisione.

3. Laddove i provvedimenti di cui al comma 1, siano determinati da carenze nei pertinenti atti normativi, sono adottati appropriati provvedimenti nel modo seguente:

a) se si tratta di direttive particolari o di regolamenti CE figuranti nell'allegato IV, parte I, la Commissione europea li modifica;

b) se si tratta di regolamenti UNECE la Commissione europea propone i necessari progetti di modifica dei regolamenti UNECE in questione secondo la procedura applicabile a norma dell'accordo del 1958 riveduto.

4. Qualora i provvedimenti di cui al comma 1, siano dovuti a un'errata applicazione delle pertinenti prescrizioni la Commissione europea adotta opportuni provvedimenti per garantire la conformità a tali prescrizioni.

Art. 30.

Veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche non conformi al tipo omologato

1. Se l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione CE constata che nuovi veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche accompagnati da un certificato di conformità o recanti un marchio di omologazione non sono conformi al tipo da esso omologato, adotta i provvedimenti necessari, compresa, se necessario, la revoca dell'omologazione, affinché i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche prodotti siano messi in conformità con il tipo omologato. L'autorità di omologazione, che ha rilasciato l'omologazione, comunica alle autorità omologhe degli altri Stati membri della Comunità europea i provvedimenti presi.

2. Ai fini del comma 1, le divergenze rispetto alle indicazioni figuranti nella scheda di omologazione CE o nel fascicolo di omologazione sono considerate non conformità al tipo omologato.

3. Un veicolo non è considerato non conforme al tipo omologato se sono rispettate le tolleranze eventualmente previste dagli atti normativi pertinenti.

4. Se l'autorità di omologazione dimostra che nuovi veicoli, componenti o entità tecniche accompagnati da un certificato di conformità o recanti un marchio di omologazione non sono conformi al tipo omologato, può chiedere allo Stato membro della Comunità europea che ha rilasciato l'omologazione CE di verificare se i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche in produzione continuino ad essere conformi al tipo omologato. Quando riceve una richiesta in tal senso, lo Stato membro della Comunità europea interessato adotta i provvedimenti necessari il più presto possibile e comunque entro sei mesi dalla data della richiesta.

5. L'autorità di omologazione chiede all'autorità di omologazione dello Stato membro della Comunità europea che ha rilasciato l'omologazione del sistema, del componente, dell'entità tecnica o del veicolo incompleto, di adottare i provvedimenti necessari affinché sia ripristinata la conformità dei veicoli in produzione al tipo omologato nei casi seguenti:

a) nel caso di un'omologazione CE di veicolo, se la non conformità di un veicolo è imputabile esclusivamente alla non conformità di un sistema, un componente o un'entità tecnica;

b) nel caso di un'omologazione in più fasi, se la non conformità di un veicolo completato è imputabile esclusivamente alla non conformità di un sistema, un componente o un'entità tecnica facente parte del veicolo incompleto, o alla non conformità del veicolo incompleto stesso.

6. Quando riceve la richiesta di cui al comma 5, l'autorità di omologazione dello Stato membro della Comunità europea interessato adotta i provvedimenti necessari il più presto possibile e comunque entro sei mesi dalla data della richiesta, se del caso congiuntamente all'autorità di omologazione richiedente. Qualora venga accertata una non conformità, l'autorità di omologazione dello Stato membro della Comunità europea che ha rilasciato l'omologazione CE del sistema, del componente, dell'entità tecnica o del veicolo incompleto adotta i provvedimenti di cui al comma 1.

7. Le autorità di omologazione si informano reciprocamente, entro venti giorni lavorativi, della revoca di un'omologazione CE e dei relativi motivi.

8. Se l'autorità di omologazione dello Stato membro della Comunità europea che ha rilasciato l'omologazione CE contesta la non conformità di cui è stato informato, le autorità di omologazione degli Stati membri della Comunità europea interessati si adoperano per comporre la controversia. La Commissione europea è tenuta informata e procede, ove necessario, alle opportune consultazioni al fine di pervenire ad una soluzione.

Art. 31.

Vendita ed entrata in servizio di parti o apparecchiature che sono in grado di comportare un rischio significativo per il corretto funzionamento dei sistemi essenziali

1. La vendita, la messa in vendita o la messa in circolazione di parti o apparecchiature che possono comportare un rischio significativo per il corretto funzionamento di sistemi essenziali per la sicurezza del veicolo o per le sue prestazioni ambientali è consentita solamente se tali parti o apparecchiature sono state autorizzate da un'autorità di omologazione conformemente ai commi da 5 a 10.

2. Le parti o le apparecchiature soggette ad autorizzazione a norma del comma 1, sono inserite nell'elenco fissato nell'allegato XIII. La decisione di autorizzazione è preceduta da una relazione di valutazione ed è intesa a trovare un giusto equilibrio tra i seguenti aspetti:

a) l'esistenza di un grave rischio per la sicurezza o per le prestazioni ambientali di veicoli provvisti delle parti o apparecchiature in questione; e

b) l'effetto su consumatori e costruttori del mercato postvendita dell'imposizione a norma del presente articolo di un eventuale requisito di autorizzazione sulle parti o sulle apparecchiature in considerazione.

3. Il comma 1, non si applica né alle parti o apparecchiature originali che rientrano nell'omologazione di un sistema relativamente a un veicolo, né alle parti o apparecchiature omologate conformemente alle disposizioni di uno degli atti normativi elencati nell'allegato IV, a meno che tali omologazioni riguardino aspetti diversi da quelli contemplati al comma 1. Il comma 1, non si applica alle parti o apparecchiature prodotte esclusivamente per veicoli da corsa non destinati a circolare sulle strade pubbliche. Qualora le parti o le apparecchiature incluse nell'allegato XIII abbiano un duplice uso, sia per i veicoli da corsa che per i veicoli destinati a circolare su strada, tali parti o apparecchiature non possono essere vendute o destinate alla vendita al pubblico per essere utilizzate su veicoli circolanti su strada, a meno che non soddisfino i requisiti di cui al presente articolo.

4. La Commissione europea stabilisce la procedura e le prescrizioni per il processo di autorizzazione di cui al comma 1 e adotta le disposizioni per il successivo aggiornamento dell'elenco fissato nell'allegato XIII. Tali prescrizioni includono requisiti relativi alla sicurezza, alla protezione dell'ambiente e, se necessario, alle norme di prova. Esse possono essere basate sugli atti normativi elencati nell'allegato IV, possono essere sviluppate in base allo stato dell'arte delle tecnologie in materia di sicurezza, ambiente e prove, o possono consistere in un confronto della parte o dell'apparecchiatura con le prestazioni ambientali o di sicurezza del veicolo originale o, se del caso, di una delle sue parti, qualora tale confronto rappresenti una modalità adeguata per il raggiungimento degli obiettivi ambientali o di sicurezza richiesti.

5. Ai fini del comma 1 il costruttore di parti o apparecchiature sottopone all'autorità di omologazione un verbale di prova redatto da un servizio tecnico designato che certifichi la conformità delle parti o apparecchiature oggetto della domanda di autorizzazione alle prescrizioni di cui al comma 4. Il costruttore può presentare una sola domanda di omologazione per parte a una sola autorità competente. La domanda include particolari riguardanti il costruttore delle parti o apparecchiature, il tipo, il numero di identificazione e il numero delle parti o apparecchiature per le quali si chiede l'autorizzazione, nonché il nome del costruttore del veicolo, il tipo di veicolo e, se del caso, l'anno di costruzione o qualsiasi altra informazione che consenta l'identificazione del veicolo cui sono destinati tali parti o apparecchiature. L'autorità di omologazione, dopo aver accertato, tenuto conto del verbale di prova e di altri elementi probanti, che le parti o apparecchiature in questione sono conformi alle prescrizioni di cui al paragrafo 4, rilascia un certificato al costruttore senza ingiustificati ritardi. Tale certificato autorizza la vendita, la messa in vendita o il montaggio sui veicoli delle parti o apparecchiature nella Comunità europea, fatto salvo il comma 9.

6. Ogni parte o pezzo di apparecchiatura omologato in applicazione del presente articolo è debitamente provvisto di marchio. La Commissione europea stabilisce i requisiti per la marcatura e l'imballaggio, nonché il modello e il sistema di numerazione del certificato di cui al comma 5.

7. Il costruttore informa senza indugio l'autorità di omologazione che ha rilasciato il certificato di eventuali modifiche aventi un'incidenza sulle condizioni alle quali il certificato è stato rilasciato. Tale autorità decide se il certificato deve essere oggetto di riesame o se debba esserne rilasciato uno nuovo e se siano necessarie nuove prove. Al costruttore spetta garantire che le parti e apparecchiature siano prodotte e continuino ad essere prodotte alle condizioni alle quali è stato rilasciato il certificato.

8. Prima di accordare l'autorizzazione, l'autorità di omologazione verifica l'esistenza di disposizioni e procedure soddisfacenti per garantire un controllo efficace della conformità della produzione. L'autorità di omologazione, qualora ritenga che le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione non siano più soddisfatte, chiede al costruttore di adottare i provvedimenti necessari per assicurare che le parti o apparecchiature siano rimesse in conformità. Se necessario essa revoca l'autorizzazione.

9. Eventuali disaccordi tra le autorità di omologazione degli Stati membri della Comunità europea riguardo ai certificati di cui al comma 5 sono sottoposti all'esame della Commissione europea. Quest'ultima adotta i provvedimenti appropriati, compresa se del caso la richiesta di revocare l'autorizzazione, previa consultazione delle autorità di omologazione degli Stati membri della Comunità europea.

10. Il presente articolo non si applica a una parte o pezzo di apparecchiatura finché non sia stato inserito nell'elenco di cui all'allegato XIII. Per qualsiasi voce o gruppo di voci dell'allegato XIII è fissato un ragionevole periodo transitorio al fine di consentire al costrut-

tore della parte o dell'apparecchiatura di chiedere e ottenere un'autorizzazione. Nel contempo può essere fissata una data, se del caso, per escludere dall'applicazione del presente articolo parti e apparecchiature destinate a veicoli omologati prima di tale data.

11. Nell'attesa di una decisione sull'opportunità o meno di includere una parte o un pezzo di un'apparecchiatura nell'elenco di cui al comma 1, l'autorità di omologazione può mantenere disposizioni nazionali relative a parti o apparecchiature che sono in grado di comportare un rischio significativo per il corretto funzionamento di sistemi essenziali per la sicurezza del veicolo o per le sue prestazioni ambientali. Una volta presa tale decisione, le disposizioni nazionali relative alle parti o apparecchiature in questione cessano di essere valide.

12. A decorrere dal 29 ottobre 2007, gli Stati membri della Comunità europea non adottano nuove disposizioni relative a parti o apparecchiature che possono pregiudicare il corretto funzionamento di sistemi essenziali per la sicurezza o per la prestazione ambientale del veicolo.

Art. 32.

Richiamo dei veicoli

1. Un costruttore che ha ottenuto l'omologazione CE di un veicolo e che, a norma di un atto normativo o della direttiva 2001/95/CE, ovvero del decreto legislativo n. 172 del 21 maggio 2004 di attuazione della direttiva medesima, è tenuto a procedere ad un richiamo di veicoli già venduti, immatricolati o immessi in circolazione perché uno o più sistemi, componenti o entità tecniche montati sul veicolo, che siano o meno debitamente omologati conformemente alla presente direttiva, presentano un grave rischio per la sicurezza stradale, la salute pubblica o l'ambiente, ne informa immediatamente l'autorità che ha rilasciato l'omologazione del veicolo.

2. Il costruttore propone all'autorità di omologazione i rimedi idonei a neutralizzare il rischio di cui al comma 1. L'autorità di omologazione comunica senza indugio le misure proposte alle autorità degli altri Stati membri della Comunità europea. Le autorità competenti garantiscono l'effettiva applicazione delle misure nei rispettivi territori.

3. Se le misure non sono ritenute sufficienti dalle autorità interessate, o non sono state applicate tempestivamente, esse ne informano senza indugio l'autorità che ha concesso l'omologazione CE del veicolo. L'autorità di omologazione informa quindi il costruttore. Qualora l'autorità che ha rilasciato l'omologazione CE non sia soddisfatta delle misure del costruttore, essa adotta tutte le misure cautelari necessarie, compresa la revoca dell'omologazione CE del veicolo se il costruttore non propone e non attua misure correttive efficaci. In caso di revoca dell'omologazione CE del veicolo, l'autorità di omologazione interessata ne informa il costruttore, le autorità omologhe degli altri Stati membri della Comunità europea e la Commissione europea mediante lettera raccomandata o mezzi elettronici equivalenti entro venti giorni lavorativi.

4. Il presente articolo si applica anche a parti non soggette ad alcuna prescrizione in virtù di un atto normativo.

Art. 33.

Notifica delle decisioni e dei mezzi di impugnazione esperibili

1. Ogni decisione presa a norma delle disposizioni adottate in esecuzione del presente decreto e ogni decisione di rifiuto o di revoca di un'omologazione CE, rifiuto di immatricolazione o divieto di vendita, è debitamente motivata. Tali decisioni sono notificate all'interessato unitamente all'indicazione dei mezzi di impugnazione previsti dalle legislazioni in vigore e dei relativi termini di esperibilità.

Art. 34.

Regolamenti UNECE prescritti ai fini dell'omologazione CE

1. I regolamenti UNECE ai quali la Comunità europea ha aderito e che sono elencati nell'allegato IV, parte I, e nell'allegato XI fanno parte dell'omologazione CE di un veicolo allo stesso modo delle direttive particolari, ovvero dei decreti di recepimento delle stesse, o dei regolamenti CE. Essi si applicano alle categorie di veicoli elencati nelle pertinenti colonne della tabella dell'allegato IV, parte I, e dell'allegato XI.

2. Laddove la Comunità europea abbia deciso l'applicazione vincolante di un regolamento UNECE ai fini dell'omologazione CE di veicoli, gli allegati della direttiva 2007/46/CE, ovvero gli allegati del presente decreto, sono modificati di conseguenza. L'atto che modifica i predetti allegati indica inoltre il calendario dell'applicazione obbligatoria del regolamento UNECE o delle relative modifiche. Gli Stati membri della Comunità europea abrogano o adeguano la normativa nazionale incompatibile con il regolamento UNECE in questione. Se un regolamento UNECE sostituisce una direttiva particolare o un regolamento CE in vigore, la voce pertinente nell'allegato IV, parte I, e nell'allegato XI è sostituita dal numero del regolamento UNECE e la voce corrispondente nell'allegato IV, parte II, è soppressa secondo la stessa procedura.

3. Nei casi di cui al comma 2, ultimo periodo, la direttiva particolare o il regolamento CE sostituiti dal regolamento UNECE sono abrogati. Qualora sia abrogata una direttiva particolare devono essere abrogate le normative nazionali adottate per la trasposizione di tale direttiva.

4. La direttiva 2007/46/CE, ovvero il presente decreto, o le direttive particolari, ovvero i decreti di recepimento delle direttive stesse, o i regolamenti CE

possono contenere riferimenti diretti a norme e regolamenti internazionali, senza doverli riprodurre nel quadro giuridico comunitario e nazionale.

Art. 35.

Equivalenza dei regolamenti UNECE con direttive o regolamenti CE

1. I regolamenti UNECE elencati nell'allegato IV, parte II, sono riconosciuti equivalenti alle direttive particolari o ai regolamenti CE corrispondenti se caratterizzati dallo stesso campo di applicazione ed oggetto. L'autorità di omologazione accetta le omologazioni rilasciate a norma di tali regolamenti UNECE e, se del caso, i relativi marchi di omologazione, in luogo delle omologazioni e dei marchi di omologazione corrispondenti rilasciati conformemente alle direttive particolari, ovvero ai decreti di recepimento delle direttive medesime, o ai regolamenti CE equivalenti.

2. Qualora la Comunità europea abbia deciso di applicare un nuovo regolamento UNECE o un regolamento UNECE modificato ai fini del comma 1, l'allegato IV, parte II, è modificato di conseguenza. Tali misure sono intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2007/46/CE recepita con il presente decreto.

Art. 36.

Equivalenza con altre regolamentazioni

1. L'equivalenza tra le condizioni o le disposizioni relative all'omologazione CE di sistemi, componenti ed entità tecniche previste dalla direttiva 2007/46CE, ovvero dal presente decreto, e le procedure stabilite da regolamentazioni internazionali o di Paesi terzi, può essere riconosciuta, esclusivamente, dal Consiglio dell'Unione europea su proposta della Commissione europea nell'ambito di accordi multilaterali o bilaterali tra la Comunità europea e Paesi terzi.

Art. 37.

Informazioni destinate agli utenti

1. Il costruttore non può fornire informazioni tecniche relative alle indicazioni previste nel presente decreto o negli atti normativi elencati nell'allegato IV che differiscano dalle indicazioni omologate dall'autorità competente.

2. Qualora un atto normativo lo preveda specificamente, il costruttore mette a disposizione degli utenti tutte le informazioni pertinenti e le istruzioni necessarie, precisando le condizioni particolari o le restrizioni relative all'uso di un veicolo, di un componente o di un'entità tecnica. Tali informazioni sono fornite in lingua italiana e sono riportate, d'intesa con l'autorità di omologazione, in un documento di supporto appropriato, come il manuale d'istruzioni o il libretto di manutenzione.

Art. 38.

Informazioni destinate ai costruttori di componenti o entità tecniche

1. Il costruttore del veicolo mette a disposizione dei costruttori di componenti o entità tecniche tutte le indicazioni, compresi, se del caso, i disegni specificamente elencati nell'allegato o nell'appendice di un atto normativo, che sono necessarie per l'omologazione CE di componenti o entità tecniche o per l'ottenimento di un'autorizzazione a norma dell'art. 31. Il costruttore del veicolo può imporre ai costruttori di componenti o entità tecniche obblighi destinati a proteggere la riservatezza di tutte le informazioni che non sono di dominio pubblico, anche per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale.

2. Il costruttore di componenti o entità tecniche detentore di una scheda di omologazione CE, che a norma dell'art. 10, comma 4, contiene restrizioni d'uso o condizioni speciali di montaggio o entrambe, fornisce al costruttore del veicolo tutte le informazioni dettagliate al riguardo. Qualora un atto normativo lo preveda, il costruttore di componenti o entità tecniche fornisce istruzioni relative alle restrizioni d'uso o alle condizioni speciali di montaggio o ad entrambe unitamente ai componenti o alle entità tecniche prodotti.

Art. 39.

Designazione dei servizi tecnici

1. Un servizio tecnico designato dall'autorità di omologazione si conforma alle disposizioni del presente decreto.

2. I servizi tecnici eseguono essi stessi le prove necessarie per l'omologazione o sono incaricati della loro supervisione, o eseguono le ispezioni specificate dal presente decreto o da un atto normativo elencato nell'allegato IV, salvo quando sono ammesse specifiche procedure alternative. Essi non possono eseguire prove o ispezioni per le quali non sia stati debitamente designati.

3. I servizi tecnici rientrano in una o più delle seguenti quattro categorie di attività, a seconda della loro sfera di competenza:

a) categoria A, i servizi tecnici che eseguono, presso le proprie installazioni, le prove di cui al presente decreto e agli atti normativi elencati nell'allegato IV;

b) categoria B, i servizi tecnici incaricati della supervisione delle prove di cui al presente decreto e agli atti normativi elencati nell'allegato IV, eseguite nelle installazioni del costruttore o in quelle di un terzo;

c) categoria C, i servizi tecnici incaricati di valutare e verificare regolarmente le procedure seguite dal costruttore per controllare la conformità della produzione;

d) categoria D, i servizi tecnici incaricati della supervisione o dell'esecuzione di prove o ispezioni nell'ambito del controllo della conformità della produzione.

4. I servizi tecnici dimostrano di possedere le competenze appropriate, conoscenze tecniche specifiche e un'esperienza comprovata nelle materie disciplinate dal presente decreto e dagli atti normativi elencati nell'allegato IV. Inoltre, i servizi tecnici si conformano alle norme elencate nell'appendice 1 dell'allegato V che sono pertinenti alle attività che svolgono. Tale prescrizione non vale tuttavia per l'ultima fase della procedura di omologazione in più fasi di cui all'art. 25, comma 1.

5. L'autorità di omologazione, di cui all'art. 3, comma 1, lettera *hh)*, agisce in qualità di servizio tecnico per le quattro attività di cui al comma 3.

6. Un costruttore o un subfornitore che agisce per suo conto può essere designato come servizio tecnico per le attività della categoria A, per quanto riguarda gli atti normativi elencati nell'allegato XV.

7. I soggetti di cui ai paragrafi 5 e 6, si conformano alle disposizioni del presente articolo.

8. I servizi tecnici di un Paese terzo, diversi da quelli designati in conformità del comma 6, possono essere notificati ai fini dell'art. 41 solo nell'ambito di un accordo bilaterale tra la Comunità europea e il Paese terzo in questione.

Art. 40.

Valutazione delle competenze dei servizi tecnici

1. Le competenze di cui all'art. 39 sono comprovate da una relazione di valutazione stilata dall'autorità competente di cui all'art. 3, comma 1, lettera *ii)*. Essa può includere un certificato di accreditamento rilasciato da un organismo di accreditamento.

2. La valutazione sulla quale è basata la relazione di cui al comma 1, è effettuata in conformità delle disposizioni dell'appendice 2 dell'allegato V. La relazione di valutazione è riveduta al termine di un periodo massimo di tre anni.

3. La relazione di valutazione è comunicata alla Commissione europea, ove lo richieda.

4. L'autorità di omologazione che agisce in qualità di servizio tecnico attesta la conformità mediante prove documentali. Essa comprende una valutazione effettuata da controllori indipendenti dall'attività oggetto della valutazione. Detti controllori possono provenire dalla stessa organizzazione purché siano gestiti separatamente dal personale che esegue l'attività oggetto della valutazione.

5. Un costruttore o un subfornitore che agisce per suo conto designato come un servizio tecnico si conforma alle disposizioni pertinenti del presente articolo.

Art. 41.

Procedure di notifica

1. Il Ministero dei trasporti notifica alla Commissione europea il nome, l'indirizzo, compreso l'indirizzo elettronico, le persone responsabili e la categoria di attività per ciascun servizio tecnico designato, nonché eventuali modifiche successive. L'atto di notifica precisa per quali atti normativi sono stati designati i servizi tecnici.

2. Un servizio tecnico può eseguire le attività di cui all'art. 39 ai fini dell'omologazione soltanto se è stato preliminarmente notificato alla Commissione europea.

3. Lo stesso servizio tecnico può essere designato e notificato da vari Stati membri della Comunità europea indipendentemente dalla categoria di attività svolta.

4. Qualora un'organizzazione specifica o un organismo competente la cui attività non rientra fra quelle di cui all'art. 39 debba essere designato in applicazione di un atto normativo, la notifica è effettuata in conformità delle disposizioni del presente articolo.

5. L'elenco e gli estremi delle autorità di omologazione e dei servizi tecnici nazionali e degli Stati membri della Comunità europea saranno pubblicati dalla Commissione europea sul proprio sito web.

Art. 42.

Disposizioni transitorie

1. Nelle more delle necessarie modifiche della direttiva 2007/46/CE, ovvero del presente decreto, volte ad includervi veicoli non contemplati ovvero a completare le disposizioni amministrative e tecniche relative all'omologazione di veicoli di categorie diverse dalla categoria M1 prodotti in piccole serie e a stabilire disposizioni amministrative e tecniche armonizzate relative alla procedura di omologazione individuale, e fino alla scadenza dei periodi transitori di cui all'art. 43, l'autorità di omologazione continua a rilasciare per tali veicoli omologazioni nazionali purché tali omologazioni siano basate sulle prescrizioni tecniche armonizzate di cui al presente decreto.

2. Su domanda del costruttore o, nel caso di un'omologazione individuale, del proprietario del veicolo e su presentazione delle informazioni richieste, l'autorità di omologazione completa e rilascia la scheda di omologazione o la scheda di omologazione individuale. La scheda è rilasciata al richiedente. Per i veicoli dello stesso tipo l'autorità di omologazione accetta una copia autenticata come attestazione dell'esecuzione delle prove previste.

3. Qualora un veicolo particolare oggetto di un'omologazione individuale debba essere immatricolato in un altro Stato membro della Comunità europea, tale Stato membro può chiedere all'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione individuale qualsiasi ulte-

riore informazione che indichi in modo dettagliato la natura delle prescrizioni tecniche cui è conforme tale veicolo particolare.

4. Nelle more dell'armonizzazione dei sistemi di immatricolazione e di imposizione fiscale degli Stati membri della Comunità europea relativamente ai veicoli disciplinati dal presente decreto, è consentito utilizzare codici nazionali per facilitare l'immatricolazione e l'imposizione fiscale nel loro territorio nazionale. A tal fine, è consentito suddividere le versioni di cui all'allegato III, parte II, a condizione che i criteri utilizzati per la suddivisione siano indicati esplicitamente nel fascicolo di omologazione o possano essere desunti dallo stesso mediante calcoli semplici.

Art. 43.

Date di applicazione per l'omologazione CE

1. Per quanto riguarda l'omologazione CE, l'autorità di omologazione rilascia omologazioni CE ai nuovi tipi di veicoli a decorrere dalle date di cui all'allegato XIX.

2. Su domanda del costruttore, l'autorità di omologazione rilascia omologazioni CE ai nuovi tipi di veicoli a decorrere dal 29 aprile 2009.

3. Fino alle date specificate nella quarta colonna della tabella di cui all'allegato XIX, l'art. 26, comma 1, non si applica ai nuovi veicoli per i quali un'omologazione nazionale è stata rilasciata prima delle date specificate nella terza colonna o per i quali non è stata rilasciata un'omologazione.

4. Su richiesta del costruttore ed entro le date specificate nella terza colonna delle righe 6 e 9 della tabella di cui all'allegato XIX, l'autorità di omologazione continua a rilasciare omologazioni nazionali, in alternativa all'omologazione CE di veicolo, per veicoli di categoria M2 o M3 sempreché tali veicoli e i loro sistemi, componenti e singole unità tecniche siano stati omologati conformemente agli atti normativi elencati nell'allegato IV, parte I, del presente decreto.

5. Il presente decreto non invalida le omologazioni CE rilasciate a veicoli della categoria M1 anteriormente al 29 aprile 2009, né osta alla proroga di tali omologazioni.

6. Per quanto riguarda l'omologazione CE di nuovi tipi di sistemi, componenti o entità tecniche, l'autorità di omologazione applica il presente decreto a decorrere dal 29 aprile 2009.

7. Il presente decreto non invalida le omologazioni CE rilasciate a sistemi, componenti o entità tecniche anteriormente al 29 aprile 2009, né osta alla proroga di tali omologazioni.

Art. 44.

Sanzioni

1. Con uno o più provvedimenti saranno adottate entro il 29 aprile 2009 le sanzioni da irrogare in caso di violazioni delle disposizioni del presente decreto e, in particolare, dei divieti di cui all'art. 31 derivanti da esso, e degli atti normativi elencati nell'allegato IV, parte I, nonché tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Art. 45.

Valutazione

1. Entro il 29 aprile 2011 l'autorità di omologazione informa la Commissione europea dell'applicazione delle procedure di omologazione stabilite nella direttiva 2007/46/CE, ovvero nel presente decreto e, in particolare, dell'applicazione del procedimento in più fasi. Se del caso, la Commissione europea propone le modifiche che ritiene necessarie per migliorare il procedimento di omologazione.

2. Sulla scorta delle informazioni fornite a norma del comma 1, la Commissione europea riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della direttiva 2007/46/CE, recepita con il presente decreto, entro il 29 ottobre 2011. Se del caso, la Commissione può proporre il differimento delle date di applicazione di cui all'art. 45 della direttiva 2007/46/CE, ovvero dell'art. 43 del presente decreto di recepimento.

Art. 46.

Applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 29 aprile 2009.

Art. 47.

Abrogazione

1. A decorrere dal 29 aprile 2009 i decreti di recepimento della direttiva 70/156/CEE e successive modificazioni, di cui all'allegato XX, sono abrogati.

2. I riferimenti alla direttiva 70/156/CEE e successive modificazioni si intendono fatti alla direttiva 2007/46/CE, recepita con il presente decreto, e vanno letti secondo la tabella di concordanza di cui all'allegato XXI.

Art. 48.

Allegati

1. Gli allegati da I a XXI, nonché l'elenco degli allegati stessi, al presente decreto ne costituiscono parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2008

Il Ministro: BIANCHI

Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2008
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 5, foglio n. 338

ELENCO DEGLI ALLEGATI

Allegato I	Elenco completo delle informazioni da fornire per l'omologazione CE dei veicoli	
Allegato II	Definizione delle categorie e dei tipi di veicoli	
Allegato III	Scheda informativa per l'omologazione CE dei veicoli	
Allegato IV	Elenco delle prescrizioni per l'omologazione CE dei veicoli	
	Appendice:	Elenco delle prescrizioni per l'omologazione CE dei veicoli della categoria M_1 prodotti in piccole serie
Allegato V	Procedura da seguire per l'omologazione CE dei veicoli	
	Appendice 1:	Norme alle quali devono conformarsi i soggetti di cui all'articolo 39
	Appendice 2:	Procedura relativa alla valutazione dei servizi tecnici
Allegato VI	Scheda di omologazione CE	
	Appendice:	Elenco degli atti normativi a cui il tipo di veicolo è conforme
Allegato VII	Sistema di numerazione della scheda di omologazione CE	
	Appendice:	Marchio di omologazione CE di componenti ed entità tecniche
Allegato VIII	Risultati delle prove	
Allegato IX	Certificato di conformità CE	
Allegato X	Procedure di conformità della produzione	
Allegato XI	Natura dei veicoli per uso speciale e disposizioni applicabili	
	Appendice 1:	Autocaravan — Ambulanze — Autofunebri
	Appendice 2:	Veicoli blindati
	Appendice 3:	Veicoli con accesso per sedie a rotelle
	Appendice 4:	Altri veicoli per uso speciale (inclusi i caravan)
	Appendice 5:	Gru mobili
Allegato XII	Limiti delle piccole serie e dei veicoli di fine serie	
Allegato XIII:	Elenco delle parti o apparecchiature che sono in grado di comportare un rischio significativo per il corretto funzionamento di sistemi essenziali per la sicurezza del veicolo o per le sue prestazioni ambientali e relativi requisiti di prestazione, procedure di prova appropriate, disposizioni in materia di marcatura e imballaggio	
Allegato XIV:	Elenco delle omologazioni CE rilasciate in base ad atti normativi	
Allegato XV:	Elenco degli atti normativi per i quali un costruttore può essere designato come servizio tecnico	
Allegato XVI:	Elenco degli atti normativi per i quali un costruttore o un servizio tecnico possono utilizzare metodi di prova virtuali	
	Appendice 1:	Condizioni generali relative all'applicazione dei metodi di prova virtuali
	Appendice 2:	Condizioni specifiche relative ai metodi di prova virtuali
Allegato XVII:	Procedura da seguire per l'omologazione CE in più fasi	
	Appendice:	Modello della targhetta supplementare del costruttore
Allegato XVIII:	Certificato di origine del veicolo — Dichiarazione del costruttore di veicoli di base/incompleti che non è munito di un certificato di conformità	
Allegato XIX:	Calendario per l'applicazione del presente decreto per quanto riguarda l'omologazione.	
Allegato XX:	Decreti abrogati, di recepimento della direttiva 70/156/CEE e successive modificazioni	
Allegato XXI:	Tavola di concordanza	

ALLEGATO I

Elenco completo delle informazioni da fornire per l'omologazione CE dei veicoli

Tutte le schede informative di cui alla presente direttiva e alle direttive particolari o ai regolamenti devono essere costituite unicamente da un estratto dell'elenco completo che segue e conformarsi al sistema di numerazione dei punti.

Le seguenti informazioni devono, ove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Le eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, devono essere fornite le informazioni relative alle prestazioni.

(Le note esplicative figurano nell'ultima pagina del presente allegato)

0. DATI GENERALI

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):

0.2. Tipo:

0.2.0.1. Telaio:

0.2.0.2. Carrozzeria/veicolo completo:

0.2.1. Designazione(i) commerciale(i) (se disponibile):

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entità tecnica ([b]) ([1]):

0.3.0.1. Telaio:

0.3.0.2. Carrozzeria/veicolo completo:

0.3.1. Posizione della marcatura:

0.3.1.1. Telaio:

0.3.1.2. Carrozzeria/veicolo completo:

0.4. Categoria del veicolo ([c]):

0.4.1. Classificazione in base alle merci pericolose che il veicolo deve trasportare:

0.5. Nome e indirizzo del costruttore:

0.6. Posizione e modo di fissaggio delle targhette regolamentari e posizione del numero di identificazione del veicolo:

0.6.1. Sul telaio:

0.6.2. Sulla carrozzeria:

0.7. Posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CE per i componenti e le entità tecniche:

0.8. Nome e indirizzo dello stabilimento o degli stabilimenti di montaggio:

0.9. Nome e indirizzo del rappresentante del costruttore (se disponibile):

1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO

1.1. Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo:

1.2. Disegno complessivo quotato dell'intero veicolo:

1.3. Numero di assi e di ruote:

1.3.1. Numero e posizione degli assi a ruote gemellate:

1.3.2. Numero e posizione degli assi sterzanti:

1.3.3. Assi motore (numero, posizione, interconnessione):

1.4. Telaio (se esiste) (disegno complessivo):

1.5. Materiale dei longheroni ([d]):

1.6. Posizione e disposizione del motore:

1.7. Cabina di guida (a guida avanzata o normale) ([z]):

1.8. Lato di guida a destra/a sinistra ([1])

1.8.1. Il veicolo è predisposto per la circolazione stradale a destra/a sinistra ([1])

1.9. Specificare se il veicolo a motore è destinato a trainare un semirimorchio o altri rimorchi e, se il rimorchio è un semirimorchio, un rimorchio a timone o un rimorchio ad asse centrale; specificare i veicoli adibiti al trasporto di merci a temperatura controllata:

2. MASSE E DIMENSIONI ([e]) (in kg e mm) (eventualmente con riferimento ai disegni)

2.1. Interasse o interassi (a pieno carico) ([f]):

2.1.1. Semirimorchi

2.1.1.1. Distanza tra l'asse del perno di ralla e l'estremità posteriore del semirimorchio:

2.1.1.2. Distanza massima tra l'asse del perno di ralla e un punto qualsiasi della parte anteriore del semirimorchio:

2.1.1.3. Interasse speciale del semirimorchio (conformemente al punto 7.6.1.2 dell'allegato I della direttiva 97/27/CE):

2.2. Veicoli trattori di semirimorchi:

2.2.1. Avanzamento della ralla (massimo e minimo; indicare i valori ammissibili per un veicolo incompleto) ([g]):

2.2.2. Altezza massima della ralla (normalizzata) ([h]):

2.3. Carreggiata(e) e larghezza(e) degli assi:

2.3.1. Carreggiata di ciascun asse sterzante ([i]):

2.3.2. Carreggiata di tutti gli altri assi ([i]):

2.3.3. Larghezza dell'asse posteriore più largo:

2.3.4. Larghezza dell'asse più avanzato (misurata sulla parte più esterna degli pneumatici, esclusa la sporgenza degli pneumatici al suolo):

2.4. Campo di dimensioni (fuori tutto) del veicolo:

2.4.1. Telaio non carrozzato:

2.4.1.1. Lunghezza ([j]):

2.4.1.1.1. Lunghezza massima ammissibile:

2.4.1.1.2. Lunghezza minima ammissibile:

2.4.1.2. Larghezza ([k]):

2.4.1.2.1. Larghezza massima ammissibile:

2.4.1.2.2. Larghezza minima ammissibile:

2.4.1.3. Altezza (in ordine di marcia) ([l]) (per le sospensioni regolabili in altezza, indicare la posizione normale di marcia):

2.4.1.4. Sbalzo anteriore ([m]):

2.4.1.4.1. Angolo di attacco ([na]): ... gradi

2.4.1.5. Sbalzo posteriore ([n]):

2.4.1.5.1. Angolo di uscita ([nb]): ... gradi

2.4.1.5.2. Sbalzo minimo e massimo ammissibile del punto di aggancio ([nd]):

2.4.1.6. Altezza libera dal suolo (conformemente al punto 4.5 dell'allegato II, parte A):

2.4.1.6.1. Tra gli assi:

2.4.1.6.2. Sotto l'asse o gli assi anteriori:

2.4.1.6.3 Sotto l'asse o gli assi posteriori:

2.4.1.7. Angolo di rampa ([nc]): ... gradi

2.4.1.8. Posizioni estreme ammissibili del baricentro della carrozzeria e/o finiture interne e/o attrezzatura e/o carico utile:

2.4.2. Telaio carrozzato:

2.4.2.1. Lunghezza ([j]):

2.4.2.1.1. Lunghezza della superficie di carico:

2.4.2.2. Larghezza ([k]):

2.4.2.2.1. Spessore delle pareti (in caso di veicoli destinati al trasporto di merci a temperatura controllata):

2.4.2.3. Altezza (in ordine di marcia) ([l]) (per le sospensioni regolabili in altezza, indicare la posizione normale di marcia):

2.4.2.4. Sbalzo anteriore ([m]):

2.4.2.4.1. Angolo di attacco ([na]): ... gradi

2.4.2.5. Sbalzo posteriore ([n]):

2.4.2.5.1. Angolo di uscita ([nb]): ... gradi

2.4.2.5.2. Sbalzo minimo e massimo ammissibile del punto di aggancio ([nd]):

2.4.2.6. Altezza libera dal suolo (conformemente al punto 4.5 dell'allegato II, parte A):

2.4.2.6.1. Tra gli assi:

2.4.2.6.2. Sotto l'asse o gli assi anteriori:

2.4.2.6.3. Sotto l'asse o gli assi posteriori:

2.4.2.7. Angolo di rampa ([nc]): ... gradi

2.4.2.8. Posizioni estreme ammissibili del baricentro del carico utile (in caso di carico non uniformemente distribuito):

2.4.2.9. Posizione del baricentro del veicolo (M_2 e M_3) al suo carico massimo tecnicamente ammissibile in senso longitudinale, trasversale e verticale:

2.4.3. Carrozzeria omologata senza telaio (veicoli M_2 e M_3):

2.4.3.1. Lunghezza ([j]):

2.4.3.2. Larghezza ([k]):

2.4.3.3. Altezza nominale (in ordine di marcia) ([l]) dei tipi di telaio (per le sospensioni regolabili in altezza, indicare la posizione normale di marcia):

2.5. Massa del telaio nudo (senza cabina, liquido refrigerante, lubrificanti, carburante, ruota di scorta, attrezzi e conducente):

2.5.1. Distribuzione di tale massa sugli assi:

2.6. Massa del veicolo carrozzato e, in caso di veicolo trattore di categoria diversa dalla categoria M_1, con il dispositivo di aggancio se fornito dal costruttore, in ordine di marcia, oppure massa del telaio o del telaio cabinato, senza carrozzeria e/o dispositivo di aggancio se il costruttore non li fornisce (compresi liquidi, attrezzi, ruota di scorta, se fornita, e conducente e, per gli autobus di linea e gran turismo, un accompagnatore se il veicolo è munito dell'apposito sedile) ([o]) (massima e minima per ogni variante):

2.6.1. Distribuzione di tale massa tra gli assi e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, carico gravante sul punto di aggancio (massima e minima per ogni variante):

2.7 Massa minima del veicolo completato dichiarata dal costruttore, nel caso di un veicolo incompleto:

2.7.1. Distribuzione di tale massa tra gli assi e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, carico gravante sul punto di aggancio:

2.8. Massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore ([y]) (*):

2.8.1. Distribuzione di tale massa tra gli assi e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, carico gravante sul punto di aggancio (*):

2.9. Carico/massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun asse:

2.10. Carico/massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun gruppo di assi:

2.11. Massa rimorchiabile massima tecnicamente ammissibile del veicolo a motore nel caso di:

2.11.1. Rimorchio a timone:

2.11.2. Semirimorchio:

2.11.3. Rimorchio ad asse centrale:

2.11.3.1. Rapporto massimo tra lo sbalzo del dispositivo di aggancio (P) e l'interasse:

2.11.3.2. Valore V massimo: ... kN

2.11.4. Massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile della combinazione di veicoli (*):

2.11.5. Il veicolo è/non è ([1]) idoneo al traino di carichi (punto 1.2 dell'allegato II della direttiva 77/389/CEE)

2.11.6. Massa massima del rimorchio non frenato:

2.12. Carico verticale statico/massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio:

2.12.1. Del veicolo a motore:

2.12.2. Del semirimorchio o del rimorchio ad asse centrale:

2.12.3. Massa massima ammissibile del dispositivo di aggancio (se non installato dal costruttore):

2.13. Fascia d'ingombro:

2.14. Rapporto tra la potenza del motore e la massa massima: ... kW/kg

2.14.1. Rapporto tra la potenza del motore e la massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile della combinazione di veicoli (conformemente al punto 7.10, allegato I, della direttiva 97/27/CE): ... kW/kg

2.15. Capacità di spunto in salita (veicolo senza rimorchio) (***): ... %

2.16. Masse massime ammissibili previste per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione (facoltativo: se tali valori sono indicati, devono essere verificati con i requisiti dell'allegato IV della direttiva 97/27/CE):

2.16.1. Massa massima a pieno carico ammissibile prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione [sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica (#)]:

2.16.2. Massa massima ammissibile su ciascun asse prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione e, in caso di un semirimorchio o rimorchio ad asse centrale, carico previsto sul punto di aggancio dichiarato dal costruttore, quando è inferiore alla massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio [sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica (#)]:

2.16.3. Massa massima ammissibile su ciascun gruppo di assi prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione [sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica (#)]:

2.16.4. Massa massima rimorchiabile ammissibile prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione [sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica (#)]:

2.16.5. Massa massima ammissibile della combinazione di veicoli prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione [sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica (#)]:

3. MOTOPROPULSORE (q) (Nel caso di un veicolo funzionante a benzina, a carburante diesel, ecc., oppure in combinazione con un altro carburante, le voci sono ripetute (+)

3.1. Costruttore:

3.1.1. Codice motore del costruttore quale apposto sul motore:

3.2. Motore a combustione interna:

3.2.1. Caratteristiche del motore:

3.2.1.1. Principio di funzionamento: accensione comandata/accensione spontanea, quattro tempi/due tempi ([1])

3.2.1.2. Numero e disposizione dei cilindri:

3.2.1.2.1. Alesaggio ([1]): ... mm

3.2.1.2.2. Corsa ([1]): ... mm

3.2.1.2.3. Ordine di accensione:

3.2.1.3. Cilindrata ([5]): ... cm^3

3.2.1.4. Rapporto volumetrico di compressione ([2]):

3.2.1.5. Disegno della camera di combustione, della testa del pistone e, per i motori ad accensione comandata, dei segmenti:

3.2.1.6. Regime minimo normale ([2]): ... giri/min^{-1}

3.2.1.6.1. Regime minimo elevato ([2]): ... giri/min^{-1}

3.2.1.7. Tenore in volume di ossido di carbonio nei gas di scarico, con motore al minimo ([2]): ... %, dichiarato dal costruttore (soltanto motori ad accensione comandata)

3.2.1.8. Potenza netta massima ([1]): ... kW a ... giri/min^{-1} (valore dichiarato dal costruttore)

3.2.1.9. Regime massimo ammesso, dichiarato dal costruttore: ... giri/min^{-1}

3.2.1.10. Coppia massima netta ([1]): ... Nm a ... giri/min^{-1} (dichiarata dal costruttore)

3.2.2. Carburante: gasolio/benzina/GPL/GN/etanolo ... ([1])

3.2.2.1. RON, con piombo:

3.2.2.2. RON, senza piombo:

3.2.2.3. Bocchettone del serbatoio del carburante: orifizio ristretto/etichetta ([1])

3.2.3. Serbatoio(i) del carburante:

3.2.3.1. Serbatoio(i) di servizio:

3.2.3.1.1. Numero, capacità e materiale:

3.2.3.1.2. Disegno e descrizione tecnica del serbatoio o dei serbatoi con tutti i raccordi e le tubazioni del dispositivo di sfiato e di ventilazione, le chiusure, le valvole e i dispositivi di fissaggio:

3.2.3.1.3. Disegno indicante chiaramente la posizione del serbatoio o dei serbatoi nel veicolo:

3.2.3.2. Serbatoio(i) ausiliario(i):

3.2.3.2.1. Numero, capacità e materiale:

3.2.3.2.2. Disegno e descrizione tecnica del serbatoio o dei serbatoi con tutti i raccordi e le tubazioni del dispositivo di sfiato e di ventilazione, le chiusure, le valvole e i dispositivi di fissaggio:

3.2.3.2.3. Disegno indicante chiaramente la posizione del serbatoio o dei serbatoi nel veicolo:

3.2.4. Alimentazione:

3.2.4.1. A carburatore(i): sì/no ([1])

3.2.4.1.1. Marca o marche:

3.2.4.1.2. Tipo o tipi:

3.2.4.1.3. Numero:

3.2.4.1.4. Regolazioni ([2]):

3.2.4.1.4.1. Getti:

3.2.4.1.4.2. Diffusori:

3.2.4.1.4.3. Livello in vaschetta:

3.2.4.1.4.4. Massa del galleggiante:

3.2.4.1.4.5. Ago del galleggiante:

} Oppure curva della mandata di carburante in funzione del flusso d'aria e delle regolazioni necessarie per rispettare la curva

3.2.4.1.5. Sistema di avviamento a freddo manuale/automatico ([1]):

3.2.4.1.5.1. Principio(i) di funzionamento:

3.2.4.1.5.2. Limiti di funzionamento/regolazioni ([1]) ([2]):

3.2.4.2. A iniezione (soltanto motori ad accensione spontanea): sì/no ([1])

3.2.4.2.1. Descrizione del sistema:

3.2.4.2.2. Principio di funzionamento: iniezione diretta/precamera/camera a turbolenza ([1])

3.2.4.2.3. Pompa di iniezione:

3.2.4.2.3.1. Marca o marche:

3.2.4.2.3.2. Tipo o tipi:

3.2.4.2.3.3. Mandata massima di carburante ([1]) ([2]): ... mm^3/corsa o ciclo alla velocità della pompa di: ... giri/min^{-1}, oppure curva caratteristica:

3.2.4.2.3.4. Fasatura dell'iniezione ([2]):

3.2.4.2.3.5. Curva dell'anticipo d'iniezione ([2])

3.2.4.2.3.6. Metodo di taratura: banco di prova/motore ([1])

3.2.4.2.4. Regolatore:

3.2.4.2.4.1. Tipo:

3.2.4.2.4.2. Punto di intercettazione:

3.2.4.2.4.2.1. Punto di intercettazione sotto carico: ... giri/min^{-1}

3.2.4.2.4.2.2. Punto di intercettazione a vuoto: ... giri/min^{-1}

3.2.4.2.5. Tubazione dell'iniezione:

3.2.4.2.5.1. Lunghezza: ... mm

3.2.4.2.5.2. Diametro interno: ... mm

3.2.4.2.6. Iniettore(i):

3.2.4.2.6.1. Marca o marche:

3.2.4.2.6.2. Tipo o tipi:

3.2.4.2.6.3 Pressione di apertura ([2]): ... kPa, oppure curva caratteristica ([2]):

3.2.4.2.7. Sistema di avviamento a freddo:

3.2.4.2.7.1. Marca o marche:

3.2.4.2.7.2. Tipo o tipi:

3.2.4.2.7.3. Descrizione:

3.2.4.2.8. Dispositivo di avviamento ausiliario:

3.2.4.2.8.1. Marca o marche:

3.2.4.2.8.2. Tipo o tipi:

3.2.4.2.8.3. Descrizione del sistema:

3.2.4.2.9. Unità di comando elettronico:

3.2.4.2.9.1. Marca o marche:

3.2.4.2.9.2. Descrizione del sistema:

3.2.4.3. A iniezione (soltanto motori ad accensione comandata): sì/no ([1])

3.2.4.3.1. Principio di funzionamento: collettore di aspirazione (a punto singolo/multiplo ([1])/iniezione diretta/altro (specificare) ([1])

3.2.4.3.2. Marca o marche:

3.2.4.3.3. Tipo o tipi:

3.2.4.3.4. Descrizione del sistema:

3.2.4.3.4.1. Tipo o numero dell'unità di controllo:

3.2.4.3.4.2. Tipo di regolatore del carburante:

3.2.4.3.4.3. Tipo di sensore del flusso d'aria:

3.2.4.3.4.4. Tipo di distributore del carburante:

3.2.4.3.4.5. Tipo di regolatore di pressione:

3.2.4.3.4.6. Tipo di microinterruttore:

3.2.4.3.4.7. Tipo di vite per la regolazione del minimo:

3.2.4.3.4.8. Tipo di corpo della valvola a farfalla:

3.2.4.3.4.9. Tipo di sensore della temperatura dell'acqua:

(3.2.4.3.4.1.–3.2.4.3.4.9.: In caso di sistemi diversi da quello a iniezione continua, fornire i dati equivalenti)

3.2.4.3.4.10. Tipo di sensore della temperatura dell'aria:

3.2.4.3.4.11. Tipo di interruttore termico:

3.2.4.3.5. Iniettori: pressione di apertura ([2]): ... kPa, oppure curva caratteristica:

3.2.4.3.6. Fasatura dell'iniezione:

3.2.4.3.7. Sistema di avviamento a freddo:

3.2.4.3.7.1. Principio(i) di funzionamento:

3.2.4.3.7.2. Limiti di funzionamento/regolazioni ([1]) ([2]):

3.2.4.4. Pompa di alimentazione:

3.2.4.4.1. Pressione ([2]): ... kPa, oppure curva caratteristica ([2]):

3.2.5. Impianto elettrico:

3.2.5.1. Tensione nominale: ... V, terminale a massa positivo/negativo ([1])

3.2.5.2. Generatore:

3.2.5.2.1. Tipo:

3.2.5.2.2. Potenza nominale: ... VA

3.2.6. Accensione:

3.2.6.1. Marca o marche:

3.2.6.2. Tipo o tipi:

3.2.6.3. Principio di funzionamento:

3.2.6.4. Curva dell'anticipo ([2]):

3.2.6.5. Fasatura iniziale ([2]): ... gradi prima del PMS

3.2.6.6. Apertura dei contatti ([2]): ... mm

3.2.6.7. Angolo di chiusura ([2]): ... gradi

3.2.7. Sistema di raffreddamento: liquido/aria ([1])

3.2.7.1. Taratura nominale del dispositivo di controllo della temperatura del motore:

3.2.7.2. Liquido:

3.2.7.2.1. Natura del liquido:

3.2.7.2.2. Pompa/e di circolazione: si/no ([1])

3.2.7.2.3. Caratteristiche: oppure

3.2.7.2.3.1. Marca o marche:

3.2.7.2.3.2. Tipo o tipi:

3.2.7.2.4. Rapporto(i) di trasmissione:

3.2.7.2.5. Descrizione della ventola e del suo meccanismo di azionamento:

3.2.7.3. Aria:

3.2.7.3.1. Ventilatore: si/no ([1])

3.2.7.3.2. Caratteristiche: oppure

3.2.7.3.2.1. Marca o marche:

3.2.7.3.2.2. Tipo o tipi:

3.2.7.3.3. Rapporto(i) di trasmissione:

3.2.8. Sistema di aspirazione:

3.2.8.1. Compressore: sì/no ([1])

3.2.8.1.1. Marca o marche:

3.2.8.1.2. Tipo o tipi:

3.2.8.1.3. Descrizione del sistema (ad esempio, pressione massima di carico: ... kPa: eventuale valvola di sfiato):

3.2.8.2. Refrigeratore intermedio: sì/no ([1])

3.2.8.3. Depressione all'aspirazione, a regime nominale e carico del 100 %

minimo ammissibile: ... kPa

massimo ammissibile: ... kPa

3.2.8.4. Descrizione e disegni delle tubazioni di aspirazione e loro accessori (camera in pressione, riscaldatore, prese d'aria supplementari, ecc.):

3.2.8.4.1. Descrizione del collettore di aspirazione (compresi disegni e/o fotografie):

3.2.8.4.2. Filtro dell'aria, disegni: oppure

3.2.8.4.2.1. Marca o marche:

3.2.8.4.2.2. Tipo o tipi:

3.2.8.4.3. Silenziatore di aspirazione, disegni: oppure

3.2.8.4.3.1. Marca o marche:

3.2.8.4.3.2. Tipo o tipi:

3.2.9. Sistema di scarico

3.2.9.1. Descrizione e/o disegno del collettore di scarico:

3.2.9.2. Descrizione e/o disegno del sistema di scarico:

3.2.9.3. Contropressione massima ammissibile allo scarico, a regime nominale e carico del 100 %: ... kPa

3.2.9.4. Silenziatore(i): silenziatore anteriore, centrale, posteriore: costruzione, tipo, marcatura; se influiscono sulla rumorosità esterna: misure atte a ridurre il rumore nel vano motore e sul motore:

3.2.9.5. Ubicazione dell'uscita dello scarico:

3.2.9.6. Silenziatore di scarico contenente materiali fibrosi:

3.2.10. Sezioni trasversali minime delle luci di entrata e di uscita:

3.2.11. Fasatura delle valvole o dati equivalenti:

3.2.11.1. Alzata massima delle valvole e angoli di apertura e di chiusura, oppure particolari della fasatura di sistemi di distribuzione alternativi, con riferimento ai punti morti:

3.2.11.2. Campi di riferimento e/o di regolazione ([1]):

3.2.12. Misure contro l'inquinamento atmosferico:

3.2.12.1. Dispositivi per il ricircolo dei gas del basamento (descrizione e disegni):

3.2.12.2. Dispositivi supplementari contro l'inquinamento (se esistono e non sono compresi in altre voci):

3.2.12.2.1. Convertitori catalitici: sì/no ([1])

3.2.12.2.1.1. Numero di convertitori catalitici e di elementi:

3.2.12.2.1.2. Dimensioni, forma e volume del convertitore o dei convertitori catalitici:

3.2.12.2.1.3. Tipo di reazione catalitica:

3.2.12.2.1.4. Contenuto totale di metalli preziosi:

3.2.12.2.1.5. Concentrazione relativa:

3.2.12.2.1.6. Substrato (struttura e materiale):

3.2.12.2.1.7. Densità delle celle:

3.2.12.2.1.8. Tipo di alloggiamento del convertitore o dei convertitori catalitici:

3.2.12.2.1.9. Posizione del convertitore o dei convertitori catalitici (ubicazione e distanza di riferimento rispetto al condotto di scarico):

3.2.12.2.1.10. Schermo termico: sì/no ([1])

3.2.12.2.2. Sensore di ossigeno: sì/no ([1])

3.2.12.2.2.1. Tipo:

3.2.12.2.2.2. Posizione:

3.2.12.2.2.3. Campo di regolazione:

3.2.12.2.3. Iniezione di aria: sì/no ([1])

3.2.12.2.3.1. Tipo (aria pulsata, pompa per aria, ecc.):

3.2.12.2.4. Ricircolo dei gas di scarico: sì/no ([1])

3.2.12.2.4.1. Caratteristiche (portata, ecc.):

3.2.12.2.5. Sistema di controllo delle emissioni di vapori: sì/no ([1])

3.2.12.2.5.1. escrizione dettagliata dei dispositivi e della loro messa a punto:

3.2.12.2.5.2. Disegno del sistema di controllo dei vapori:

3.2.12.2.5.3. Disegno del filtro di carbone:

3.2.12.2.5.4. Massa del carbone attivo: ... grammi

3.2.12.2.5.5. Schema del serbatoio del carburante, con indicazione della capacità e del materiale:

3.2.12.2.5.6. Disegno dello schermo termico tra il serbatoio e il sistema di scarico:

3.2.12.2.6. Intercettatore di particelle: sì/no ([1])

3.2.12.2.6.1. Dimensioni, forma e capacità dell'intercettatore di particelle:

3.2.12.2.6.2. Tipo e progetto dell'intercettatore di particelle:

3.2.12.2.6.3. Posizione (distanza di riferimento rispetto al condotto di scarico):

3.2.12.2.6.4. Metodo o sistema di rigenerazione, descrizione e/o disegni:

3.2.12.2.7. Sistemi diagnostici di bordo (OBD): sì/no ([1])

3.2.12.2.7.1. Descrizione scritta e/o disegno della spia di malfunzionamento (MI):

3.2.12.2.7.2. Elenco e funzioni di tutti i componenti controllati dal sistema OBD:

3.2.12.2.7.3. Descrizione scritta (principi generali di funzionamento) di:

3.2.12.2.7.3.1. Motori ad accensione comandata ([1]):

3.2.12.2.7.3.1.1. Controllo del catalizzatore ([1]):

3.2.12.2.7.3.1.2. Individuazione dell'accensione irregolare ([1]):

3.2.12.2.7.3.1.3. Controllo del sensore di ossigeno ([1]):

3.2.12.2.7.3.1.4. Altri componenti controllati dal sistema OBD ([1]):

3.2.12.2.7.3.2. Motori ad accensione spontanea ([1]):

3.2.12.2.7.3.2.1. Controllo del catalizzatore ([1]):

3.2.12.2.7.3.2.2. Controllo dell'intercettatore di particelle ([1]):

3.2.12.2.7.3.2.3. Controllo del sistema di alimentazione elettronica ([1]):

3.2.12.2.7.3.2.4. Altri componenti controllati dal sistema OBD ([1]):

3.2.12.2.7.4. Criteri di attivazione della spia MI (numero fisso di cicli di guida o metodo statistico):

3.2.12.2.7.5. Elenco di tutti i codici di uscita OBD e dei formati utilizzati (ciascuno corredato di spiegazione):

3.2.12.2.8. Altri sistemi (descrizione e funzionamento):

3.2.13. Posizione del simbolo del coefficiente di assorbimento (soltanto per i motori ad accensione spontanea):

3.2.14. Caratteristiche di eventuali dispositivi destinati a ridurre il consumo di carburante (se non sono compresi in altre voci):

3.2.15. Sistema di alimentazione a GPL: sì/no ([1])

3.2.15.1 Numero di omologazione CE, conformemente alla direttiva 70/221/CEE (quando la direttiva sarà modificata in modo da includere i serbatoi per carburanti gassosi):

3.2.15.2. Centralina di controllo elettronico del motore per alimentazione a GPL:

3.2.15.2.1. Marca o marche:

3.2.15.2.2. Tipo o tipi:

3.2.15.2.3. Possibilità di regolazione in relazione alle emissioni:

3.2.15.3. Altra documentazione:

3.2.15.3.1. Descrizione del sistema di protezione del catalizzatore nella commutazione da benzina a GPL e viceversa:

3.2.15.3.2. Configurazione del sistema (collegamenti elettrici, collettori a vuoto, condotte di compensazione, ecc.):

3.2.15.3.3. Disegno del simbolo:

3.2.16. Sistema di alimentazione a GN: sì/no ([1])

3.2.16.1. Numero di omologazione CE, conformemente alla direttiva 70/221/CEE (quando la direttiva sarà modificata in modo da includere i serbatoi per carburanti gassosi):

3.2.16.2. Centralina di controllo elettronico del motore per alimentazione a GN:

3.2.16.2.1. Marca o marche:

3.2.16.2.2. Tipo o tipi:

3.2.16.2.3. Possibilità di regolazione in relazione alle emissioni:

3.2.16.3. Altra documentazione:

3.2.16.3.1. Descrizione del sistema di protezione del catalizzatore nella commutazione da benzina a GN e viceversa:

3.2.16.3.2. Configurazione del sistema (collegamenti elettrici, collettori a vuoto, condotte di compensazione, ecc.):

3.2.16.3.3. Disegno del simbolo:

3.3. Motore elettrico:

3.3.1. Tipo (avvolgimento, eccitazione):

3.3.1.1. Massima potenza oraria: ... kW

3.3.1.2. Tensione di esercizio: ... V

3.3.2. Batteria:

3.3.2.1. Numero di elementi:

3.3.2.2. Massa: ... kg

3.3.2.3. Capacità: ...A/h (Amp./ora)

3.3.2.4. Ubicazione:

3.4. Altri motori o propulsori o loro combinazioni (particolari relativi alle parti di detti motori o propulsori):

3.5. Emissioni di CO_2/consumo di carburante (") (valori dichiarati dal costruttore):

3.5.1. Emissioni massiche di CO_2:

3.5.1.1. Emissioni massiche di CO_2 (ciclo urbano): ... g/km

3.5.1.2. Emissioni massiche di CO_2 (ciclo extraurbano): ... g/km

3.5.1.3. Emissioni massiche di CO_2 (ciclo misto): ...g/km

3.5.2. Consumo di carburante:

3.5.2.1. Consumo di carburante (ciclo urbano): ... l/100 km/m^3/100 km ([1])

3.5.2.2. Consumo di carburante (ciclo extraurbano): ... l/100 km/m^3/100 km ([1])

3.5.2.3. Consumo di carburante (ciclo misto): ... l/100 km/m^3/100 km ([1])

3.6. Temperature ammesse dal costruttore:

3.6.1. Sistema di raffreddamento:

3.6.1.1. Raffreddamento a liquido:

Temperatura massima all'uscita: ... K

3.6.1.2. Raffreddamento ad aria:

3.6.1.2.1. Punto di riferimento:

3.6.1.2.2. Temperatura massima al punto di riferimento: ... K

3.6.2. Temperatura massima all'uscita del refrigeratore intermedio: ... K

3.6.3. Temperatura massima dei gas di scarico nel punto della condotta o delle condotte di scarico adiacente alla flangia o alle flange esterne del collettore di scarico: ... K

3.6.4. Temperatura del carburante:

minima: ... K

massima: ... K

3.6.5. Temperatura del lubrificante:

minima: ... K

massima: ...K

3.7 Dispositivi azionati dal motore:

Valore massimo ammissibile di potenza assorbita dai dispositivi azionati dal motore, come specificato e alle condizioni di funzionamento di cui all'allegato I, punto 5.1.1, della direttiva 80/1269/CEE, per ciascuno dei regimi del motore definiti all'allegato III, punto 4.1, della direttiva 88/77/CEE

3.7.1. Minimo: ... kW

3.7.2. Intermedio: ... kW

3.7.3. Nominale: ... kW

3.8. Sistema di lubrificazione:

3.8.1. Descrizione del sistema:

3.8.1.1. Ubicazione del serbatoio del lubrificante:

3.8.1.2. Sistema di alimentazione (pompa, iniezione all'aspirazione, miscelazione con carburante, ecc.) ([1]):

3.8.2. Pompa di lubrificazione:

3.8.2.1. Marca o marche:

3.8.2.2. Tipo o tipi:

3.8.3. Miscela con carburante:

3.8.3.1. Percentuale:

3.8.4. Refrigeratore dell'olio: si/no ([1])

3.8.4.1. Disegno(i):

oppure

3.8.4.1.1. Marca o marche:

3.8.4.1.2. Tipo o tipi:

3.9. MOTORI A GAS (nel caso di sistemi con una diversa configurazione, fornire le informazioni equivalenti)

3.9.1. Carburante: GPL/GN-H/GN-L/GN-HL ([1])

3.9.2. Regolatore(i) di pressione o vaporizzatore/regolatore(i) di pressione ([1]):

3.9.2.1. Marca o marche:

3.9.2.2. Tipo o tipi:

3.9.2.3. Numero di stadi di riduzione della pressione:

3.9.2.4. Pressione allo stadio finale:

minima: ... kPa

massima: ... kPa

3.9.2.5. Numero di punti principali di regolazione:

3.9.2.6. Numero di punti di regolazione del minimo:

3.9.2.7. Numero di omologazione CE conformemente alla direttiva .../.../CE:

3.9.3. Sistema di alimentazione: unità di miscelazione/iniezione di gas/iniezione di liquido/iniezione diretta ([1])

3.9.3.1. Regolazione del titolo della miscela:

3.9.3.2. Descrizione del sistema e/o diagramma e schemi:

3.9.3.3. Numero di omologazione CE conformemente alla direttiva .../.../CE:

3.9.4. Unità di miscelazione:

3.9.4.1. Numero:

3.9.4.2. Marca o marche:

3.9.4.3. Tipo o tipi:

3.9.4.4. Posizione:

3.9.4.5. Possibilità di regolazione:

3.9.4.6. Numero di omologazione CE conformemente alla direttiva .../.../CE:

3.9.5. Iniezione nel collettore d'ammissione:

3.9.5.1. Iniezione: a punto singolo/multiplo (1)

3.9.5.2. Iniezione: continua/simultanea/sequenziale (1)

3.9.5.3. Dispositivo di iniezione:

3.9.5.3.1. Marca o marche:

3.9.5.3.2. Tipo o tipi:

3.9.5.3.3. Possibilità di regolazione:

3.9.5.3.4. Numero di omologazione CE conformemente alla direttiva .../.../CE:

3.9.5.4. Pompa di alimentazione (se del caso):

3.9.5.4.1. Marca o marche:

3.9.5.4.2. Tipo o tipi:

3.9.5.4.3. Numero di omologazione CE conformemente alla direttiva .../.../CE:

3.9.5.5. Iniettore(i):

3.9.5.5.1. Marca o marche:

3.9.5.5.2. Tipo o tipi:

3.9.5.5.3. Numero di omologazione CE conformemente alla direttiva .../.../CE:

3.9.6. Iniezione diretta:

3.9.6.1. Pompa di iniezione/regolatore di pressione (1):

3.9.6.1.1. Marca o marche:

3.9.6.1.2. Tipo o tipi:

3.9.6.1.3. Fasatura dell'iniezione:

3.9.6.1.4. Numero di omologazione CE conformemente alla direttiva .../.../CE:

3.9.6.2. Iniettore(i):

3.9.6.2.1. Marca o marche:

3.9.6.2.2. Tipo o tipi:

3.9.6.2.3. Pressione di apertura oppure curva caratteristica (2):

3.9.6.2.4. Numero di omologazione CE conformemente alla direttiva .../.../CE:

3.9.7. Unità di comando elettronico:

3.9.7.1. Marca o marche:

3.9.7.2. Tipo o tipi:

3.9.7.3. Possibilità di regolazione:

3.9.8. Dispositivo specifico a GN:

3.9.8.1. Variante 1 (solo nel caso di omologazioni di motori per più composizioni di carburanti specifici):

3.9.8.1.1. Composizione del carburante:

metano (CH_4): base: ... % mole min. ...% mole max... % mole

etano (C_2H_6): base: ... % mole min. ... % mole max. ... % mole

propano (C_3H_8): base: ... % mole min. ... % mole max. ... % mole

butano (C_4H_{10}): base: ... % mole min. ... % mole max. ... % mole

C_5/C_5+: base: ... % mole min. ... % mole max. ... % mole

ossigeno (O_2): base: ... % mole min. ... % mole max. ... % mole

gas inerte (N_2, He, ecc.): base: ... % mole min. ... % mole max. ... % mole

3.9.8.1.2. Iniettore(i):

3.9.8.1.2.1. Marca o marche:

3.9.8.1.2.2. Tipo o tipi:

3.9.8.1.3. Altro (se del caso):

3.9.8.1.4. Temperatura del carburante:

minima: ... K

massima: ... K

allo stadio finale del regolatore di pressione per i motori a gas

3.9.8.1.5. Pressione del carburante:

minima: ... kPa

massima: ... kPa

allo stadio finale del regolatore di pressione per i soli motori a GN

3.9.8.2. Variante 2 (solo nel caso di omologazioni per più composizioni di carburanti specifici):

4. TRASMISSIONE (*)

4.1. Disegno della trasmissione:

4.2. Tipo di trasmissione (meccanica, idraulica, elettrica, ecc.):

4.2.1. Breve descrizione degli eventuali componenti elettrici/elettronici:

4.3. Momento d'inerzia del volano motore:

4.3.1. Momento d'inerzia supplementare in folle:

4.4. Frizione (tipo):

4.4.1 Conversione della coppia massima:

4.5. Cambio:

4.5.1. Tipo (manuale/automatico/continuo) ([1]):

4.5.2. Posizione rispetto al motore:

4.5.3. Sistema di comando:

4.6. Rapporti di trasmissione

Marcia	Rapporti del cambio (rapporti tra il numero di giri dell'albero motore e quelli dell'albero secondario del cambio)	Rapporto(i) finale(i) di trasmissione (rapporto tra il numero di giri dell'albero secondario del cambio e quelli della ruota motrice)	Rapporti totali di trasmissione
Massimo per cambio continuo			
1			
2			
3			
...			
Minimo per cambio continuo			
Retromarcia			

4.7. Velocità massima del veicolo (in km/h) (**):

4.8. Tachimetro (nel caso di un tachigrafo, indicare soltanto il marchio di omologazione):

4.8.1. Metodo di funzionamento e descrizione del meccanismo di comando:

4.8.2. Costante dello strumento:

4.8.3. Tolleranza del meccanismo di misura (conformemente al punto 2.1.3 dell'allegato II della direttiva 75/443/CEE):

4.8.4. Rapporto totale di trasmissione (conformemente al punto 2.1.2 dell'allegato II della direttiva 75/443/CEE o dati equivalenti):

4.8.5. Disegno della scala del tachimetro o di altre forme di indicazione:

4.9. Bloccaggio del differenziale: sì/no/facoltativo ([1])

5. ASSI

5.1. Descrizione di ciascun asse:

5.2. Marca:

5.3. Tipo:

5.4. Posizione dell'asse o degli assi sollevabili:

5.5. Posizione dell'asse o degli assi scaricabili:

6. SOSPENSIONE

6.1 Disegno degli organi di sospensione:

6.2. Tipo e modello della sospensione di ciascun asse o gruppo di assi o ruota:

6.2.1. Regolazione del livello: sì/no/facoltativo ([1])

6.2.2. Breve descrizione degli eventuali componenti elettrici/elettronici:

6.2.3. Sospensione pneumatica per l'asse o gli assi motore: sì/no ([1])

6.2.3.1. Sospensione dell'asse motore equivalente alla sospensione pneumatica: sì/no ([1])

6.2.3.2. Frequenza e smorzamento dell'oscillazione della massa sospesa:

6.3. Caratteristiche degli elementi elastici della sospensione (modello, caratteristiche dei materiali e dimensioni):

6.4. Stabilizzatori: sì/no/facoltativo ([1])

6.5. Ammortizzatori: sì/no/facoltativo ([1])

6.6. Pneumatici e ruote:

6.6.1. Combinazione(i) pneumatico/ruota (per gli pneumatici, indicare la designazione delle dimensioni, l'indice di capacità di carico minimo, il simbolo della categoria di velocità minima; per gli pneumatici della categoria Z, destinati ad essere montati su veicoli la cui velocità massima supera i 300 km/h, sono fornite informazioni equivalenti; per le ruote, indicare le dimensioni del cerchione e della campanatura)

6.6.1.1. Assi:

6.6.1.1.1. Asse 1:

6.6.1.1.2. Asse 2:

ecc.

6.6.1.2. Ruota di scorta (se presente):

6.6.2. Limiti superiore e inferiore dei raggi di rotolamento:

6.6.2.1. Asse 1:

6.6.2.2. Asse 2:

ecc.

6.6.3. Pressione(i) degli pneumatici raccomandata dal costruttore del veicolo: ... kPa

6.6.4. Combinazione catena/pneumatico/ruota sull'asse anteriore e/o posteriore adatta al tipo di veicolo, raccomandata dal costruttore:

6.6.5. Breve descrizione dell'eventuale unità di scorta per uso provvisorio:

7. DISPOSITIVO DI STERZO

7.1. Schema dell'asse o degli assi sterzanti indicante la geometria dello sterzo:

7.2. Trasmissione e comando:

7.2.1. Tipo di trasmissione dello sterzo (se del caso, precisare posteriore o anteriore):

7.2.2. Trasmissione alle ruote (compresi i sistemi diversi da quelli meccanici; se del caso, precisare posteriore o anteriore):

7.2.2.1. Breve descrizione degli eventuali componenti elettrici/elettronici:

7.2.3. Tipo degli eventuali servocomandi:

7.2.3.1. Modo e schema di funzionamento, marca o marche e tipo o tipi:

7.2.4. Schema complessivo del meccanismo di sterzo, con indicazione della posizione nel veicolo dei vari dispositivi che influenzano il comportamento dello sterzo:

7.2.5. Schema o schemi del comando(i) dello sterzo:

7.2.6. Modo e corsa di regolazione, se disponibile, del comando dello sterzo:

7.3. Angolo massimo di sterzata delle ruote:

7.3.1. A destra: ... gradi; ... numero di giri del volante (o dati equivalenti):

7.3.2. A sinistra: ... gradi; ... numero di giri del volante (o dati equivalenti):

8. FRENI

Devono essere forniti i seguenti dati, compresi, se del caso, i mezzi di identificazione:

8.1. Tipo e caratteristiche dei freni (conformemente all'allegato I, punto 1.6. della direttiva 71/320/CEE) con disegno (ad esempio: tamburi o dischi, ruote frenate, trasmissione alle ruote frenate, marca e tipo delle ganasce/pastiglie e/o guarnizioni, superfici efficaci di frenatura, raggio dei tamburi, ganasce o dischi, massa dei tamburi, dispositivi di regolazione, parti interessate dell'asse o degli assi e della sospensione):

8.2. Curva di funzionamento, descrizione e/o disegno dei seguenti sistemi di frenatura (conformemente all'allegato I, punto 1.2, della direttiva 71/320/CEE) con, ad esempio, la trasmissione e il comando (costruzione, regolazione, rapporti di leva, accessibilità del comando e sua posizione, comandi dei nottolini di arresto nel caso di trasmissione meccanica, caratteristiche degli elementi principali della trasmissione, cilindri e pistoni di comando, cilindri dei freni o componenti equivalenti nel caso di sistemi elettrici di frenatura):

8.2.1. Sistema di frenatura di servizio:

8.2.2. Sistema di frenatura di soccorso:

8.2.3. Sistema di frenatura di stazionamento:

8.2.4. Eventuali sistemi supplementari di frenatura:

8.2.5. Sistema di frenatura d'emergenza in caso di distacco accidentale del rimorchio:

8.3. Comando e trasmissione dei sistemi di frenatura del rimorchio sui veicoli predisposti per il traino di un rimorchio:

8.4. Il veicolo è predisposto per il traino di un rimorchio dotato di freni di servizio elettrici/pneumatici/idraulici [1]: sì/no [1]

8.5. Sistema antibloccaggio: sì/no/facoltativo [1]

8.5.1. Per i veicoli muniti di sistemi antibloccaggio, descrizione del funzionamento del sistema (compresi gli elementi elettronici), curva di bloccaggio elettrico e schema del circuito idraulico o pneumatico:

8.6. Calcoli e curve conformemente al punto 1.1.4.2 dell'allegato II della direttiva 71/320/CEE (o, se applicabile, all'appendice dell'allegato XI):

8.7. Descrizione e/o disegno del sistema di alimentazione di energia (da indicare anche nel caso dei sistemi di frenatura servoassistiti):

8.7.1. Per i sistemi di frenatura ad aria compressa, pressione di esercizio p2 nei serbatoio(i) di pressione:

8.7.2. Per i sistemi di frenatura a depressione, livello iniziale di energia nei serbatoi:

8.8. Calcolo del sistema di frenatura: determinazione del rapporto tra le forze totali di frenatura applicate alla circonferenza delle ruote e la forza esercitata sul comando:

8.9. Breve descrizione dei sistemi di frenatura (conformemente al punto 1.6 dell'addendum dell'appendice 1 dell'allegato IX della direttiva 71/320/CEE):

8.10. Se viene richiesta l'esenzione dalle prove di tipo I e/o di tipo II o di tipo III, indicare il numero del verbale conformemente all'appendice 2 dell'allegato VII della direttiva 71/320/CEE:

8.11. Descrizione dettagliata del tipo o dei tipi di sistemi ausiliari di frenatura (di rallentamento):

9. CARROZZERIA

9.1. Tipo di carrozzeria:

9.2. Materiali e modalità di costruzione:

9.3. Porte di accesso, serrature e cerniere:

9.3.1. Configurazione e numero delle porte:

9.3.1.1. Dimensioni, senso ed angolo massimo di apertura delle porte:

9.3.2. Disegno delle serrature e delle cerniere e loro posizione sulle porte:

9.3.3. Descrizione tecnica delle serrature e delle cerniere:

9.3.4. Caratteristiche (comprese le dimensioni) degli accessi, dei gradini e delle maniglie necessarie, ove applicabile:

9.4. Campo di visibilità (direttiva 77/649/CEE):

9.4.1. Dati sufficientemente dettagliati che permettano di identificare rapidamente i punti principali di riferimento e di verificare la posizione di ciascuno di essi rispetto agli altri ed al punto R:

9.4.2. Disegno(i) o fotografia(e) che illustrano la posizione degli elementi compresi nel campo di visibilità di 180° verso l'avanti:

9.5. Parabrezza ed altre vetrature:

9.5.1. Parabrezza:

9.5.1.1. Materiali impiegati:

9.5.1.2. Metodo di montaggio:

9.5.1.3. Angolo di inclinazione:

9.5.1.4. Numero(i) di omologazione CE:

9.5.1.5. Accessori del parabrezza e posizione in cui sono montati, con breve descrizione dei componenti elettrici/elettronici:

9.5.2. Altri finestrini:

9.5.2.1. Materiali impiegati:

9.5.2.2. Numero(i) di omologazione CE:

9.5.2.3. Breve descrizione degli eventuali componenti elettrici/elettronici del meccanismo di apertura dei finestrini:

9.5.3 Vetratura del tetto apribile:

9.5.3.1 Materiali impiegati:

9.5.3.2. Numero(i) di omologazione CE:

9.5.4. Altre vetrature:

9.5.4.1. Materiali impiegati:

9.5.4.2. Numero(i) di omologazione CE:

9.6. Tergicristallo del parabrezza:

9.6.1. Descrizione tecnica dettagliata (con fotografie o disegni):

9.7. Lavacristallo del parabrezza:

9.7.1. Descrizione tecnica dettagliata (con fotografie o disegni) oppure, se omologato come entità tecnica, numero di omologazione CE:

9.8. Dispositivi di sbrinamento e disappannamento:

9.8.1. Descrizione tecnica dettagliata (con fotografie o disegni):

9.8.2. Consumo elettrico massimo: ... kW

9.9. Dispositivi per la visione indiretta:

9.9.1. Specchi (dichiarare per ogni singolo specchio):

9.9.1.1. Marca:

9.9.1.2. Marchio di omologazione CE:

9.9.1.3. Variante:

9.9.1.4. Disegno/i che consenta/no l'identificazione dello specchio e ne indichi/no la posizione rispetto alla struttura del veicolo:

9.9.1.5. Dettagli del sistema di fissaggio compresa la parte della struttura del veicolo cui è fissato:

9.9.1.6. Dispositivi opzionali che possono influire sul campo di visibilità posteriore:

9.9.1.7. Breve descrizione dei componenti elettronici (se esistono) del sistema di regolazione:

9.9.2. Dispositivi per la visione indiretta diversi dagli specchi:

9.9.2.1. Tipo e caratteristiche (quali descrizione completa del dispositivo):

9.9.2.1.1. Per i dispositivi a telecamera e monitor: distanza di rilevamento (mm), contrasto, campo di luminanza, correzione dell'abbagliamento, tipo di visualizzatore (bianco e nero/colori), frequenza di ripetizione dell'immagine, campo di luminanza del monitor:

9.9.2.1.2. Disegni sufficientemente particolareggiati che permettono di identificare il dispositivo comprese le istruzioni di montaggio; sui disegni deve essere indicata la posizione del marchio di omologazione CE:

9.10. Finiture interne:

9.10.1. Protezione interna degli occupanti (direttiva 74/60/CEE):

9.10.1.1. Disegni o fotografie illustranti la posizione delle sezioni o viste allegate:

9.10.1.2. Fotografia o disegno illustrante la linea di riferimento, compresa la superficie esclusa (allegato I, punto 2.3.1. della direttiva 74/60/CEE):

9.10.1.3. Fotografie, disegni e/o spaccato delle finiture interne illustranti le parti interne dell'abitacolo e i materiali impiegati (ad eccezione dei retrovisori interni), la disposizione dei comandi, il tetto e il tetto scorrevole, lo schienale, i sedili e la parte posteriore dei sedili (allegato I, punto 3.2, della direttiva 74/60/CEE):

9.10.2. Disposizione e identificazione dei comandi, spie e indicatori:

9.10.2.1. Fotografie e/o disegni della disposizione dei simboli, dei comandi, delle spie e degli indicatori:

9.10.2.2. Fotografie e/o disegni di identificazione di comandi, spie e indicatori e delle parti del veicolo di cui alla direttiva 78/316/CEE, ove pertinenti:

9.10.2.3. Tabella riassuntiva:

Il veicolo è munito dei seguenti comandi, spie e indicatori, conformemente agli allegati II e III della direttiva 78/316/CEE:

Comandi, spie e indicatori la cui identificazione, se esistono, è obbligatoria e simboli da utilizzare a tale scopo

Simbolo n.	Dispositivo	Comando/indicatore (1)	Identificato dal simbolo (1)	Posizione (2)	Spia	Identificato dal simbolo (1)	Posizione (2)
1	Interruttore generale di illuminazione	OK (10)					
2	Proiettori abbaglianti						
3	Proiettori anabbaglianti						
4	Luci di posizione (laterali)						
5	Proiettori fendinebbia (anteriori)						
6	Luce per nebbia (posteriore)						
7	Dispositivo di regolazione dei proiettori						
8	Luci di stazionamento						
9	Indicatori di direzione						
10	Segnalazione di emergenza						
11	Tergicristallo del parabrezza						
12	Lavacristallo del parabrezza						
13	Tergicristallo e lavacristallo						
14	Dispositivo tergifari						
15	Dispositivo di sbrinamento e disappannamento del parabrezza						
16	Dispositivo di sbrinamento e disappannamento lunotto posteriore						
17	Ventilatore						
18	Dispositivo di preriscaldamento (diesel)						
19	Starter						
20	Freni difettosi						
21	Livello del carburante						
22	Carica della batteria						
23	Temperatura liquido di raffreddamento del motore						

(1) x = disponibile
- = non disponibile o non disponibile separatamente
o = facoltativo

(2) d = direttamente sul comando, sull'indicatore o sulla spia
c = in immediata prossimità

Comandi, spie e indicatori la cui identificazione, se esistono, non è obbligatoria, e simboli da utilizzare a tale scopo

Simbolo n.	Dispositivo	Comando/ indicatore (¹)	Identificato dal simbolo (¹)	Posizione (²)	Spia	identificato dal simbolo (¹)	Posizione (²)
1	Freno di stazionamento						
2	Tergicristallo lunotto posteriore						
3	Lavacristallo lunotto posteriore						
4	Tergicristallo e lavacristallo lunotto posteriore						
5	Tergicristallo a intermittenza						
6	Segnalatore acustico						
7	Cofano anteriore (motore)						
8	Cofano posteriore (vano bagagli)						
9	Cintura di sicurezza						
10	Pressione olio del motore						
11	Benzina senza piombo						
...							
...							
...							

(¹) x = disponibile
– = non disponibile o non disponibile separatamente
o = facoltativo
(²) d = direttamente sul comando, sull'indicatore o sulla spia
c = in immediata prossimità

9.10.3. Sedili:

9.10.3.1. Numero:

9.10.3.2. Posizione e disposizione:

9.10.3.2.1. Numero di posti a sedere:

9.10.3.2.2. Posti a sedere da utilizzare soltanto a veicolo fermo:

9.10.3.3. Massa:

9.10.3.4. Caratteristiche: per i sedili non omologati come componenti, descrizione e disegni:

9.10.3.4.1. dei sedili e loro ancoraggi:

9.10.3.4.2. del sistema di regolazione:

9.10.3.4.3. dei sistemi di spostamento e di bloccaggio:

9.10.3.4.4. degli ancoraggi delle cinture di sicurezza (se incorporati nella struttura del sedile):

9.10.3.4.5. delle parti del veicolo utilizzate come ancoraggi:

9.10.3.5. Coordinate o schema del punto R (*):

9.10.3.5.1. Sedile del conducente:

9.10.3.5.2. Tutti gli altri posti a sedere:

9.10.3.6. Inclinazione prevista dello schienale:

9.10.3.6.1. Sedile del conducente:

9.10.3.6.2. Tutti gli altri posti a sedere:

9.10.3.7. Corsa di regolazione del sedile:

9.10.3.7.1. Sedile del conducente:

9.10.3.7.2. Tutti gli altri posti a sedere:

9.10.4. Poggiatesta:

9.10.4.1. Tipo o tipi di poggiatesta: integrato/amovibile/separato ([1])

9.10.4.2. Numero(i) di omologazione CE, se disponibile:

9.10.4.3. Poggiatesta non ancora omologati:

9.10.4.3.1. Descrizione dettagliata del poggiatesta, indicante in particolare la natura del materiale o dei materiali di imbottitura ed eventualmente la posizione e le specificazioni dei supporti e degli elementi di ancoraggio al tipo o ai tipi di sedile per cui è richiesta l'omologazione:

9.10.4.3.2. Poggiatesta «separati»:

9.10.4.3.2.1. Descrizione dettagliata della zona della struttura sulla quale deve essere montato il poggiatesta:

9.10.4.3.2.2. Disegni quotati delle parti caratteristiche della struttura e del poggiatesta:

9.10.5. Sistema di riscaldamento dell'abitacolo:

9.10.5.1. Breve descrizione del tipo di veicolo per quanto riguarda il sistema di riscaldamento se questo utilizza il calore del fluido di raffreddamento del motore:

9.10.5.2. Descrizione dettagliata del tipo di veicolo per quanto riguarda il sistema di riscaldamento se questo utilizza come sorgente di calore i gas di scarico o l'aria di raffreddamento del motore, comprendente:

9.10.5.2.1. Schema del sistema di riscaldamento illustrante la sua posizione nel veicolo:

9.10.5.2.2. Schema dello scambiatore di calore per i sistemi che utilizzano i gas di scarico a fini di riscaldamento o schema delle parti in cui avviene lo scambio di calore (per i sistemi di riscaldamento che utilizzano l'aria di raffreddamento del motore):

9.10.5.2.3. Sezione dello scambiatore di calore o delle parti nelle quali avviene lo scambio di calore, con indicazione dello spessore di parete, dei materiali impiegati e delle caratteristiche superficiali:

9.10.5.2.4. Specificazioni relative ad eventuali altri elementi importanti del sistema di riscaldamento, ad esempio la ventola, con le rispettive caratteristiche di costruzione ed i dati tecnici:

9.10.5.3. Breve descrizione del tipo di veicolo per quanto riguarda il sistema di riscaldamento a combustione e il controllo automatico:

9.10.5.3.1. Disegno del dispositivo di riscaldamento a combustione, del sistema per l'ingresso dell'aria, del sistema di scarico, del serbatoio di carburante, del sistema di alimentazione del carburante (comprese le valvole) e delle connessioni elettriche in modo da indicarne le posizioni nel veicolo:

9.10.5.4. Consumo elettrico massimo: ... kW

9.10.6. Componenti che influiscono sul comportamento del meccanismo di sterzo in caso di urto (direttiva 74/297/CEE):

9.10.6.1. Descrizione dettagliata, comprendente fotografie o disegni del tipo di veicolo per quanto concerne la struttura, le dimensioni, la forma e i materiali della parte del veicolo situata anteriormente al comando dello sterzo, compresi gli elementi destinati ad assorbire l'energia in caso di urto contro il comando dello sterzo:

9.10.6.2. Fotografie e/o disegni degli elementi del veicolo diversi da quelli descritti al punto 9.10.6.1 che, secondo il costruttore in accordo con il servizio tecnico, influiscono sul comportamento del meccanismo di sterzo in caso di urto:

9.10.7. Comportamento alla combustione dei materiali utilizzati per l'allestimento interno di talune categorie di veicoli a motore (direttiva 95/28/CE):

9.10.7.1. Materiale(i) impiegato(i) per il rivestimento interno del tetto:

9.10.7.1.1. Numero(i) di omologazione CE di componente, se disponibile:

9.10.7.1.2. Materiale non omologato:

9.10.7.1.2.1. Materiale(i) di base/designazione: ... / ...

9.10.7.1.2.2. Materiale(i) composito/semplice ([1]), numero di strati ([1]):

9.10.7.1.2.3. Tipo di rivestimento ([1]):

9.10.7.1.2.4. Spessore massimo/minimo: ... / ... mm

9.10.7.2. Materiale(i) impiegato(i) per la parete posteriore e le pareti laterali:

9.10.7.2.1. Numero(i) di omologazione CE, se disponibile:

9.10.7.2.2. Materiale non omologato:

9.10.7.2.2.1. Materiale(i) di base/designazione: ... / ...

9.10.7.2.2.2. Materiale(i) composito/semplice ([1]), numero di strati ([1]):

9.10.7.2.2.3. Tipo di rivestimento ([1]):

9.10.7.2.2.4. Spessore massimo/minimo: ... / ... mm

9.10.7.3. Materiale(i) impiegato(i) per il pavimento:

9.10.7.3.1. Numero(i) di omologazione CE di componente, se disponibile:

9.10.7.3.2. Materiale non omologato:

9.10.7.3.2.1. Materiale(i) di base/designazione: ... / ...

9.10.7.3.2.2. Materiale(i) composito/semplice ([1]), numero di strati ([1]):

9.10.7.3.2.3. Tipo di rivestimento ([1]):

9.10.7.3.2.4. Spessore massimo/minimo: ... / ... mm

9.10.7.4. Materiale(i) impiegato(i) per l'imbottitura dei sedili:

9.10.7.4.1. Numero(i) di omologazione CE di componente, se disponibile:

9.10.7.4.2. Materiale non omologato:

9.10.7.4.2.1. Materiale(i) di base/designazione: ... / ...

9.10.7.4.2.2. Materiale(i) composito/semplice ([1]), numero di strati ([1]):

9.10.7.4.2.3. Tipo di rivestimento ([1]):

9.10.7.4.2.4. Spessore massimo/minimo: ... / ... mm

9.10.7.5. Materiale(i) impiegato(i) per le condotte di riscaldamento e di ventilazione:

9.10.7.5.1. Numero(i) di omologazione CE di componente, se disponibile:

9.10.7.5.2. Materiale non omologato:

9.10.7.5.2.1. Materiale(i) di base/designazione: .../...

9.10.7.5.2.2. Materiale(i) composito/semplice ([1]), numero di strati ([1]):

9.10.7.5.2.3. Tipo di rivestimento ([1]):

9.10.7.5.2.4. Spessore massimo/minimo: .../... mm

9.10.7.6. Materiale(i) impiegato(i) per i portabagagli:

9.10.7.6.1. Numero(i) di omologazione CE di componente, se disponibile:

9.10.7.6.2. Materiale non omologato:

9.10.7.6.2.1. Materiale(i) di base/designazione: ... / ...

9.10.7.6.2.2. Materiale(i) composito/semplice ([1]), numero di strati ([1]):

9.10.7.6.2.3. Tipo di rivestimento ([1]):

9.10.7.6.2.4. Spessore massimo/minimo: ... / ... mm

9.10.7.7. Materiale(i) impiegato(i) per altri scopi:

9.10.7.7.1. Scopi previsti:

9.10.7.7.2. Numero(i) di omologazione CE di componente, se disponibile:

9.10.7.7.3. Materiale non omologato:

9.10.7.7.3.1. Materiale(i) di base/designazione: ... / ...

9.10.7.7.3.2. Materiale(i) composito/semplice ([1]), numero di strati ([1]):

9.10.7.7.3.3. Tipo di rivestimento ([1]):

9.10.7.7.3.4. Spessore massimo/minimo: ... /... mm

9.10.7.8. Componenti omologati come dispositivi completi (sedili, divisori, portabagagli):

9.10.7.8.1. Numero(i) di omologazione CE di componente:

9.10.7.8.2. Dispositivo completo: sedile, divisorio, portabagagli, ecc. ([1])

9.11. Sporgenze esterne (direttiva 74/483/CEE e direttiva 92/114/CEE)

9.11.1. Disposizione generale (disegni o fotografie) indicante la posizione delle sezioni e viste allegate:

9.11.2. Disegni e/o fotografie, a titolo di esempio e se opportuni, di montanti delle porte e dei finestrini, griglie di presa d'aria, calandra, tergicristalli, gocciolatori, maniglie, guide di scorrimento, deflettori laterali, cerniere e serrature delle porte, ganci e occhioni di traino, motivi ornamentali, stemmi, emblemi e rientranze, nonché di qualsiasi altra sporgenza esterna o parte della superficie esterna che può essere considerata essenziale (ad esempio: dispositivi di illuminazione). Se le parti sopraelencate non sono essenziali, possono essere sostituite, a fini di documentazione, da fotografie corredate se necessario dalle dimensioni e/o una descrizione:

9.11.3. Disegni delle parti della superficie esterna conformemente all'allegato I, punto 6.9.1, della direttiva 74/483/CEE:

9.11.4. Disegno dei paraurti:

9.11.5. Disegno della linea del pianale:

9.12. Cinture di sicurezza e/o altri dispositivi di ritenuta:

9.12.1. Numero e posizione delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta, nonché dei sedili sui quali possono essere utilizzati:

(S = lato sinistro, D = lato destro, C = centrale)

		Marchio completo di omologazione CE	Eventuale variante	Dispositivo di regolazione della cintura in altezza (indicare sì/no/facoltativo)
Prima fila di sedili	S			
	C			
	D			
Seconda fila di sedili (¹)	S			
	C			
	D			

(¹) La tabella può essere continuata nel caso di veicoli dotati di più di due file di sedili oppure se una stessa fila contiene più di tre sedili.

9.12.2. Genere e posizione dei sistemi supplementari di ritenuta (indicare sì/no/facoltativo):

(S = lato sinistro, D = lato destro, C = centrale)

		Airbag anteriore	Airbag laterale	Pretensionatore
Prima fila di sedili	S			
	C			
	D			
Seconda fila di sedili (¹)	S			
	C			
	D			

(¹) La tabella può essere continuata nel caso di veicoli dotati di più di due file di sedili oppure se una stessa fila contiene più di tre sedili.

9.12.3. Numero e posizione degli ancoraggi delle cinture di sicurezza e dimostrazione della loro conformità alla direttiva 76/115/CEE (cioè numero di omologazione CE o verbale di prova):

9.12.4. Breve descrizione degli eventuali componenti elettrici/elettronici:

9.13. Ancoraggi delle cinture di sicurezza:

9.13.1. Fotografie e/o disegni della carrozzeria con la posizione e le dimensioni degli ancoraggi reali ed effettivi, inclusi i punti R:

9.13.2. Disegni degli ancoraggi delle cinture di sicurezza e delle parti della struttura del veicolo su cui sono fissati (con indicazione del materiale):

9.13.3. Designazione dei tipi (**) di cinture di sicurezza autorizzati per gli ancoraggi di cui è munito il veicolo:

			Posizione dell'ancoraggio	
			Struttura del veicolo	Struttura del sedile
Prima fila di sedili				
Sedile di destra	Ancoraggi inferiori	esterni		
		interni		
	Ancoraggio superiore			
Sedile centrale	Ancoraggi inferiori	destra		
		sinistra		
	Ancoraggio superiore			
Sedile di sinistra	Ancoraggi inferiori	esterni		
		interni		
	Ancoraggio superiore			
Seconda fila di sedili (¹)				
Sedile di destra	Ancoraggi inferiori	esterni		
		interni		
	Ancoraggio superiore			
Sedile centrale	Ancoraggi inferiori	destra		
		sinistra		
	Ancoraggio superiore			
Sedile di sinistra	Ancoraggi inferiori	esterni		
		interni		
	Ancoraggio superiore			

(¹) La tabella può essere continuata nel caso di veicoli dotati di più di due file di sedili oppure se una stessa fila contiene più di tre sedili.

9.13.4. Descrizione di un tipo particolare di cintura di sicurezza in cui un ancoraggio è fissato nello schienale del sedile o incorpora un dispositivo per la dissipazione dell'energia:

9.14. Alloggiamento delle targhe posteriori di immatricolazione (indicare, se del caso, il campo di dimensioni utilizzando eventualmente dei disegni):

9.14.1. Altezza da terra del bordo superiore:

9.14.2. Altezza da terra del bordo inferiore:

9.14.3. Distanza tra la linea centrale della targa e il piano mediano longitudinale del veicolo:

9.14.4. Distanza dal bordo sinistro del veicolo:

9.14.5. Dimensioni (lunghezza x larghezza):

9.14.6. Inclinazione del piano rispetto alla verticale:

9.14.7. Angolo di visibilità nel piano orizzontale:

9.15. Protezione antincastro posteriore (direttiva 70/221/CEE):

9.15.0. Presenza: sì/no/incompleto (¹)

9.15.1. Disegno delle parti del veicolo concernenti il dispositivo di protezione antincastro posteriore, ovvero disegno del veicolo e/o del telaio con la posizione e il montaggio dell'asse più largo, disegno del montaggio e/o degli elementi di fissaggio della protezione antincastro posteriore. Se la protezione antincastro non è costituita da un dispositivo specifico, il disegno deve indicare chiaramente che sono rispettate le dimensioni prescritte:

9.15.2. Se si tratta di un dispositivo specifico, descrizione completa e/o disegno del dispositivo di protezione antincastro posteriore (compresi gli elementi di montaggio e di fissaggio), oppure numero di omologazione CE se il dispositivo è omologato come entità tecnica:

9.16. Parafanghi (direttiva 78/549/CEE):

9.16.1. Breve descrizione del tipo di veicolo per quanto riguarda i parafanghi:

9.16.2. Disegni dettagliati dei parafanghi e loro posizione sul veicolo, con indicazione delle dimensioni di cui all'allegato I, figura 1, della direttiva 78/549/CEE, tenendo conto delle combinazioni estreme pneumatico/ruota:

9.17. Targhette regolamentari (direttiva 76/114/CEE):

9.17.1. Fotografie e/o disegni della posizione delle targhette e delle iscrizioni regolamentari e del numero di identificazione del veicolo:

9.17.2. Fotografie e/o disegni della parte ufficiale delle targhette ed iscrizioni (esempio, corredato di dimensioni):

9.17.3. Fotografie e/o disegni del numero di identificazione del veicolo (esempio, corredato di dimensioni):

9.17.4. Dichiarazione del costruttore sulla conformità alle prescrizioni dell' allegato II, punto 1.1.1, della direttiva 76/114/CEE:

9.17.4.1. Precisare il significato dei caratteri utilizzati nella seconda parte, ed eventualmente nella terza parte, per conformarsi alle prescrizioni della sezione 5.3 della norma ISO 3779:1983:

9.17.4.2. Caratteri eventualmente utilizzati nella seconda parte per conformarsi alle prescrizioni della sezione 5.4 della norma ISO 3779:1983:

9.18. Soppressione perturbazioni radioelettriche:

9.18.1. Descrizione e disegni/fotografie delle forme e dei materiali della parte della carrozzeria che costituisce il vano motore e della parte dell'abitacolo più vicina a detto vano:

9.18.2. Disegni/fotografie della posizione degli elementi metallici alloggiati nel vano motore (ad esempio: dispositivi di riscaldamento, ruota di scorta, filtro dell'aria, meccanismo dello sterzo, ecc.):

9.18.3. Tabella e disegno dell'apparecchiatura per il controllo delle perturbazioni radioelettriche:

9.18.4. Indicazione del valore nominale delle resistenze in corrente continua e, per i cavi resistivi di accensione, della resistenza nominale al metro lineare:

9.19. Protezione laterale (direttiva 89/297/CEE):

9.19.0. Presenza: si/no/incompleto ([1])

9.19.1. Disegno delle parti del veicolo concernenti il dispositivo di protezione laterale, ovvero disegno del veicolo e/o del telaio con la posizione e il montaggio dello o degli assi, disegno del montaggio e/o degli elementi di fissaggio del dispositivo(i) di protezione laterale. Se la protezione laterale non è costituita da uno o più dispositivi specifici, il disegno deve indicare chiaramente che sono rispettate le dimensioni prescritte:

9.19.2. Se si tratta di uno o più dispositivi di protezione laterale, descrizione completa e/o disegno del dispositivo(i) (compresi gli elementi di montaggio e di fissaggio), oppure numero(i) di omologazione CE di componente:

9.20. Dispositivo antispruzzi (direttiva 91/226/CEE):

9.20.0. Presenza: si/no/incompleto ([1])

9.20.1 Breve descrizione del veicolo per quanto riguarda il dispositivo antispruzzi e i suoi elementi:

9.20.2. Disegni dettagliati del dispositivo antispruzzi e della sua posizione nel veicolo, con indicazione delle dimensioni di cui alle figure dell'allegato III della direttiva 91/226/CEE, tenendo conto delle combinazioni estreme pneumatico/ruota:

9.20.3. Numero(i) di omologazione CE del dispositivo o dei dispositivi eventuali antispruzzi:

9.21. Resistenza all'urto laterale (direttiva 96/27/CE):

9.21.1. Descrizione dettagliata, comprendente fotografie e/o disegni, del veicolo per quanto concerne la struttura, le dimensioni, la concezione e i materiali delle pareti laterali dell'abitacolo (esterno e interno), comprendente precisazioni sul sistema di protezione:

9.22. Protezione antincastro anteriore:

9.22.1. Disegni delle parti del veicolo concernenti la protezione antincastro anteriore, e cioè disegno del veicolo e/o del telaio con la posizione e il montaggio dell'asse anteriore più largo, disegno del montaggio e/o degli elementi di fissaggio della protezione antincastro anteriore. Se la protezione antincastro non è un dispositivo specifico, il disegno deve indicare chiaramente se sono rispettate le dimensioni prescritte:

9.22.2. Nel caso di un dispositivo specifico, descrizione completa e/o disegno del dispositivo di protezione antincastro anteriore (compresi gli elementi di montaggio e di fissaggio), oppure numero di omologazione CE in quanto entità tecnica:

9.23. Protezione dei pedoni:

9.23.1. È fornita una descrizione dettagliata del veicolo, comprendente fotografie e/o disegni, per quanto riguarda la struttura, le dimensioni, le linee di riferimento pertinenti e i materiali costitutivi della parte frontale del veicolo (interna ed esterna). La descrizione comprende precisazioni sui sistemi di protezione attiva installati:

10. DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE E DI SEGNALAZIONE LUMINOSA

10.1. Tabella di tutti i dispositivi: numero, marca, modello, marchio di omologazione CE, intensità massima dei proiettori abbaglianti, colore, spia:

10.2. Disegno della posizione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa:

10.3. Per ogni luce e catadiottro specificati nella direttiva 76/756/CEE, fornire le seguenti informazioni (per iscritto e/o schema):

10.3.1. Disegno illustrante l'estensione della superficie illuminante:

10.3.2. Metodo impiegato per definire la superficie apparente (punto 2.10 dei documenti di cui all'allegato II, punto 1, della direttiva 76/756/CEE):

10.3.3. Asse di riferimento e centro di riferimento:

10.3.4. Modo di funzionamento dei proiettori occultabili:

10.3.5. Eventuali disposizioni specifiche per il montaggio e il collegamento:

10.4. Proiettori anabbaglianti: orientamento normale, conformemente al punto 6.2.6.1 dei documenti di cui all'allegato II, punto 1, della direttiva 76/756/CEE:

10.4.1. Valore della regolazione iniziale:

10.4.2. Posizione dell'indicazione:

10.4.3.	Descrizione/disegno ([1]) e tipo di dispositivo di regolazione dei proiettori (ad esempio: automatico, manuale a scatti, a regolazione manuale continua):	applicabile soltanto ai veicoli muniti di dispositivo di regola zione dei proiettori
10.4.4.	Dispositivo di comando:	
10.4.5.	Segni di riferimento:	
10.4.6.	Segni assegnati alle condizioni di carico:	

10.5. Breve descrizione degli eventuali componenti elettrici/elettronici diversi dalle lampade:

11. COLLEGAMENTI TRA I VEICOLI TRATTORI E I RIMORCHI O SEMIRIMORCHI

11.1. Classe e tipo del dispositivo o dei dispositivi di aggancio installati o da installare:

11.2. Caratteristiche D, U, S e V del dispositivo o dei dispositivi di aggancio installati o caratteristiche minime D, U, S e V del dispositivo o dei dispositivi di aggancio da installare: ... da N

11.3. Istruzioni per il montaggio del tipo di aggancio al veicolo con fotografie o disegni dei punti di fissaggio sul veicolo forniti dal costruttore; informazioni supplementari se il tipo di aggancio è utilizzato soltanto per alcune varianti o versioni del tipo di veicolo:

11.4. Informazioni sul montaggio di supporti speciali di traino o piastre di montaggio:

11.5. Numero(i) di omologazione CE:

12. VARIE

12.1. Segnalatore(i) acustico(i):

12.1.1. Ubicazione, modo di fissaggio, installazione ed orientamento del(i) dispositivo(i), con le dimensioni:

12.1.2. Numero di dispositivi:

12.1.3. Numero(i) di omologazione CE:

12.1.4. Schema del circuito elettrico/pneumatico (¹):

12.1.5. Tensione o pressione nominale:

12.1.6. Disegno del supporto:

12.2. Dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato del veicolo:

12.2.1. Dispositivo di protezione:

12.2.1.1 Descrizione dettagliata del tipo di veicolo per quanto riguarda la disposizione e la concezione dei comando o dell'organo su cui agisce il dispositivo di protezione:

12.2.1.2. Disegni del dispositivo di protezione e del suo montaggio sul veicolo:

12.2.1.3. Descrizione tecnica del dispositivo:

12.2.1.4. Descrizione dettagliata delle combinazioni usate per la serratura:

12.2.1.5. Immobilizzatore del veicolo:

12.2.1.5.1. Numero di omologazione CE, se disponibile:

12.2.1.5.2. Immobilizzatori non ancora omologati:

12.2.1.5.2.1. Descrizione tecnica dettagliata dell'immobilizzatore del veicolo e delle misure prese per evitare di attivarlo inavvertitamente:

12.2.1.5.2.2. Sistema o sistemi sui quali agisce l'immobilizzatore del veicolo:

12.2.1.5.2.3. Numero di codici intercambiabili effettivi, se applicabile:

12.2.2. Sistema di allarme, se esiste:

12.2.2.1. Numero di omologazione CE, se disponibile:

12.2.2.2. Sistemi di allarme non ancora omologati:

12.2.2.2.1. Descrizione dettagliata del sistema di allarme e delle parti del veicolo in relazione con il sistema di allarme installato:

12.2.2.2.2. Elenco dei principali componenti che costituiscono il sistema di allarme:

12.2.3. Breve descrizione degli eventuali componenti elettrici/elettronici:

12.3. Dispositivo(i) di rimorchio:

12.3.1. Anteriore: gancio/occhione/altro ([1])

12.3.2. Posteriore: gancio/occhione/altro/nessuno ([1])

12.3.3. Disegno o fotografia del telaio o della parte della carrozzeria del veicolo, indicante la posizione, la costruzione ed il montaggio del dispositivo o dei dispositivi di rimorchio:

12.4. Descrizione dettagliata di qualsiasi dispositivo estraneo al motore destinato ad influire sul consumo di carburante (se non compreso in altre voci):

12.5. Descrizione dettagliata di qualsiasi dispositivo estraneo al motore destinato a ridurre il rumore (se non compreso in altre voci):

12.6. Limitatori di velocità (direttiva 92/24/CEE)

12.6.1. Costruttore(i):

12.6.2. Tipo o tipi:

12.6.3. Numero(i) di omologazione CE, se disponibile:

12.6.4. Velocità o gamma di velocità alle quali può essere regolato il limitatore: ... km/h

12.7. Eventuale tabella indicante l'installazione e l'impiego di trasmettitori di radiofrequenze sul veicolo:

Banda di frequenza (Hz)	Potenza massima di uscita (W)	Posizione dell'antenna sul veicolo, condizioni specifiche per l'installazione e/o l'impiego

Alla domanda di omologazione vanno, eventualmente, allegati i seguenti documenti:

Appendice 1

Un elenco con marca/marche e tipo/tipi di tutti i componenti elettrici/elettronici interessati dalla presente direttiva (cfr. punti 2.1.9 e 2.1.10 della direttiva 2004/104/CE), in precedenza non elencati.

Appendice 2

Uno schema o un disegno della disposizione generale dei componenti elettrici e/o elettronici (interessati dalla direttiva 2004/104/CE) e del cablaggio complessivo.

Appendice 3

Descrizione del veicolo scelto per rappresentare il tipo.

Tipo di carrozzeria:

Guida a destra o a sinistra:

Interasse:

Appendice 4

Il o i verbali di prova presentati dal costruttore o dai laboratori autorizzati/accreditati ai fini della compilazione della scheda di omologazione.

12.7.1. Veicolo equipaggiato con un'apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 24 GHz: SÌ/NO (cancellare la dicitura inutile)

12.7.2. Veicolo equipaggiato con un'apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 79 GHz: SÌ/NO (cancellare la dicitura inutile)

13. DISPOSIZIONI SPECIALI PER I VEICOLI DESTINATI AL TRASPORTO DI PERSONE, AVENTI PIÙ DI OTTO POSTI A SEDERE OLTRE AL SEDILE DEL CONDUCENTE

13.1. Classe del veicolo (classe I, classe II, classe III, classe A, classe B):

13.1.1. Numero di omologazione CE della carrozzeria omologata come entità tecnica: ...

13.1.2. Tipi di telaio su cui può essere installata la carrozzeria omologata CE [costruttore(i) e tipi di veicolo incompleto]:

13.2. Superficie disponibile per i passeggeri (m^2):

13.2.1. Totale (S_0):

13.2.2. Piano superiore (S_{0a}) (1):

13.2.3. Piano inferiore (S_{0b}) (1):

13.2.4. Per i passeggeri in piedi (S_1):

13.3. Numero di passeggeri (seduti e in piedi):

13.3.1. Totale (N):

13.3.2. Piano superiore (N_a) (1):

13.3.3. Piano inferiore (N_b) (1):

13.4. Numero di passeggeri seduti:

13.4.1. Totale (A):

13.4.2. Piano superiore (A_a) (1):

13.4.3. Piano inferiore (A_b) (1):

13.5. Numero di porte di accesso:

13.6. Numero di uscite di sicurezza (porte, finestrini, botole di evacuazione, scale di comunicazione interna e mezze scale):

13.6.1. Totale:

13.6.2. Piano superiore (1):

13.6.3. Piano inferiore (1):

13.7. Volume dei vani bagagli (m^3):

13.8. Superficie del tetto adibita al trasporto bagagli (m^2):

13.9. Dispositivi tecnici destinati ad agevolare l'accesso al veicolo (ad esempio rampa, pedana elevatrice, sistema di abbassamento), se il veicolo ne è munito:

13.10. Resistenza della sovrastruttura:

13.10.1. Numero di omologazione CE, se disponibile:

13.10.2. Sovrastrutture non ancora omologate:

13.10.2.1. Descrizione dettagliata della sovrastruttura del tipo di veicolo, con indicazione delle dimensioni, della configurazione, dei materiali e dei punti di fissaggio al telaio:

13.10.2.2. Disegni del veicolo o dei componenti dell'allestimento interno che influiscono sulla resistenza della sovrastruttura o sullo spazio residuo:

13.10.2.3. Posizione del baricentro del veicolo in ordine di marcia in senso longitudinale, trasversale e verticale:

13.10.2.4. Distanza massima tra le linee mediane dei sedili laterali:

13.11. Punti della direttiva [.../.../CE] da rispettare e dimostrare per questa unità tecnica:

14. DISPOSIZIONI SPECIALI PER I VEICOLI DESTINATI AL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE (direttiva 98/91/CE)

14.1. Equipaggiamento elettrico, conformemente alla direttiva 94/55/CE:

14.1.1. Protezione contro il surriscaldamento dei conduttori:

14.1.2. Tipo di disgiuntore:

14.1.3. Tipo e funzionamento dell'interruttore principale della batteria:

14.1.4. Descrizione e posizione della barriera di sicurezza del tachigrafo:

14.1.5. Descrizione dei circuiti alimentati in permanenza. Indicare la norma europea EN applicata:

14.1.6. Costruzione e protezione dell'impianto elettrico situato posteriormente alla cabina di guida:

14.2. Prevenzione dei rischi di incendio:

14.2.1. Tipo di materiale difficilmente infiammabile della cabina di guida:

14.2.2. Tipo di scudo termico posto dietro la cabina di guida (se applicabile):

14.2.3. Posizione e isolamento termico del motore:

14.2.4. Posizione e isolamento termico del sistema di scarico:

14.2.5. Tipo e concezione dell'isolamento termico del dispositivo rallentatore:

14.2.6. Tipo, concezione e posizione degli apparecchi di riscaldamento a combustione:

14.3. Eventuali requisiti speciali riguardanti la carrozzeria, conformemente alla direttiva 94/55/CE:

14.3.1. Descrizione delle misure destinate a soddisfare i requisiti relativi ai veicoli di tipo EX/II e EX/III:

14.3.2. Per i veicoli di tipo EX/III, resistenza al calore esterno:

Note

(*) Indicare qui i valori massimi e minimi di ogni variante.

(**) Per i simboli e i segni da utilizzare, cfr. l'allegato III, punti 1.1.3 e 1.1.4, della direttiva 77/541/CEE. Per le cinture del tipo «S», specificare la natura del tipo o dei tipi.

(***) Le informazioni relative ai componenti non vanno indicate qui se contenute nel relativo certificato di omologazione.

(+) I veicoli che possono essere alimentati sia con benzina, sia con carburante gassoso, ma nei quali il sistema a benzina è destinato a essere utilizzato solo in caso di emergenza o per l'avviamento e dispone di un serbatoio di capacità non superiore a 15 litri, sono considerati ai fini della prova veicoli funzionanti solo a carburante gassoso.

(++) Solo allo scopo della definizione dei veicoli fuoristrada.

(#) Disposto in modo tale da rendere chiaro il valore effettivo per ogni configurazione del tipo di veicolo.

(1) Cancellare la dicitura inutile (quando le risposte possibili sono più di una, non è necessario cancellare la dicitura).

(2) Specificare la tolleranza.

(a) Per ogni dispositivo omologato la descrizione può essere sostituita da un rinvio all'omologazione. Inoltre, la descrizione non è necessaria per gli elementi la cui costruzione risulta chiaramente dagli schemi o dai disegni allegati. Per ogni voce che richiede un corredo di fotografie o di disegni, devono essere indicati i numeri dei documenti allegati corrispondenti.

(b) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, di entità tecnica o di componente oggetto di questa scheda informativa, detti caratteri devono essere rappresentati nella documentazione dal simbolo «?» (ad esempio, ABC??123??).

(c) Classificazione in base alle definizioni date nell'allegato II, parte A.

(d) Se possibile, designazione secondo le euronorme, altrimenti indicare:

— la descrizione del materiale,

— il limite di snervamento,

— il carico di rottura,

— l'allungamento (in %),

— la durezza Brinell.

(e) Quando esiste una versione con cabina normale e una versione con cabina a cuccetta, indicare le dimensioni e le masse per entrambi i casi.

(f) Norma ISO 612:1978, termine n. 6.4.

(g) Norma ISO 612:1978, termine n. 6.19.2.

(h) Norma ISO 612:1978, termine n. 6.20.

(i) Norma ISO 612:1978, termine n. 6.5.

(j) Norma ISO 612:1978, termine n. 6.1 e, per veicoli diversi da quelli della categoria M_1, direttiva 97/27/CE, allegato I, punto 2.4.1.

(k) Norma ISO 612:1978, termine n. 6.2 e, per veicoli diversi da quelli della categoria M_1, direttiva 97/27/CE, allegato I, punto 2.4.2.

(l) Norma ISO 612:1978, termine n. 6.3 e, per veicoli diversi da quelli della categoria M_1, direttiva 97/27/CE, allegato I, punto 2.4.3.

([m]) Norma ISO 612:1978, termine n. 6.6.

([n]) Norma ISO 612:1978, termine n. 6.7.

([na]) Norma ISO 612:1978, termine n. 6.10.

([nb]) Norma ISO 612:1978, termine n. 6.11.

([nc]) Norma ISO 612:1978, termine n. 6.9.

([nd]) Norma ISO 612:1978, termine n. 6.18.1.

([o]) La massa del conducente, ed eventualmente quella dell'accompagnatore, è valutata a 75 kg (di cui 68 kg per la massa dell'occupante e 7 kg per la massa del bagaglio, conformemente alla norma ISO 2416:1992), il serbatoio del carburante è riempito al 90 % e gli altri sistemi contenenti liquidi (esclusi quelli delle acque usate) al 100 % della capacità indicata dal costruttore.

([p]) Per «sbalzo del dispositivo di aggancio» si intende la distanza orizzontale tra il punto di aggancio dei rimorchi ad asse centrale e la linea mediana dell'asse o degli assi posteriori.

([q]) Nel caso di motori e sistemi non convenzionali, il costruttore deve fornire dettagli equivalenti a quelli qui richiesti.

([r]) Questo valore deve essere arrotondato al decimo di millimetro più vicino.

([s]) Questo valore deve essere calcolato con $\pi = 3{,}1416$ ed arrotondato al cm^3 più vicino.

([t]) Determinata conformemente ai requisiti della direttiva 80/1269/CEE.

([u]) Determinata conformemente ai requisiti della direttiva 80/1268/CEE.

([v]) I dati richiesti devono essere forniti per tutte le varianti eventualmente previste.

([w]) È ammessa una tolleranza del 5 %.

([x]) Per «punto R» o «punto di riferimento del posto a sedere» si intende il punto di progetto definito dal costruttore del veicolo per ogni posto a sedere e indicato in relazione al sistema di riferimento tridimensionale, conformemente all'allegato III della direttiva 77/649/CEE.

([y]) Nel caso dei rimorchi o dei semirimorchi e dei veicoli agganciati ad un rimorchio o ad un semirimorchio, che esercitano un carico verticale significativo sul dispositivo di aggancio o sulla ralla, questo carico, diviso per il valore normalizzato di accelerazione della gravità, è compreso nella massa massima tecnicamente ammissibile.

([z]) Per «guida avanzata» si intende una configurazione nella quale oltre la metà della lunghezza del motore si trova dietro al punto più avanzato della base del parabrezza e il mozzo del volante si trova nel quarto anteriore della lunghezza del veicolo.

ALLEGATO II

Definizione delle categorie e dei tipi di veicoli

A. DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE DI VEICOLI

Le categorie di veicoli sono definite in base alla seguente classificazione: (nelle definizioni che seguono, dove si fa riferimento alla «massa massima», si intende la «massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile» di cui al punto 2.8 dell'allegato I)

1. Categoria M: Veicoli a motore progettati e costruiti per il trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote.

Categoria M_1: Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente.

Categoria M_2: Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t.

Categoria M_3: Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t.

I tipi di carrozzeria e i codici pertinenti dei veicoli della categoria M sono definiti nella parte C del presente allegato, rispettivamente al punto 1 (veicoli della categoria M_1) e al punto 2 (veicoli delle categorie M_2 e M_3), da utilizzare ai fini ivi indicati.

2. Categoria N: Veicoli a motore progettati e costruiti per il trasporto di merci ed aventi almeno quattro ruote.

Categoria N_1: Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t.

Categoria N_2: Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t.

Categoria N_3: Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t.

Nel caso di un veicolo destinato a trainare un semirimorchio o un rimorchio ad asse centrale, la massa da considerare ai fini della classificazione del veicolo è quella del veicolo trattore in ordine di marcia, cui va aggiunta la massa corrispondente al carico verticale statico massimo trasferito dal semirimorchio o dal rimorchio ad asse centrale al veicolo trattore e, se del caso, la massa massima del carico del veicolo trattore stesso.

I tipi di carrozzeria e i codici pertinenti dei veicoli della categoria N sono definiti al punto 3 della parte C del presente allegato, da utilizzare ai fini ivi indicati.

3. Categoria O: Rimorchi (compresi i semirimorchi).

Categoria O_1: Rimorchi con una massa massima non superiore a 0,75 t.

Categoria O_2: Rimorchi con una massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t.

Categoria O_3: Rimorchi con una massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t.

Categoria O_4: Rimorchi con una massa massima superiore a 10 t.

Nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, la massa massima da considerare ai fini della classificazione del rimorchio corrisponde al carico verticale statico e trasmesso al suolo dall'asse o dagli assi del semirimorchio o del rimorchio ad asse centrale agganciati, con carico massimo, al veicolo trattore.

I tipi di carrozzeria e i codici pertinenti dei veicoli della categoria O sono definiti al punto 4 della parte C del presente allegato, da utilizzare ai fini ivi indicati.

4. Veicoli fuoristrada (simbolo G)

4.1. I veicoli della categoria N_1 con una massa massima non superiore a 2 t e i veicoli della categoria M_1 sono considerati veicoli fuoristrada se sono muniti di:

— almeno un asse anteriore e almeno un asse posteriore progettati per essere simultaneamente motori, compresi i veicoli in cui può essere disinnestata la motricità di un asse.

— almeno un dispositivo di bloccaggio del differenziale o di almeno un meccanismo avente effetto analogo e se possono superare una pendenza del 30 % calcolata per un veicolo senza rimorchio.

Devono inoltre soddisfare almeno cinque dei sei requisiti seguenti:

— avere un angolo d'attacco di almeno 25°,

— avere un angolo di uscita di almeno 20°,

— avere un angolo di rampa di almeno 20°,

— avere un'altezza libera dal suolo sotto l'asse anteriore di almeno 180 mm,

— avere un'altezza libera dal suolo sotto l'asse posteriore di almeno 180 mm,

— avere un'altezza libera dal suolo entro gli assi di almeno 200 mm.

4.2. I veicoli della categoria N_1 con massa massima superiore a 2 t oppure i veicoli delle categorie N_2, M_2 o M_3 con massa massima non superiore a 12 t, sono considerati veicoli fuoristrada se sono muniti di ruote progettate per essere simultaneamente motrici, compresi i veicoli in cui può essere disinnestata la motricità di un asse, oppure se soddisfano i seguenti tre requisiti:

— avere almeno un asse anteriore e almeno un asse posteriore progettati per essere simultaneamente motori anche se con possibilità di disinnestare la motricità di un asse,

— essere muniti di almeno un dispositivo di bloccaggio del differenziale o di almeno un meccanismo avente effetto analogo,

— poter superare una pendenza del 25 % calcolata per un veicolo senza rimorchio.

4.3. I veicoli della categoria M_3 con massa massima superiore a 12 t e i veicoli della categoria N_3 sono considerati veicoli fuoristrada se sono muniti di ruote progettate per essere simultaneamente motrici, compresi i veicoli in cui può essere disinnestata la motricità di un asse, oppure se soddisfano i seguenti requisiti:

— essere muniti di ruote che siano motrici per almeno la metà del loro numero,

— essere muniti di almeno un dispositivo di bloccaggio del differenziale o di almeno un meccanismo avente effetto analogo,

— poter superare una pendenza del 25 % calcolata per un veicolo senza rimorchio,

— soddisfare almeno quattro dei seguenti sei requisiti:

  — avere un angolo d'attacco di almeno 25°,

  — avere un angolo di uscita di almeno 25°,

  — avere un angolo di rampa di almeno 25°,

  — avere un'altezza libera dal suolo sotto l'asse anteriore di almeno 250 mm,

  — avere un'altezza libera dal suolo entro gli assi di almeno 300 mm,

  — avere un'altezza libera dal suolo sotto l'asse posteriore di almeno 250 mm.

4.4. Condizioni di carico e di verifica

4.4.1. I veicoli della categoria N_1 con massa massima non superiore a 2 t e i veicoli della categoria M_1 devono essere in ordine di marcia, vale a dire con liquido di raffreddamento, lubrificanti, carburante, attrezzi, ruota di scorta e conducente [cfr. nota (*) dell'allegato I].

4.4.2. I veicoli diversi da quelli del punto 4.4.1 devono essere caricati con la massa massima tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore.

4.4.3. La verifica del superamento delle pendenze prescritte (25 % e 30 %) è eseguita mediante semplici calcoli. In via eccezionale, il servizio tecnico può però esigere che gli venga presentato un veicolo del tipo in questione per procedere ad una prova reale.

4.4.4. Per la misurazione degli angoli di aggancio, di uscita e di rampa non si tiene conto dei dispositivi di protezione antincastro.

4.5. Definizioni e schizzi dell'altezza libera dal suolo (per la definizione di angolo di aggancio, angolo di uscita e angolo di rampa cfr. allegato I, note (na), (nb) e (nc)).

4.5.1. Per «altezza libera dal suolo tra gli assi» si intende la distanza minima tra il piano di appoggio ed il punto fisso più basso del veicolo. Gli assi multipli sono considerati come un unico asse.

4.5.2. Per «altezza minima dal suolo di un asse» si intende la distanza misurata dal punto più alto di un arco di circonferenza che passa per il centro della superficie di appoggio delle ruote di un asse (delle ruote interne nel caso di pneumatici gemellati) e tocca il punto fisso più basso del veicolo tra le ruote.

Nessuna parte rigida del veicolo può sporgere sul settore tratteggiato del disegno. All'occorrenza, l'altezza libera dal suolo di più assi viene indicata in base alla loro disposizione, ad esempio 280/250/250.

4.6. Designazione combinata

Il simbolo «G» deve essere combinato con i simboli «M» o «N». Ad esempio: un veicolo della categoria N_1 che può essere utilizzato come fuoristrada, deve essere designato con i simboli N_1G.

5. Veicoli per uso speciale: veicoli destinati a svolgere funzioni che richiedono un adattamento della carrozzeria e/o attrezzature speciali. Tale categoria include i veicoli con accesso per sedie a rotelle.

5.1. Autocaravan: veicoli per uso speciale della categoria M costruiti per essere adibiti all'alloggio e contenenti nel vano abitabile almeno le seguenti attrezzature:

— posti a sedere e tavolo,

— cuccette eventualmente ottenute ribaltando i sedili,

— attrezzatura di cucina,

— armadi o ripostigli.

Queste attrezzature devono essere fisse, ma il tavolo può essere di tipo amovibile.

5.2. Con «veicoli blindati» s'intendono veicoli destinati alla protezione delle persone e/o delle merci trasportate e conformi ai requisiti relativi alle carrozzerie a prova di proiettile.

5.3. Con «ambulanze» s'intendono veicoli a motore della categoria M adibiti al trasporto di feriti o ammalati gravi e dotati di apposite attrezzature speciali.

5.4. Con «autofunebri» s'intendono veicoli a motore della categoria M adibiti al trasporto delle salme, dotati di apposite attrezzature speciali.

5.5. Con «veicoli con accesso per sedie a rotelle» s'intendono veicoli della categoria M_1 costruiti o trasformati in modo specifico per accogliere una o più persone su sedia a rotelle, durante il trasposto su strada.

5.6. «Caravan», vedi la norma ISO 3833:77, termine n. 3.2.1.3.

5.7. Con «gru mobili» s'intendono veicoli per uso speciale della categoria N_3, non equipaggiati per il trasporto di merci, muniti di una gru il cui momento di sollevamento è pari o superiore a 400 kNm.

5.8. Con «altri veicoli per uso speciale», s'intendono i veicoli specificati al precedente punto 5, ad eccezione di quelli menzionati ai punti da 5.1. a 5.6.

I codici pertinenti dei «veicoli per uso speciale» sono definiti al punto 5 della parte C del presente allegato, da utilizzare ai fini ivi indicati.

B. DEFINIZIONE DEL TIPO DI VEICOLO

1. Relativamente alla categoria M_1:

Un «tipo» comprende i veicoli che non presentano tra di loro differenze per quanto riguarda almeno i seguenti elementi essenziali:

— il costruttore,

— la designazione del tipo stabilita dal costruttore,

— gli aspetti essenziali di costruzione e di progettazione:

  — telaio/pavimento (differenze ovvie e fondamentali),

  — motopropulsore (a combustione interna/elettrico/ibrido).

Per «variante» di un tipo si intendono i veicoli che non presentano tra di loro differenze per quanto riguarda almeno i seguenti elementi essenziali:

— tipo della carrozzeria (ad esempio: berlina, due volumi, coupé, decappottabile, familiare, veicolo multiuso),

— motopropulsore:

  — principio di funzionamento (come al punto 3.2.1.1 dell'allegato III),

  — numero e disposizione dei cilindri,

  — differenze di potenza di oltre il 30 % (potenza maggiore pari a più di 1,3 volte la minore),

  — differenze di cilindrata di oltre il 20 % (cilindrata maggiore pari a più di 1,2 volte la minore),

— assi motore (numero, posizione, interconnessione),

— assi sterzanti (numero e posizione).

Per «versione» di una variante si intendono i veicoli che consistono di una combinazione di elementi riportati nel fascicolo informativo e soggetti alle prescrizioni dell'allegato VIII.

Per una versione non possono essere combinate più risposte ai seguenti parametri:

— massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile,

— cilindrata,

— potenza netta massima,

— tipo di cambio e numero di marce,

— numero massimo di sedili quale definito nella parte C dell'allegato II.

2. Relativamente alle categorie M_2 e M_3:

Un «tipo» comprende i veicoli che non presentano tra di loro differenze per quanto riguarda almeno i seguenti elementi essenziali:

— il costruttore,

— la designazione del tipo stabilita dal costruttore,

— la categoria,

— gli aspetti essenziali di costruzione e di progettazione:

  — telaio/struttura autoportante, a un piano/a due piani, rigido/autosnodato (differenze ovvie e fondamentali),

  — numero di assi,

  — motopropulsore (a combustione interna/elettrico/ibrido).

Per «variante» di un tipo si intendono i veicoli che non presentano tra di loro differenze per quanto riguarda almeno i seguenti elementi essenziali:

— classe, quale definita nella direttiva 2001/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2001, relativa alle disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente ([1]) (solo per veicoli completi),

— grado di costruzione (ad esempio: completo/incompleto),

— motopropulsore:

  — principio di funzionamento (come al punto 3.2.1.1 dell'allegato III),

  — numero e disposizione dei cilindri,

  — differenze di potenza di oltre il 50 % (potenza maggiore pari a più di 1,5 volte la minore),

  — differenze di cilindrata di oltre il 50 % (cilindrata maggiore pari a più di 1,5 volte la minore),

  — ubicazione (anteriore, centrale, posteriore),

([1]) GU L 42 del 13.2.2002, pag. 1.

— differenze della massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile di oltre il 20 % (massa maggiore pari a più di 1,2 volte la minore),

— assi motore (numero, posizione, interconnessione),

— assi sterzanti (numero e posizione).

Per «versione» di una variante si intendono i veicoli che consistono di una combinazione di elementi riportati nel fascicolo informativo e soggetti alle prescrizioni dell'allegato VIII.

3. Relativamente alle categorie N_1, N_2 e N_3:

Un «tipo» comprende i veicoli che non presentano tra di loro differenze per quanto riguarda almeno i seguenti elementi essenziali:

— il costruttore,

— la designazione del tipo stabilita dal costruttore,

— la categoria,

— gli aspetti essenziali di costruzione e di progettazione:

  — telaio/pavimento (differenze ovvie e fondamentali),

  — numero di assi,

  — motopropulsore (a combustione interna/elettrico/ibrido).

Per «variante» di un tipo si intendono i veicoli che non presentano tra di loro differenze per quanto riguarda almeno i seguenti elementi essenziali:

— concezione della struttura della carrozzeria (ad esempio: autocarro a piattaforma/ribaltabile/a cisterna/semirimorchio trattore) (solo per veicoli completi),

— grado di costruzione (ad esempio: completo/incompleto),

— motopropulsore:

  — principio di funzionamento (come al punto 3.2.1.1 dell'allegato III),

  — numero e disposizione dei cilindri,

  — differenze di potenza di oltre il 50 % (potenza maggiore pari a più di 1,5 volte la minore),

  — differenze di cilindrata di oltre il 50 % (cilindrata maggiore pari a più di 1,5 volte la minore),

— differenze della massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile di oltre il 20 % (massa maggiore pari a più di 1,2 volte la minore),

— assi motore (numero, posizione, interconnessione),

— assi sterzanti (numero e posizione).

Per «versione» di una variante si intendono i veicoli che consistono di una combinazione di elementi riportati nel fascicolo informativo e soggetti alle prescrizioni dell'allegato VIII.

4. Relativamente alle categorie O_1, O_2, O_3 e O_4:

Un «tipo» comprende i veicoli che non presentano tra di loro differenze per quanto riguarda almeno i seguenti elementi essenziali:

— il costruttore,

— la designazione del tipo stabilita dal costruttore,

— la categoria,

— gli aspetti essenziali di costruzione e di progettazione:

  — telaio/struttura autoportante (differenze ovvie e fondamentali),

  — numero di assi,

  — rimorchio a timone/semirimorchio/rimorchio ad asse centrale,

  — tipo di sistema di frenatura (ad esempio: non frenato/a inerzia/assistito).

Per «variante» di un tipo si intendono i veicoli che non presentano tra di loro differenze per quanto riguarda almeno i seguenti elementi essenziali:

— grado di costruzione (ad esempio: completo/incompleto),

— tipo della carrozzeria (ad esempio: caravan/piattaforma/cisterna) (solo per veicoli completi/completati),

— differenze della massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile di oltre il 20 % (massa maggiore pari a più di 1,2 volte la minore),

— assi sterzanti (numero e posizione).

Per «versione» di una variante si intendono i veicoli che consistono di una combinazione di elementi riportati nel fascicolo informativo.

5. Per tutte le categorie:

L'identificazione completa del veicolo unicamente in base alle designazioni del tipo, della variante e della versione, deve corrispondere a un'unica definizione precisa di tutte le caratteristiche tecniche necessarie ai fini della messa in circolazione del veicolo.

C. DEFINIZIONE DEL TIPO DI CARROZZERIA (solo per veicoli completi/completati)

Nell'allegato I, nell'allegato III, parte 1, punto 9.1, e nell'allegato IX, punto 37, il tipo di carrozzeria deve essere indicato con i seguenti codici:

1. Autovetture (M_1)

AA Berlina	Norma ISO 3833:1977, termine n. 3.1.1.1, compresi anche i veicoli con più di quattro finestrini laterali
AB Due volumi	Berlina (AA) dotata di un portellone nella parte posteriore del veicolo
AC Familiare (Giardinetta)	Norma ISO 3833:1977, termine n. 3.1.1.4
AD Coupé	Norma ISO 3833:1977, termine n. 3.1.1.5
AE Decappottabile	Norma ISO 3833:1977, termine n. 3.1.1.6

AF Veicolo multiuso

Veicolo a motore diverso da quelli di cui alle lettere da AA a AE, destinato al trasporto di passeggeri e dei loro bagagli o merci in un unico vano. Tuttavia, se il veicolo soddisfa le seguenti condizioni:

i) il numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a 6;

un «posto a sedere» è determinato dalla presenza sul veicolo di ancoraggi «accessibili» dei sedili;

per «accessibili» s'intendono gli ancoraggi che possono essere utilizzati. Per evitare che gli ancoraggi siano «accessibili», il costruttore deve impedirne materialmente l'uso, ad esempio coprendolo con piastre saldate o altri dispositivi fissi simili che non possano essere rimossi con gli attrezzi normalmente in uso;

ii) $P-(M + N \times 68) > N \times 68$

dove:

P = massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile, in kg

M = massa in ordine di marcia, in kg

N = numero di posti a sedere escluso quello del conducente

esso non è considerato come appartenente alla categoria M_1.

2. Veicoli a motore delle categorie M_2 o M_3

Veicoli della classe I (cfr. direttiva 2001/85/CE)

CA A un piano

CB A due piani

CC Autosnodato a un piano

CD Autosnodato a due piani

CE A un piano e pianale ribassato

CF A due piani e pianale ribassato

CG Autosnodato a un piano e pianale ribassato

CH Autosnodato a due piani e pianale ribassato

Veicoli della classe II (cfr. direttiva 2001/85/CE)

CI A un piano

CJ A due piani

CK Autosnodato a un piano

CL Autosnodato a due piani

CM A un piano e pianale ribassato

CN A due piani e pianale ribassato

CO Autosnodato a un piano e pianale ribassato

CP Autosnodato a due piani e pianale ribassato

Veicoli della classe III (cfr. direttiva 2001/85/CE)

CQ A un piano

CR A due piani

CS Autosnodato a un piano

CT Autosnodato a due piani

Veicoli della classe A (cfr. direttiva 2001/85/CE)

CU A un piano

CV A un piano e pianale ribassato

Veicoli della classe B (cfr. direttiva 2001/85/CE)

CW A un piano

3. Veicoli a motore della categoria N

BA	Autocarro	Cfr. direttiva 97/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 1997, concernente le masse e le dimensioni di alcune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi ([1]), allegato I, punto 2.1.1
BB	Furgone	Autocarro con cabina integrata nella carrozzeria
BC	Veicolo trattore per semirimorchi	Cfr. direttiva 97/27/CE, allegato I, punto 2.1.1
BD	Veicolo trattore per rimorchi (trattore stradale)	Cfr. direttiva 97/27/CE, allegato I, punto 2.1.1

— Tuttavia, se un veicolo definito come BB avente una massa massima tecnicamente ammissibile non superiore a 3 500 kg:

  — ha più di 6 posti a sedere escluso quello del conducente,

  oppure

  — soddisfa le seguenti condizioni:

    i) il numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a 6; e

    ii) $P-(M + N \times 68) \leq N \times 68$,

  il veicolo non è considerato come appartenente alla categoria N.

— Tuttavia, se un veicolo definito come BA, BB avente una massa massima tecnicamente ammissibile superiore a 3 500 kg, BC o BD soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:

  i) il numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a 8; oppure

  ii) $P-(M + N \times 68) \leq N \times 68$,

  il veicolo non è considerato come appartenente alla categoria N.

  Per la definizione di «posti a sedere», P, M e N, cfr. parte C, punto 1, del presente allegato.

4. *Veicoli della categoria O*

DA	Semirimorchio	Cfr. direttiva 97/27/CE, allegato I, punto 2.2.2
DB	Rimorchio a timone	Cfr. direttiva 97/27/CE, allegato I, punto 2.2.3
DC	Rimorchio ad asse centrale	Cfr. direttiva 97/27/CE, allegato I, punto 2.2.4

5. *Veicoli per uso speciale*

SA Autocaravan (cfr. allegato II, parte A, punto 5.1)

SB Veicoli blindati (cfr. allegato II, parte A, punto 5.2)

SC Ambulanze (cfr. allegato II, parte A, punto 5.3)

SD Autofunebri (cfr. allegato II, parte A, punto 5.4)

SE Caravan (cfr. allegato II, parte A, punto 5.6)

SF Gru mobili (cfr. allegato II, parte A, punto 5.7)

SG Altri veicoli per uso speciale (cfr. allegato II, parte A, punto 5.8)

SH Veicoli con accesso per sedie a rotelle (cfr. allegato II, parte A, punto 5.5)

([1]) GU L 233 del 25.8.1997, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/19/CE della Commissione (GU L 79 del 26.3.2003, pag. 6).

ALLEGATO III

Scheda informativa per l'omologazione CE dei veicoli

(Le note esplicative figurano nell'ultima pagina dell'allegato I)

PARTE I:

Le seguenti informazioni devono, ove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Le eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.

A: **per le categorie M e N**

0. DATI GENERALI

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):

0.2. Tipo:

0.2.1. Designazione(i) commerciale(i) (se disponibile):

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo ([b]):

0.3.1. Posizione della marcatura:

0.4. Categoria del veicolo ([c]):

0.4.1. Classificazione in base alle merci pericolose che il veicolo deve trasportare:

0.5. Nome e indirizzo del costruttore:

0.8. Indirizzo dello stabilimento o degli stabilimenti di montaggio:

0.9. Nome e indirizzo del rappresentante del costruttore (se disponibile)

1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO

1.1. Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo:

1.3. Numero di assi e di ruote:

1.3.2. Numero e posizione degli assi sterzanti:

1.3.3. Assi motore (numero, posizione, interconnessione):

1.4. Telaio (se esiste) (disegno complessivo):

1.6. Posizione e disposizione del motore:

1.8. Guida: a destra/a sinistra ([1]):

1.8.1. Il veicolo è predisposto per la circolazione stradale a destra/a sinistra ([1]):

2. MASSE E DIMENSIONI [e] (in kg e mm)

(eventualmente con riferimento ai disegni)

2.1. Interasse o interassi (a pieno carico) [f]:

2.3.1. Carreggiata di ciascun asse sterzante [i]:

2.3.2. Carreggiata di tutti gli altri assi [i]:

2.4. Campo di dimensioni (fuori tutto) del veicolo:

2.4.2. Telaio carrozzato:

2.4.2.1. Lunghezza [j]:

2.4.2.1.1. Lunghezza della superficie di carico:

2.4.2.2. Larghezza [k]:

2.4.2.2.1. Spessore delle pareti (in caso di veicoli destinati al trasporto di merci a temperatura controllata):

2.4.2.3. Altezza (in ordine di marcia) [l] (per le sospensioni regolabili in altezza, indicare la posizione normale di marcia):

2.6. Massa del veicolo carrozzato e, in caso di veicolo trattore di categoria diversa dalla categoria M_1, con il dispositivo di aggancio se fornito dal costruttore, in ordine di marcia, oppure massa del telaio o del telaio cabinato, senza carrozzeria e/o dispositivo di aggancio se il costruttore non li fornisce (compresi liquidi, attrezzi, ruota di scorta e conducente e, per gli autobus di linea e gran turismo, un accompagnatore se il veicolo è munito dell'apposito sedile) [o] (massima e minima per ogni variante):

2.6.1. Distribuzione di tale massa tra gli assi e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, carico gravante sul punto di aggancio (massima e minima per ogni variante):

2.7 Massa minima del veicolo completato dichiarata dal costruttore, nel caso di un veicolo incompleto:

2.8. Massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore [y] [*]:

2.8.1. Distribuzione di tale massa tra gli assi e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, carico gravante sul punto di aggancio [*]:

2.9. Carico/massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun asse:

2.10. Carico/massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun gruppo di assi:

2.11. Massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile del veicolo a motore in caso di:

2.11.1. Rimorchio a timone:

2.11.2. Semirimorchio:

2.11.3. Rimorchio ad asse centrale:

2.11.4. Massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile della combinazione di veicoli:

2.11.5. Il veicolo è/non è [1] idoneo al traino di carichi (punto 1.2, allegato II, della direttiva 77/389/CEE)

2.11.6. Massa massima del rimorchio non frenato:

2.12. Carico verticale statico/massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio:

2.12.1. Del veicolo a motore:

2.16. Masse massime ammissibili previste per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione (facoltativo: se tali valori sono indicati, devono essere verificati con i requisiti dell'allegato IV della direttiva 97/27/CE):

2.16.1. Massa massima a pieno carico ammissibile prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione [sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica (#)]:

2.16.2. Massa massima ammissibile su ciascun asse prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione e, in caso di un semirimorchio o rimorchio ad asse centrale, carico previsto sul punto di aggancio dichiarato dal costruttore, quando è inferiore alla massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio [sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica (#)]:

2.16.3. Massa massima ammissibile su ciascun gruppo di assi prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione [sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica (#)]:

2.16.4. Massa massima rimorchiabile ammissibile prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione [sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica (#)]:

2.16.5. Massa massima ammissibile della combinazione di veicoli prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione [sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica (#)]:

3. MOTOPROPULSORE (q) [Nel caso di un veicolo funzionante a benzina, a carburante diesel, ecc., oppure in combinazione con un altro carburante, le voci sono ripetute (+)]

3.1. Costruttore:

3.1.1. Codice motore del costruttore quale apposto sul motore:

3.2. Motore a combustione interna:

3.2.1.1. Principio di funzionamento: accensione comandata/accensione spontanea, quattro tempi/due tempi (1)

3.2.1.2. Numero e disposizione dei cilindri:

3.2.1.3. Cilindrata (s): ... cm^3

3.2.1.6. Regime minimo normale (2) ... giri/min^{-1}

3.2.1.8. Potenza massima netta (t): ... kW a ... giri/min^{-1} (dichiarata dal costruttore)

3.2.1.9. Regime massimo ammesso, dichiarato dal costruttore: ... giri/min^{-1}

3.2.2. Carburante: gasolio/benzina/GPL/GN/etanolo: (1)

3.2.2.1. RON, con piombo:

3.2.2.2. RON, senza piombo:

3.2.4. Alimentazione:

3.2.4.1. A carburatore(i): sì/no (1)

3.2.4.2. A iniezione (soltanto motori ad accensione spontanea): sì/no (1)

3.2.4.2.2. Principio di funzionamento: iniezione diretta/precamera/camera a turbolenza (1)

3.2.4.3. A iniezione (soltanto motori ad accensione comandata): sì/no (1)

3.2.7. Sistema di raffreddamento liquido/aria (1):

3.2.8. Sistema di aspirazione:

3.2.8.1. Compressore: sì/no (1)

3.2.12. Misure contro l'inquinamento atmosferico:

3.2.12.2. Dispositivi supplementari contro l'inquinamento (se esistono e non sono compresi in altre voci):

3.2.12.2.1. Convertitori catalitici: sì/no ([1])

3.2.12.2.2. Sensore di ossigeno: sì/no ([1])

3.2.12.2.3. Iniezione diretta: sì/no ([1])

3.2.12.2.4. Ricircolo dei gas di scarico: sì/no ([1])

3.2.12.2.5. Sistema di controllo delle emissioni di vapori: sì/no ([1])

3.2.12.2.6. Intercettatore di particelle: sì/no ([1])

3.2.12.2.7. Sistemi diagnostici di bordo (OBD): sì/no ([1])

3.2.12.2.8. Altri sistemi (descrizione e funzionamento):

3.2.13. Posizione del simbolo del coefficiente di assorbimento (soltanto per i motori ad accensione spontanea):

3.2.15. Sistema di alimentazione a GPL: sì/no ([1])

3.2.16. Sistema di alimentazione a GN: sì/no ([1])

3.3. Motore elettrico:

3.3.1. Tipo (avvolgimento, eccitazione): ...

3.3.1.1. Massima potenza oraria: ... kW

3.3.1.2. Tensione di esercizio: ... V

3.3.2. Batteria:

3.3.2.4. Ubicazione:

3.6.5. Temperatura del lubrificante:

minima: ... K

massima: ... K

4. TRASMISSIONE (*)

4.2. Tipo di trasmissione (meccanica, idraulica, elettrica, ecc.):

4.5. Cambio:

4.5.1. Tipo (manuale/automatico/continuo) ([1])

4.6. Rapporti di trasmissione

Marcia	Rapporti del cambio (rapporti tra il numero di giri dell'albero motore e quelli dell'albero secondario del cambio)	Rapporto(i) finale(i) di trasmissione (rapporto tra il numero di giri dell'albero secondario del cambio e quelli della ruota motrice)	Rapporti totali di trasmissione
Massimo par cambio continuo			
1			
2			
3			
...			
Minimo per cambio continuo			
Retromarcia			

4.7. Velocità massima del veicolo (in km/h) (**):

5. ASSI

5.1. Descrizione di ciascun asse:

5.2. Marca:

5.3. Tipo:

5.4. Posizione dell'asse o degli assi sollevabili:

5.5. Posizione dell'asse o degli assi scaricabili:

6. SOSPENSIONE

6.2. Tipo e modello della sospensione di ciascun asse o ruota:

6.2.1. Regolazione del livello: sì/no/facoltativo ([1])

6.2.3. Sospensione pneumatica per l'asse o gli assi motore: sì/no ([1])

6.2.3.1. Sospensione dell'asse motore equivalente alla sospensione pneumatica: sì/no ([1])

6.2.3.2. Frequenza e smorzamento dell'oscillazione della massa sospesa:

6.6.1. Combinazione(i) pneumatico/ruota (per i pneumatici, indicare la designazione delle dimensioni, l'indice di capacità di carico minimo, il simbolo della categoria di velocità minima; per le ruote, indicare le dimensioni del cerchione e della campanatura)

6.6.1.1. Assi:

6.6.1.1.1. Asse 1:

6.6.1.1.2. Asse 2:

ecc.

6.6.1.2. Ruota di scorta (se presente):

6.6.2. Limiti superiore e inferiore dei raggi di rotolamento:

6.6.2.1. Asse 1:

6.6.2.2. Asse 2:

ecc.

7. DISPOSITIVO DI STERZO

7.2. Trasmissione e comando:

7.2.1. Tipo di trasmissione dello sterzo (se del caso, precisare posteriore o anteriore):

7.2.2. Trasmissione alle ruote (compresi i sistemi diversi da quelli meccanici; se del caso, precisare posteriore o anteriore):

7.2.3. Tipo degli eventuali servocomandi:

8. FRENI

8.5. Sistema antibloccaggio: sì/no/facoltativo ([1])

8.9. Breve descrizione dei sistemi di frenatura (conformemente all'allegato IX, appendice 1, addendum, punto 1.6, della direttiva 71/320/CEE):

8.11. Descrizione dettagliata del tipo o dei tipi di sistemi ausiliari di frenatura (di rallentamento):

9. CARROZZERIA

9.1. Tipo di carrozzeria:

9.3. Porte di accesso, serrature e cerniere:

9.3.1. Configurazione e numero delle porte:

9.9. Dispositivi per la visione indiretta:

9.9.1. Specchi (dichiarare per ogni singolo specchio):

9.9.1.1. Marca:

9.9.1.2. Marchio di omologazione CE:

9.9.1.3. Variante:

9.9.1.4. Disegno/i che consenta/no l'identificazione dello specchio e ne indichi/no la posizione rispetto alla struttura del veicolo:

9.9.1.5. Dettagli del sistema di fissaggio compresa la parte della struttura del veicolo cui è fissato:

9.9.1.6. Dispositivi opzionali che possono influire sul campo di visibilità posteriore:

9.9.1.7. Breve descrizione dei componenti elettronici (se esistono) del sistema di regolazione:

9.9.2. Dispositivi per la visione indiretta diversi dagli specchi:

9.9.2.1. Tipo e caratteristiche (quali descrizione completa del dispositivo):

9.9.2.1.1. Per i dispositivi a telecamera e monitor: distanza di rilevamento (mm), contrasto, campo di luminanza, correzione dell'abbagliamento, tipo di visualizzatore (bianco e nero/colori), frequenza di ripetizione dell'immagine, campo di luminanza del monitor:

9.9.2.1.2. Disegni sufficientemente particolareggiati che permettono di identificare il dispositivo completo, comprese le istruzioni di montaggio; sui disegni deve essere indicata la posizione del marchio di omologazione CE:

9.10. Finiture interne:

9.10.3. Sedili:

9.10.3.1. Numero:

9.10.3.2. Posizione e disposizione:

9.10.3.2.1. Numero di posti a sedere:

9.10.3.2.2. Posti a sedere da utilizzare soltanto a veicolo fermo:

9.10.4.1. Tipo o tipi di poggiatesta: integrato/amovibile/separato ([1]):

9.10.4.2. Numero(i) di omologazione, se disponibile:

9.12.2. Genere e posizione dei sistemi supplementari di ritenuta (indicare sì/no/facoltativo):

(S = lato sinistro, D = lato destro, C = centrale)

		Airbag anteriore	Airbag laterale	Pretensionatore
Prima fila di sedili	S			
	C			
	D			
Seconda fila di sedili ([1])	S			
	C			
	D			

([1]) La tabella può essere continuata nel caso di veicoli dotati di più di due file di sedili oppure se una stessa fila contiene più di tre sedili.

9.17. Targhette regolamentari (direttiva 76/114/CEE):

9.17.1. Fotografie e/o disegni della posizione delle targhette e delle iscrizioni regolamentari e del numero di identificazione del veicolo:

9.17.4. Dichiarazione del costruttore sulla conformità alle prescrizioni dell'allegato II, punto 1.1.1, della direttiva 76/114/CEE:

9.17.4.1. Precisare il significato dei caratteri utilizzati nella seconda parte, ed eventualmente nella terza parte, per conformarsi alle prescrizioni della sezione 5.3 della norma ISO 3779:1983:

9.17.4.2. Caratteri eventualmente utilizzati nella seconda parte per conformarsi alle prescrizioni della sezione 5.4 della norma ISO 3779:1983:

9.23. Protezione dei pedoni:

9.23.1. È fornita una descrizione dettagliata del veicolo, comprendente fotografie e/o disegni, per quanto riguarda la struttura, le dimensioni, le linee di riferimento pertinenti e i materiali costitutivi della parte frontale del veicolo (interna ed esterna). La descrizione comprende precisazioni sui sistemi di protezione attiva installati:

11. COLLEGAMENTI TRA I VEICOLI TRATTORI E I RIMORCHI O SEMIRIMORCHI

11.1. Classe e tipo del dispositivo o dei dispositivi di aggancio installati o da installare:

11.3. Istruzioni per il montaggio del tipo di aggancio al veicolo con fotografie o disegni dei punti di fissaggio sul veicolo forniti dal costruttore; informazioni supplementari se il tipo di aggancio è utilizzato soltanto per alcune varianti o versioni del tipo di veicolo:

11.4. Informazioni sul montaggio di supporti speciali di traino o piastre di montaggio:

11.5. Numero(i) di omologazione CE:

12.7.1. Veicolo equipaggiato con un'apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 24 GHz: sì/no (cancellare la dicitura inutile)

12.7.2. Veicolo equipaggiato con un'apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 79 GHz: sì/no (cancellare la dicitura inutile):

13. DISPOSIZIONI SPECIALI PER I VEICOLI DESTINATI AL TRASPORTO DI PERSONE, AVENTI PIÙ DI OTTO POSTI A SEDERE OLTRE AL SEDILE DEL CONDUCENTE

13.1. Classe del veicolo (classe I, classe II, classe III, classe A, classe B):

13.1.1. Tipi di telaio su cui può essere installata la carrozzeria omologata CE [costruttore(i) e tipi di veicolo incompleto]:

13.3. Numero di passeggeri (seduti e in piedi):

13.3.1. Totale (N):

13.3.2. Piano superiore (N_a) [1]:

13.3.3. Piano inferiore (N_b) [1]:

13.4. Numero di passeggeri seduti:

13.4.1. Totale (A):

13.4.2. Piano superiore (A_a) [1]:

13.4.3. Piano inferiore (A_b) [1]:

B: **per la categoria O**

0. DATI GENERALI

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):

0.2. Tipo:

0.2.1. Designazione(i) commerciale(i) (se disponibile):

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo [b]:

0.3.1. Posizione della marcatura:

0.4. Categoria del veicolo [c]:

0.4.1. Classificazione in base alle merci pericolose che il veicolo deve trasportare:

0.5. Nome e indirizzo del costruttore:

0.8. Indirizzo dello stabilimento o degli stabilimenti di montaggio:

0.9. Nome e indirizzo del rappresentante del costruttore (se disponibile):

1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO

1.1. Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo:

1.3. Numero di assi e di ruote:

1.3.2. Numero e posizione degli assi sterzanti:

1.4. Telaio (se esiste) (disegno complessivo):

2. MASSE E DIMENSIONI [e] (in kg e mm)

(eventualmente con riferimento ai disegni)

2.1. Interasse o interassi (a pieno carico) (f):

2.3.1. Carreggiata di ciascun asse sterzante (g):

2.3.2. Carreggiata di tutti gli altri assi (g):

2.4. Campo di dimensioni (fuori tutto) del veicolo:

2.4.2. Telaio carrozzato:

2.4.2.1. Lunghezza (i):

2.4.2.1.1. Lunghezza della superficie di carico:

2.4.2.2. Larghezza (k):

2.4.2.2.1. Spessore delle pareti (in caso di veicoli destinati al trasporto di merci a temperatura controllata):

2.4.2.3. Altezza (in ordine di marcia) (l) (per le sospensioni regolabili in altezza, indicare la posizione normale di marcia):

2.6. Massa del veicolo carrozzato e, in caso di veicolo trattore di categoria diversa dalla categoria M_1, con il dispositivo di aggancio se fornito dal costruttore, in ordine di marcia, oppure massa del telaio o del telaio cabinato, senza carrozzeria e/o dispositivo di aggancio se il costruttore non li fornisce (compresi liquidi, attrezzi, ruota di scorta, se fornita, e conducente e, per gli autobus di linea e gran turismo, un accompagnatore se il veicolo è munito dell'apposito sedile) (o) (massima e minima per ogni variante):

2.6.1. Distribuzione di tale massa tra gli assi e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, carico gravante sul punto di aggancio (massima e minima per ogni variante):

2.7. Massa minima del veicolo completato dichiarata dal costruttore, nel caso di un veicolo incompleto:

2.8. Massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore (y) (*):

2.8.1. Distribuzione di tale massa tra gli assi e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, carico gravante sul punto di aggancio (*):

2.9. Carico/massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun asse:

2.10. Carico/massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun gruppo di assi:

2.12. Carico verticale statico/massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio:

2.12.2. Del semirimorchio o del rimorchio ad asse centrale:

2.16. Masse massime ammissibili previste per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione (facoltativo: se tali valori sono indicati, devono essere verificati con i requisiti dell'allegato IV della direttiva 97/27/CE):

2.16.1. Massa massima a pieno carico ammissibile prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione [sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica (#)]:

2.16.2. Massa massima ammissibile su ciascun asse prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione e, in caso di un semirimorchio o rimorchio ad asse centrale, carico previsto sul punto di aggancio dichiarato dal costruttore, quando è inferiore alla massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio [sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica (#)]:

2.16.3. Massa massima ammissibile su ciascun gruppo di assi prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione [sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica (#)]:

2.16.4. Massa massima rimorchiabile ammissibile prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione [sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica (#)]:

2.16.5. Massa massima ammissibile della combinazione di veicoli prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione [sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica (#)]:

5. ASSI

5.1. Descrizione di ciascun asse:

5.2. Marca:

5.3. Tipo:

5.4. Posizione dell'asse o degli assi sollevabili:

5.5. Posizione dell'asse o degli assi scaricabili:

6. SOSPENSIONE

6.2. Tipo e modello della sospensione di ciascun asse o ruota:

6.2.1. Regolazione del livello: sì/no/facoltativo ([1])

6.6.1. Combinazione(i) pneumatico/ruota (per gli pneumatici, indicare la designazione delle dimensioni, l'indice di capacità di carico minimo, il simbolo della categoria di velocità minima; per le ruote, indicare le dimensioni del cerchione e della campanatura)

6.6.1.1. Assi:

6.6.1.1.1. Asse 1:

6.6.1.1.2. Asse 2:

ecc.

6.6.1.2. Ruota di scorta (se presente):

6.6.2. Limiti superiore e inferiore dei raggi di rotolamento:

6.6.2.1. Asse 1:

6.6.2.2. Asse 2:

ecc.

7. DISPOSITIVO DI STERZO

7.2. Trasmissione e comando:

7.2.1. Tipo di trasmissione dello sterzo (se del caso, precisare posteriore o anteriore):

7.2.2. Trasmissione alle ruote (compresi i sistemi diversi da quelli meccanici; se del caso, precisare posteriore o anteriore):

7.2.3. Tipo degli eventuali servocomandi:

8. FRENI

8.5. Sistema antibloccaggio: sì/no/facoltativo ([1])

8.9. Breve descrizione dei sistemi di frenatura (conformemente all'allegato IX, appendice 1, addendum, punto 1.6, della direttiva 71/320/CEE):

9. CARROZZERIA

9.1. Tipo di carrozzeria:

9.17. Targhette regolamentari (direttiva 76/114/CEE):

9.17.1. Fotografie e/o disegni della posizione delle targhette e delle iscrizioni regolamentari e del numero di identificazione del veicolo:

9.17.4. Dichiarazione del costruttore sulla conformità alle prescrizioni dell'allegato II, punto 1.1.1, della direttiva 76/114/CEE:

9.17.4.1. Precisare il significato dei caratteri utilizzati nella seconda parte, ed eventualmente nella terza parte, per conformarsi alle prescrizioni della sezione 5.3 della norma ISO 3779:1983:

9.17.4.2. Caratteri eventualmente utilizzati nella seconda parte per conformarsi alle prescrizioni della sezione 5.4 della norma ISO 3779:1983:

11. COLLEGAMENTI TRA I VEICOLI TRATTORI E I RIMORCHI O SEMIRIMORCHI

11.1. Classe e tipo del dispositivo o dei dispositivi di aggancio installati o da installare:

11.5. Numero(i) di omologazione CE:

PARTE II

Tabella indicante le combinazioni consentite sulle differenti versioni di veicoli dei punti contenuti nella parte I per i quali sono previste più risposte. Per tali punti ogni risposta deve essere identificata con una lettera, per indicare che la risposta (o le risposte) di un dato punto sono applicabili a una determinata versione.

Occorre compilare tabelle distinte per ogni variante di uno stesso tipo.

Le risposte multiple per le quali non sono previste restrizioni alla combinazione in una variante, devono essere indicate nella colonna «tutte».

Punto n.	Tutte	Versione 1	Versione 2	ecc.	Versione n.

Queste informazioni possono essere fornite in altri formati o schemi purché rispondano agli scopi prefissati.

Ogni variante e versione deve essere identificata con un codice numerico o alfanumerico che deve figurare anche nel certificato di conformità (allegato IX) del veicolo in questione.

Nel caso di varianti conformi all'allegato XI o all'articolo 20, il costruttore assegnerà un codice speciale.

PARTE III

Numeri di omologazione

Fornire le informazioni richieste nella tabella seguente riguardo agli elementi (***) applicabili a questo veicolo pertinenti negli allegati IV o XI (per ogni elemento devono essere allegate tutte le omologazioni pertinenti).

Elemento	Numero di omologazione	Stato membro o parte contraente (*) che rilascia l'omologazione (**)	Data di estensione	Varianti/Versioni

(*) Parti contraenti dell'accordo riveduto del 1958.
(**) Da indicare se non risulta evidente dal numero di omologazione.

Firma:

Mansioni:

Data:

ALLEGATO IV

Elenco delle prescrizioni per l'omologazione CE dei veicoli

PARTE I

Elenco degli atti normativi

[Se del caso, tenendo conto del campo di applicazione e dell'ultima modifica di ciascuno degli atti normativi. Con riguardo a regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), il riferimento dell'atto normativo indica le serie pertinenti di modifiche dei regolamenti UNECE ai quali ha aderito la Comunità].

Oggetto	Riferimento dell'atto normativo	Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale	Applicazione									
			M_1	M_2	M_3	N_1	N_2	N_3	O_1	O_2	O_3	O_4
1. Livello sonoro	70/157/CEE	L 42 del 23.2.1970, pag. 16.	X	X	X	X	X	X				
2. Emissioni	70/220/CEE	L 76 del 6.4.1970, pag. 1.	X	X	X	X	X	X				
3. Serbatoi di carburante/dispositivi di protezione posteriore	70/221/CEE	L 76 del 6.4.1970, pag. 23.	X (5)	X (5)	X (5)	X (5)	X (5)	X (5)	X	X	X	X
4. Alloggiamento della targa d'immatricolazione posteriore	70/222/CEE	L 76 del 6.4.1970, pag. 25.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5. Dispositivi di sterzo	70/311/CEE	L 133 del 18.6.1970, pag. 10.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6. Serrature e cerniere delle porte	70/387/CEE	L 176 del 10.8.1970, pag. 5.	X			X	X	X				
7. Segnalatore acustico	70/388/CEE	L 176 del 10.8.1970, pag. 12.	X	X	X	X	X	X				
8. Dispositivi per la visione indiretta	2003/97/CE (8)	L 25 del 29.1.2004, pag. 1.	X	X	X	X	X	X				
9. Frenatura	71/320/CEE	L 202 del 6.9.1971, pag. 37.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10. Soppressione perturbazioni radioelettriche	72/245/CEE	L 152 del 6.7.1972, pag. 15.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11. Emissioni motori diesel	72/306/CEE	L 190 del 20.8.1972, pag. 1.	X	X	X	X	X	X				
12. Finiture interne	74/60/CEE	L 38 dell'11.2.1974, pag. 2.	X									
13. Antifurto e immobilizzatore	74/61/CEE	L 38 dell'11.2.1974, pag. 22.	X	X	X	X	X	X				
14. Protezione dello sterzo	74/297/CEE	L 165 del 20.6.1974, pag. 16.	X			X						
15. Resistenza dei sedili	74/408/CEE	L 221 del 12.8.1974, pag. 1.	X	X	X	X	X	X				
16. Sporgenze esterne	74/483/CEE	L 256 del 2.10.1974, pag. 4.	X									
17. Tachimetro e retromarcia	75/443/CEE	L 196 del 26.7.1975, pag. 1.	X	X	X	X	X	X				
18. Targhette regolamentari	76/114/CEE	L 24 del 30.1.1976, pag. 1.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
19. Ancoraggi delle cinture di sicurezza	76/115/CEE	L 24 del 30.1.1976, pag. 6.	X	X	X	X	X	X				

Oggetto	Riferimento dell'atto normativo	Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale	Applicazione									
			M_1	M_2	M_3	N_1	N_2	N_3	O_1	O_2	O_3	O_4
20. Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa	76/756/CEE	L 262 del 27.9.1976, pag. 1.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
21. Catadiottri	76/757/CEE	L 262 del 27.9.1976, pag. 32.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22. Luci di ingombro, posizione anteriori, posizione posteriori, arresto, posizione laterali, marcia diurna	76/758/CEE	L 262 del 27.9.1976, pag. 54.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
23. Indicatori di direzione	76/759/CEE	L 262 del 27.9.1976, pag. 71.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
24. Dispositivi di illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore	76/760/CEE	L 262 del 27.9.1976, pag. 85.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25. Proiettori (comprese le lampade)	76/761/CEE	L 262 del 27.9.1976, pag. 96.	X	X	X	X	X	X				
26. Proiettori fendinebbia (anteriori)	76/762/CEE	L 262 del 27.9.1976, pag. 122.	X	X	X	X	X	X				
27. Dispositivi di rimorchio	77/389/CEE	L 145 del 13.6.1977, pag. 41.	X	X	X	X	X	X				
28. Luci per nebbia (posteriori)	77/538/CEE	L 220 del 29.8.1977, pag. 60.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
29. Proiettori di retromarcia	77/539/CEE	L 220 del 29.8.1977, pag. 72.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
30. Luci di stazionamento	77/540/CEE	L 220 del 29.8.1977, pag. 83.	X	X	X	X	X	X				
31. Cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta	77/541/CEE	L 220 del 29.8.1977, pag. 95.	X	X	X	X	X	X				
32. Campo di visibilità anteriore	77/649/CEE	L 267 del 19.10.1977, pag. 1.	X									
33. Identificazione dei comandi	78/316/CEE	L 81 del 28.3.1978, pag. 3.	X	X	X	X	X	X				
34. Sbrinamento/disappannamento	78/317/CEE	L 81 del 28.3.1978, pag. 27.	X	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)				
35. Lavacristalli/tergicristalli	78/318/CEE	L 81 del 28.3.1978, pag. 49.	X	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)				
36. Sistemi di riscaldamento	2001/56/CE	L 292 del 9.11.2001, pag. 21.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
37. Parafanghi delle ruote	78/549/CEE	L 168 del 26.6.1978, pag. 45.	X									
38. Poggiatesta	78/932/CEE	L 325 del 20.11.1978, pag. 1.	X									
39. Emissioni di CO_2/consumo di carburante	80/1268/CEE	L 375 del 31.12.1980, pag. 36.	X			X						
40. Potenza del motore	80/1269/CEE	L 375 del 31.12.1980, pag. 46.	X	X	X	X	X	X				
41. Emissioni motori diesel	88/77/CEE	L 36 del 9.2.1988, pag. 33.	X	X	X	X	X	X				
42. Protezione laterale	89/297/CEE	L 124 del 5.5.1989, pag. 1.					X	X			X	X
43. Dispositivi antispruzzi	91/226/CEE	L 103 del 23.4.1991, pag. 5.					X	X			X	X
44. Masse e dimensioni (autovetture)	92/21/CEE	L 129 del 14.5.1992, pag. 1.	X									

Oggetto	Riferimento dell'atto normativo	Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale	Applicazione									
			M_1	M_2	M_3	N_1	N_2	N_3	O_1	O_2	O_3	O_4
45. Vetri di sicurezza	92/22/CEE	L 129 del 14.5.1992, pag. 11.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
46. Pneumatici	92/23/CEE	L 129 del 14.5.1992, pag. 95.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
47. Limitatori di velocità	92/24/CEE	L 129 del 14.5.1992, pag. 154.			X		X	X				
48. Masse e dimensioni (veicoli diversi dalle autovetture)	97/27/CE	L 233 del 28.8.1997, pag. 1.		X	X	X	X	X	X	X	X	X
49. Sporgenze esterne delle cabine	92/114/CEE	L 409 del 31.12.1992, pag. 17.				X	X	X				
50. Dispositivi di aggancio	94/20/CE	L 195 del 29.7.1994, pag. 1.	X (3)	X (3)	X (3)	X (3)	X (3)	X (3)	X	X	X	X
51. Infiammabilità	95/28/CE	L 281 del 23.11.1995, pag. 1.			X							
52. Autobus	2001/85/CE	L 42 del 13.2.2002, pag. 1.		X	X							
53. Urto frontale	96/79/CE	L 18 del 21.1.1997, pag. 7.	X									
54. Urto laterale	96/27/CE	L 169 dell'8.7.1996, pag. 1.	X			X						
55.												
56. Veicoli destinati al trasporto di merci pericolose	98/91/CE	L 11 del 16.1.1999, pag. 25.				X (4)	X (4)	X (4)	X (4)	X (4)	X (4)	X (4)
57. Protezione antincastro anteriore	2000/40/CE	L 203 del 10.8.2000, pag. 9.					X	X				
58. Protezione dei pedoni	2003/102/CE	L 32 del 6.12.2003, pag. 15.	X (6)			X (6) (7)						

X: Atto normativo applicabile.

(1) I veicoli di questa categoria devono essere muniti di un adeguato dispositivo di sbrinamento e disappannamento del parabrezza.

(2) I veicoli di questa categoria devono essere muniti di adeguati dispositivi tergicristallo e lavacristallo del parabrezza.

(3) Le prescrizioni della direttiva 94/20/CE sono applicabili solo per i veicoli muniti di dispositivo di aggancio.

(4) Le prescrizioni della direttiva 98/91/CE sono applicabili solo se il costruttore chiede l'omologazione CE di un veicolo destinato al trasporto di merci pericolose.

(5) Per i veicoli a GPL o GNC, in attesa dell'adozione delle relative modifiche della direttiva 70/221/CEE per includere i serbatoi GPL o GNC è richiesta un'omologazione a norma del regolamento UNECE 67-01 o 110.

(6) Di massa massima non superiore a 2,5 tonnellate.

(7) Derivati da veicoli della categoria M_1.

(8) Fino alle date di cui all'articolo 2 della direttiva 2003/97/CE, le omologazioni rilasciate in conformità della direttiva 71/127/CEE restano valide agli effetti dell'omologazione del veicolo completo.

Appendice

Elenco delle prescrizioni per l'omologazione CE dei veicoli della categoria M_1 prodotti in piccole serie

(Se del caso, tenendo conto dell'ultima modifica di ciascuno degli atti normativi sottoelencati)

	Oggetto	Riferimento dell'atto normativo	Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale	M_1
1.	Livello sonoro	70/157/CEE	L 42 del 23.2.1970, pag. 16	A
2.	Emissioni ad eccezione dell'intera serie di prescrizioni relative ai sistemi diagnostici di bordo (OBD)	70/220/CEE	L 76 del 6.4.1970, pag. 1	A
3.	Serbatoi di carburante/dispositivi di protezione posteriore	70/221/CEE	L 76 del 6.4.1970, pag. 23	B
4.	Alloggiamento della targa d'immatricolazione posteriore	70/222/CEE	L 76 del 6.4.1970, pag. 25	B
5.	Dispositivi di sterzo	70/311/CEE	L 133 del 18.6.1970, pag. 10	C
6.	Serrature e cerniere delle porte	70/387/CEE	L 176 del 10.8.1970, pag. 5	C
7.	Segnalatore acustico	70/388/CEE	L 176 del 10.8.1970, pag. 12	B
8.	Dispositivi per la visione indiretta	2003/97/CE (5)	L 25 del 29.1.2004, pag. 1	X (2) B (4)
9.	Frenatura	71/320/CEE	L 202 del 6.9.1971, pag. 37	A
10.	Soppressione perturbazioni radioelettriche	72/245/CEE	L 152 del 6.7.1972, pag. 15	A (1) C (3)
11.	Emissioni motori diesel	72/306/CEE	L 190 del 20.8.1972, pag. 1	A
12.	Finiture interne	74/60/CEE	L 38 dell'11.2.1974, pag. 2	C
13.	Antifurto e immobilizzatore	74/61/CEE	L 38 dell'11.2.1974, pag. 22	A
14.	Protezione dello sterzo	74/297/CEE	L 165 del 20.6.1974, pag. 16	C
15.	Resistenza dei sedili	74/408/CEE	L 221 del 12.8.1974, pag. 1	C
16.	Sporgenze esterne	74/483/CEE	L 266 del 2.10.1974, pag. 4	C
17.	Tachimetro e retromarcia	75/443/CEE	L 196 del 26.7.1975, pag. 1	B
18.	Targhette regolamentari	76/114/CEE	L 24 del 30.1.1976, pag. 1	B
19.	Ancoraggi delle cinture di sicurezza	76/115/CEE	L 24 del 30.1.1976, pag. 6	B
20.	Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa	76/756/CEE	L 262 del 27.9.1976, pag. 1	B
21.	Catadiottri	76/757/CEE	L 262 del 27.9.1976, pag. 32	X
22.	Luci di ingombro, posizione anteriori, posizione posteriori, arresto, posizione laterali, marcia diurna	76/758/CEE	L 262 del 27.9.1976, pag. 54	X
23.	Indicatori di direzione	76/759/CEE	L 262 del 27.9.1976, pag. 71	X
24.	Dispositivi di illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore	76/760/CEE	L 262 del 27.9.1976, pag. 85	X
25.	Proiettori (comprese le lampade)	76/761/CEE	L 262 del 27.9.1976, pag. 96	X
26.	Proiettori fendinebbia (anteriori)	76/762/CEE	L 262 del 27.9.1976, pag. 122	X
27.	Dispositivi di rimorchio	77/389/CEE	L 145 del 13.6.1977, pag. 41	B
28.	Luci per nebbia (posteriori)	77/538/CEE	L 220 del 29.8.1977, pag. 60	X
29.	Proiettori di retromarcia	77/539/CEE	L 220 del 29.8.1977, pag. 72	X
30.	Luci di stazionamento	77/540/CEE	L 220 del 29.8.1977, pag. 83	X
31.	Cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta	77/541/CEE	L 220 del 29.8.1977, pag. 95	A (2) B (4)

	Oggetto	Riferimento dell'atto normativo	Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale	M_1
32.	Campo di visibilità anteriore	77/649/CEE	L 267 del 19.10.1977, pag. 1	A
33.	Identificazione dei comandi	78/316/CEE	L 81 del 28.3.1978, pag. 3	X
34.	Sbrinamento/disappannamento	78/317/CEE	L 81 del 28.3.1978, pag. 27	C
35.	Lavacristalli/tergicristalli	78/318/CEE	L 81 del 28.3.1978, pag. 49	C
36.	Sistema di riscaldamento	2001/56/CE	L 292 del 9.11.2001, pag. 21	C
37.	Parafanghi delle ruote	78/549/CEE	L 168 del 26.6.1978, pag. 45	B
39.	Consumo di carburante	80/1268/CEE	L 375 del 31.12.1980, pag. 36	A
40.	Potenza del motore	80/1269/CEE	L 375 del 31.12.1980, pag. 46	C
41.	Emissioni motori diesel	88/77/CEE	L 36 del 9.2.1988, pag. 33	A
44.	Masse e dimensioni (autovetture)	92/21/CEE	L 129 del 14.5.1992, pag. 1	C
45.	Vetri di sicurezza	92/22/CEE	L 129 del 14.5.1992, pag. 11	X (2) B (4)
46.	Pneumatici	92/23/CEE	L 129 del 14.5.1992, pag. 95	X (2) B (4)
50.	Dispositivi di aggancio	94/20/CE	L 195 del 29.7.1994, pag. 1	X (2) A (4)
53.	Urto frontale	96/79/CE	L 18 del 21.1.1997, pag. 7	N/A
54.	Urto laterale	96/27/CE	L 169 dell'8.7.1996, pag. 1	N/A
58.	Protezione dei pedoni	2003/102/CE	L 321 del 6.12.2003, pag. 15	N/A

(1) Sottoinsieme elettronico.
(2) Componente.
(3) Veicolo.
(4) Prescrizioni di montaggio.
(5) Fino al 26 gennaio 2006 possono essere accettate, in alternativa, le omologazioni rilasciate a norma della direttiva 71/127/CEE.

Legenda

X: È richiesta la piena conformità all'atto normativo; deve essere rilasciata la scheda di omologazione CE; è assicurata la conformità della produzione.

A: Nessuna esenzione ad eccezione di quelle specificate nell'atto normativo. Non sono richiesti scheda di omologazione e marchio di omologazione. I verbali di prova devono essere prodotti da un servizio tecnico notificato.

B: Devono essere rispettate le prescrizioni tecniche dell'atto normativo. Le prove prescritte dall'atto normativo devono essere effettuate integralmente; previa autorizzazione dell'autorità di omologazione, possono essere effettuate dal costruttore stesso, che può redigere il rapporto tecnico; non è necessario il rilascio di una scheda di omologazione e non è richiesta l'omologazione.

C: Il costruttore deve dimostrare all'autorità di omologazione, in modo da essa ritenuto soddisfacente, che le prescrizioni essenziali dell'atto normativo sono rispettate.

N/A: L'atto normativo non è applicabile (nessuna prescrizione).

PARTE II

Quando si fa riferimento a una direttiva particolare o a un regolamento, l'omologazione a norma dei seguenti regolamenti UNECE (tenendo conto del campo di applicazione [1] e delle modifiche di ciascuno dei regolamenti UNECE sottoelencati) è considerata sostitutiva dell'omologazione CE rilasciata a norma della corrispondente direttiva particolare o regolamento elencati nella tabella della parte I.

Detti regolamenti UNECE sono quelli a cui la Comunità ha aderito in qualità di parte contraente dell'accordo di Ginevra del 1958 riveduto della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite in forza della decisione 97/836/CE del Consiglio (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78) o delle successive decisioni del Consiglio, come previsto all'articolo 3, paragrafo 3, di tale decisione.

Qualsiasi ulteriore modifica dei regolamenti UNECE sottoelencati deve essere giudicata equivalente ai sensi della decisione della Comunità prevista all'articolo 4, paragrafo 2, della decisione 97/836/CE (**).

	Oggetto	Numero del regolamento UNECE di base	Serie di modifiche
1.	Livello sonoro	51	02
1.	Dispositivi silenziatori di sostituzione	59	00
2.	Emissioni	83	03
2.	Convertitori catalitici di sostituzione	103	00
3.	Dispositivi di protezione posteriore	58	01
3.	Serbatoi di carburante	34	01
3.	Serbatoi di carburante	67	01
3.	Serbatoi di carburante	110	00
5.	Dispositivi di sterzo	79	01
6.	Serrature e cerniere delle porte	11	02
7.	Segnalatore acustico	28	00
8.	Retrovisori	46	01
8 bis.	Dispositivi per la visione indiretta	46	02
9.	Frenatura	13	09
9.	Frenatura	13H	00
9.	Frenatura (guarnizioni)	90	01
10.	Soppressione perturbazioni radioelettriche	10	02
11.	Emissioni motori diesel	24	03
12.	Finiture interne	21	01
13.	Antifurto	18	02
13.	Immobilizzatore	97	00
13.	Sistemi di allarme	97	00
13.	Impiego non autorizzato	116	00
14.	Comportamento del dispositivo di sterzo in caso di urto	12	03
15.	Resistenza dei sedili	17	06
15.	Resistenza dei sedili (autobus)	80	01
16.	Sporgenze esterne	26	02
17.	Tachimetro	39	00
19.	Ancoraggi delle cinture di sicurezza	14	04
20.	Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa	48	01
21.	Catadiottri	3	02
22.	Luci di ingombro, posizione anteriori, posizione posteriori, arresto	7	02

[1] Se la direttiva particolare o il regolamento contiene prescrizioni in materia d'installazione, queste ultime si applicano anche ai componenti e alle entità tecniche omologati in conformità dei regolamenti UNECE.

(**) Per le modifiche successive, cfr. la versione più recente del documento UNECE TRANS/WP.29/343

Oggetto	Numero del regolamento UNECE di base	Serie di modifiche
22. Luci di marcia diurna	87	00
22. Luci di posizione laterali	91	00
23. Indicatori di direzione	6	01
24. Dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore	4	00
25. Proiettori (R_2 e HS_1)	1	01
25. Proiettori (sigillati)	5	02
25. Proiettori (H_1, H_2, H_3, HB_3, HB_4, H_7, e/o H_8)	8	04
25. Proiettori (H_4)	20	02
25. Proiettori (alogeni sigillati)	31	02
25. Lampade a incandescenza destinate a unità ottiche omologate	37	03
25. Proiettori con fonte luminosa a scarica	98	00
25. Fonti luminose a scarica destinate a unità ottiche omologate	99	00
26. Proiettori fendinebbia (anteriori)	19	02
28. Luci per nebbia (posteriori)	38	00
29. Proiettori di retromarcia	23	00
30. Luci di stazionamento	77	00
31. Cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta	16	04
31. Dispositivi di ritenuta per bambini	44	03
38. Poggiatesta (combinati con i sedili)	17	06
38. Poggiatesta	25	04
39. Consumo di carburante	101	00
40. Potenza del motore	85	00
41. Emissioni motori diesel	49	02
42. Protezione laterale	73	00
45. Vetri di sicurezza	43	00
46. Pneumatici dei veicoli a motore e loro rimorchi	30	02
46. Pneumatici dei veicoli commerciali e loro rimorchi	54	00
46. Ruote/pneumatici di scorta per uso provvisorio	64	00
46. Rumore di rotolamento	117	00
47. Limitatori di velocità	89	00
50. Dispositivi di aggancio	55	01
51. Infiammabilità	118	00
52. Resistenza della sovrastruttura (autobus)	66	00
53. Urto frontale	94	01
54. Urto laterale	95	02
55. Protezione antincastro anteriore	93	00

ALLEGATO V

Procedura da seguire per l'omologazione CE dei veicoli

1. Per le domande di omologazione di un veicolo completo, l'autorità di omologazione CE deve:

   a) verificare che tutte le schede di omologazioni CE rilasciate in base agli atti normativi applicabili all'omologazione dei veicoli contemplino il tipo di veicolo e corrispondano alle prescrizioni stabilite;

   b) accertare, con riferimento alla documentazione, che le specifiche e i dati contenuti nella parte I della scheda informativa del veicolo figurino nei fascicoli di omologazione e nelle schede di omologazione CE delle omologazioni rilasciate in base agli atti normativi applicabili; se un punto della parte I della scheda informativa non figura nel fascicolo di omologazione relativo a uno degli atti normativi, confermare che l'elemento o la caratteristica in questione sono conformi alle indicazioni contenute nella documentazione informativa;

   c) su un campione selezionato di veicoli appartenenti al tipo da omologare, eseguire o far eseguire controlli degli elementi e dei sistemi allo scopo di accertare che il o i veicoli siano costruiti in conformità dei dati contenuti nel fascicolo di omologazione autenticato, relativamente alle pertinenti schede di omologazione CE;

   d) eseguire o far eseguire, se del caso, i controlli d'installazione necessari per le entità tecniche;

   e) eseguire o far eseguire, se del caso, i controlli necessari in relazione alla presenza dei dispositivi previsti nelle note (1) e (2) della parte I dell'allegato IV.

2. Il numero dei veicoli da controllare ai fini del punto 1, lettera c), deve consentire un controllo corretto delle varie combinazioni da omologare conformemente ai seguenti criteri:

Categoria del veicolo	M_1	M_2	M_3	N_1	N_2	N_3	O_1	O_2	O_3	O_4
Criteri										
Motore	X	X	X	X	X	X	—	—	—	—
Cambio	X	X	X	X	X	X	—	—	—	—
Numero di assi	—	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Assi motore (numero, posizione, interconnessione)	X	X	X	X	X	X	—	—	—	—
Assi sterzanti (numero e posizione)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Tipo di carrozzeria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Numero di porte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lato di guida	X	X	X	X	X	X	—	—	—	—
Numero di sedili	X	X	X	X	X	X	—	—	—	—
Equipaggiamento	X	X	X	X	X	X	—	—	—	—

3. Nei casi in cui non è disponibile una scheda di omologazione rilasciata in base ad uno degli atti normativi applicabili, l'autorità di omologazione CE deve:

   a) disporre l'esecuzione dei controlli e delle prove necessari a norma di ciascuno degli atti normativi pertinenti;

   b) accertare che il veicolo sia conforme alle indicazioni contenute nella documentazione informativa del veicolo e che soddisfi le prescrizioni tecniche di ciascuno degli atti normativi pertinenti;

   c) eseguire o far eseguire, se del caso, i controlli d'installazione necessari per le entità tecniche;

   d) eseguire o far eseguire, se del caso, i controlli necessari in relazione alla presenza dei dispositivi previsti nelle note (1) e (2) della parte I dell'allegato IV.

Appendice 1

Norme alle quali devono conformarsi i soggetti di cui all'articolo 39

1. Attività relative alle prove ai fini dell'omologazione, da effettuare conformemente agli atti normativi elencati nell'allegato IV della presente direttiva:

1.1. Categoria A (prove eseguite nelle proprie installazioni):

EN ISO/IEC 17025:2005 sui requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura.

Un servizio tecnico designato per le attività della categoria A può eseguire o supervisionare le prove previste dagli atti normativi per i quali è stato designato nelle installazioni di un costruttore o di un terzo.

1.2. Categoria B (supervisione delle prove eseguite nelle installazioni del costruttore o in quelle di un terzo):

EN ISO/IEC 17020:2004 sui criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione.

Prima di eseguire o supervisionare prove nelle installazioni di un costruttore o di un terzo, il servizio tecnico controlla che gli impianti di prova e i dispositivi di misura siano conformi alle pertinenti prescrizioni della norma di cui al punto 1.1.

2. Attività relative alla conformità della produzione

2.1. Categoria C (procedura per la valutazione iniziale e le revisioni di controllo del sistema di gestione della qualità del costruttore):

EN 45012:1998 sui requisiti generali degli organismi di valutazione e certificazione dei sistemi qualità.

2.2. Categoria D (ispezione o prova di campioni di produzione o relativa supervisione):

EN ISO/IEC 17020:2004 sui criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione.

Appendice 2

Procedura relativa alla valutazione dei servizi tecnici

1. OBIETTIVO DELLA PRESENTE APPENDICE

1.1. La presente appendice definisce le condizioni in base alle quali l'autorità competente di cui all'articolo 40 del presente decreto dovrebbe svolgere la procedura di valutazione dei servizi tecnici

1.2. Tali prescrizioni si applicano mutatis mutandis a tutti i servizi tecnici, indipendentemente dal loro status giuridico (organizzazione indipendente, costruttore o autorità di omologazione operante quale servizio tecnico).

2. PRINCIPI DELLA VALUTAZIONE

La valutazione è caratterizzata dal rispetto di una serie di principi:

— l'indipendenza, che costituisce il fondamento dell'imparzialità e dell'obiettività delle conclusioni,

— un approccio basato su dati concreti, che garantisce l'affidabilità e la riproducibilità delle conclusioni

I controllori devono dar prova di responsabilità e integrità, e rispettare i principi di riservatezza e discrezione. Essi devono riferire con fedeltà e accuratezza in merito a risultati e conclusioni.

3. COMPETENZE RICHIESTE AI CONTROLLORI

3.1. Le valutazioni possono essere effettuate esclusivamente da controllori in possesso delle conoscenze tecniche e amministrative necessarie a tal fine.

3.2. I controllori devono essere stati specificamente formati per le attività di valutazione. Inoltre, devono possedere una conoscenza specifica del settore tecnico in cui il servizio tecnico svolgerà le sue attività.

3.3. Senza pregiudizio delle disposizioni figuranti ai punti 3.1 e 3.2, la valutazione di cui all'articolo 40, comma 4, deve essere svolta da controllori indipendenti dalle attività oggetto della valutazione.

4. DOMANDA DI DESIGNAZIONE

4.1. Un rappresentante debitamente autorizzato del servizio tecnico richiedente deve presentare all'autorità competente una domanda formale comprendente quanto segue:

a) una descrizione generale del servizio tecnico, inclusi ragione sociale, nome, indirizzi, status giuridico e risorse umane e tecniche;

b) informazioni generali riguardanti il servizio tecnico quali le sue attività, se del caso il suo rapporto nell'ambito di una più ampia entità societaria, nonché gli indirizzi di tutte le ubicazioni fisiche rientranti nell'oggetto della designazione;

c) l'accordo quanto al rispetto delle prescrizioni concernenti la designazione e degli altri obblighi del servizio tecnico in applicazione delle direttive pertinenti;

d) una descrizione dei servizi di valutazione della conformità prestati dal servizio tecnico nel quadro delle direttive applicabili e un elenco delle direttive per le quali il servizio tecnico chiede una designazione, compresi, se del caso, i limiti di capacità;

e) una copia del manuale di qualità del servizio tecnico.

4.2 L'autorità competente deve verificare l'adeguatezza delle informazioni fornite dal servizio tecnico

5. ESAME DELLE RISORSE

L'autorità competente deve esaminare la sua capacità di effettuare la valutazione del servizio tecnico per quanto riguarda la propria politica, la propria competenza e la disponibilità di controllori ed esperti qualificati.

6. SUBAPPALTO DELLA VALUTAZIONE

6.1. L'autorità competente può subappaltare parti della valutazione a un'altra autorità di designazione o chiedere il sostegno di esperti tecnici forniti da altre autorità competenti. I subappaltatori ed esperti devono essere accettati dal servizio tecnico richiedente.

6.2 L'autorità competente deve tener conto dei certificati di accreditamento di portata adeguata al fine di completare la sua valutazione globale del servizio tecnico.

7. PREPARAZIONE DELLA VALUTAZIONE

7.1. L'autorità competente deve nominare formalmente una squadra di valutazione e deve provvedere all'adeguatezza delle competenze messe a disposizione per ciascun incarico. In particolare, la squadra nel suo insieme deve possedere:

a) un'adeguata conoscenza dell'obiettivo specifico per il quale si chiede la designazione, e

b) una comprensione sufficiente per effettuare una valutazione affidabile della competenza del servizio tecnico a operare nel settore per il quale è stato designato.

7.2. L'autorità competente deve definire chiaramente l'incarico assegnato alla squadra di valutazione, il cui compito consiste nell'esaminare i documenti ricevuti dal servizio tecnico richiedente e nell'effettuare la valutazione in loco.

7.3. L'autorità competente deve concordare con il servizio tecnico e la squadra di valutazione incaricata la data e il calendario previsti per la valutazione. Tuttavia, l'autorità competente rimane responsabile della fissazione di una data che sia compatibile con il piano di controllo e di rivalutazione.

7.4. L'autorità competente deve provvedere affinché la squadra di valutazione riceva i documenti contenenti i criteri appropriati, le relazioni sulle valutazioni precedenti nonché i documenti e registri pertinenti del servizio tecnico.

8. VALUTAZIONE IN LOCO

La squadra di valutazione deve effettuare la valutazione del servizio tecnico nelle sedi di quest'ultimo in cui sono realizzate una o più attività essenziali e, se del caso, deve effettuare un'attestazione in altri siti selezionati in cui il servizio tecnico svolge le sue attività.

9. ANALISI DEI RISULTATI E RELAZIONE DI VALUTAZIONE

9.1. La squadra di valutazione deve analizzare tutte le informazioni e gli elementi probanti pertinenti raccolti durante l'esame dei documenti e dei registri e all'atto della valutazione in loco. Questa analisi deve essere tale da consentire alla squadra di determinare il grado di competenza e di conformità del servizio tecnico rispetto alle prescrizioni previste per la designazione.

9.2. Le procedure in materia di relazioni dell'autorità competente devono assicurare il rispetto dei seguenti requisiti.

9.2.1. Prima di lasciare il sito, la squadra di valutazione deve tenere una riunione con il servizio tecnico nel corso della quale essa deve presentare una relazione scritta e/o orale sui risultati della sua analisi. Il servizio tecnico deve avere la possibilità di formulare domande sui risultati nonché, se del caso, sulle non conformità e sulla loro origine.

9.2.2. Una relazione scritta sui risultati della valutazione deve essere sottoposta senza indugio all'attenzione del servizio tecnico. Questa relazione di valutazione deve contenere osservazioni sulla competenza e la conformità e deve individuare, se del caso, le non conformità da risolvere per soddisfare tutte le prescrizioni previste per la designazione.

9.2.3. Il servizio tecnico deve essere invitato a fornire una risposta alla relazione di valutazione e a descrivere le misure specifiche adottate o previste, entro un determinato termine, per risolvere le non conformità eventualmente individuate.

9.3. L'autorità competente deve provvedere affinché le risposte fornite dal servizio tecnico per risolvere le non conformità siano esaminate per valutare se le misure appaiono sufficienti ed efficaci. Se le risposte del servizio tecnico sono giudicate insufficienti, devono essere richieste ulteriori informazioni. Inoltre possono essere richieste prove circa l'effettiva attuazione delle misure adottate o può essere effettuata una valutazione di controllo per verificare l'effettiva attuazione delle misure correttive.

9.4. La relazione di valutazione deve contenere almeno i seguenti elementi:

a) identificativo unico del servizio tecnico;

b) data/e della valutazione in loco;

c) nome/i del/i controllore/i e/o esperti partecipanti alla valutazione;

d) identificativo unico di tutte le sedi valutate;

e) portata proposta della designazione oggetto della valutazione;

f) una dichiarazione sull'adeguatezza dell'organizzazione interna e delle procedure adottate dal servizio tecnico per infondere fiducia nella sua competenza, in base al rispetto delle prescrizioni previste per la designazione;

g) informazioni sulla risoluzione della non conformità;

h) una raccomandazione sull'opportunità di designare o confermare il richiedente quale servizio tecnico e, in tal caso, la portata della designazione.

10. CONCESSIONE/CONFERMA DI UNA DESIGNAZIONE

10.1. L'autorità di omologazione deve, senza indebito ritardo, prendere una decisione in merito alla concessione, alla conferma o alla proroga della designazione in base alla/e relazione/i e a ogni altra informazione pertinente.

10.2. L'autorità di omologazione deve fornire al servizio tecnico un certificato contenente i seguenti dati:

a) identità e logo dell'autorità di omologazione;

b) identificativo unico del servizio tecnico designato:

c) data effettiva di concessione della designazione e data di scadenza;

d) una breve indicazione della portata della designazione o un riferimento in materia (direttive, regolamenti o loro parti applicabili);

e) una dichiarazione di conformità e un riferimento alla presente direttiva.

11. RIVALUTAZIONE E CONTROLLO

11.1. La rivalutazione è analoga alla valutazione iniziale, tranne che occorre tener conto dell'esperienza maturata nel corso delle valutazioni precedenti. Le valutazioni in loco di controllo sono meno generali delle rivalutazioni.

11.2. L'autorità competente deve elaborare il suo piano di rivalutazione e di controllo di ciascun servizio tecnico designato in modo che campioni rappresentativi della portata della designazione siano valutati su base regolare.

Gli intervalli tra le valutazioni in loco, che si tratti di rivalutazione o di controllo, dipendono dalla stabilità accertata a cui il servizio tecnico è pervenuto.

11.3. Se, nel corso di un controllo o di una rivalutazione, sono individuate non conformità, l'autorità competente deve stabilire termini rigorosi per l'attuazione di misure correttive.

11.4. Se le misure correttive o di miglioramento non sono state adottate entro il termine convenuto o sono giudicate insufficienti, l'autorità competente deve adottare provvedimenti adeguati quali l'effettuazione di una nuova valutazione, la sospensione o la revoca della designazione per una o più delle attività per le quali il servizio tecnico è stato designato.

11.5. L'autorità compente, allorché decide di sospendere o revocare la designazione di un servizio tecnico, deve informarne quest'ultimo per posta raccomandata. In ogni caso l'autorità competente deve adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurare la continuità delle attività già intraprese dal servizio tecnico.

12. REGISTRI SUI SERVIZI TECNICI DESIGNATI

12.1. L'autorità competente deve tenere registri sui servizi tecnici per fornire la prova che le prescrizioni per la designazione, inclusa la competenza, sono state effettivamente rispettate.

12.2. L'autorità competente deve garantire la sicurezza dei registri sui servizi tecnici per assicurarne la riservatezza.

12.3. I registri sui servizi tecnici devono contenere almeno i seguenti elementi:

a) corrispondenza pertinente;

b) registri e relazioni di valutazione;

c) copie dei certificati di designazione.

ALLEGATO VI

MODELLO A

Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE

Timbro dell'autorità di omologazione CE

Comunicazione riguardante:

l'omologazione CE (1)
l'estensione dell'omologazione CE (1)
il rifiuto dell'omologazione CE (1)
la revoca dell'omologazione CE (1)

di un tipo di:

veicolo completo (1)
veicolo completato (1)
veicolo incompleto (1)
veicolo con varianti complete e incomplete (1)
veicolo con varianti completate e incomplete (1)

per quanto riguarda la direttiva 2007/46/CE

Numero di omologazione CE:

Motivo dell'estensione:

SEZIONE I

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):

0.2. Tipo:

0.2.1. Designazione(i) commerciale(i) (2):

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo:

0.3.1. Posizione della marcatura:

0.4. Categoria del veicolo (3):

0.5. Nome e indirizzo del costruttore del veicolo completo (1):

Nome e indirizzo del costruttore del veicolo di base (1) (4):

Nome e indirizzo del costruttore dell'ultima fase costruita del veicolo incompleto (1) (4):

Nome e indirizzo del costruttore del veicolo completato (1) (4):

(1) Cancellare la dicitura inutile.
(2) Se non disponibile al momento del rilascio dell'omologazione, questa voce dovrà essere completata al più tardi quando il veicolo è immesso sul mercato.
(3) Conformemente alle definizioni dell'allegato II, parte A.
(4) Cfr. pagina 2

0.8. Nome e indirizzo dello stabilimento o degli stabilimenti di montaggio:

0.9. Nome e indirizzo del rappresentante del costruttore (se disponibile):

SEZIONE II

Il sottoscritto certifica l'esattezza della descrizione del costruttore che figura nell'allegata scheda informativa relativa al veicolo o ai veicoli di cui sopra [uno o più campioni del quale sono stati scelti dall'autorità di omologazione CE e presentati dal costruttore come prototipo(i) del tipo da omologare] e che i risultati delle prove ivi allegati si riferiscono al medesimo tipo di veicolo.

1. Per veicoli completi e completati e loro varianti (1):

   Il tipo di veicolo soddisfa/non soddisfa (1) le prescrizioni tecniche di tutti gli atti normativi applicabili, come stabilito all'allegato IV e all'allegato XI (1) (2) della direttiva 2007/46/CE.

2. Per veicoli incompleti e loro varianti (1):

   Il tipo di veicolo soddisfa/non soddisfa (1) le prescrizioni tecniche degli atti normativi elencati nella tabella di pagina 2.

3. L'omologazione è concessa/rifiutata/revocata (1).

4. L'omologazione è concessa a norma dell'articolo 20 e pertanto la sua validità è limitata al [giorno/mese/anno].

(Luogo) (Firma) (Data)

Allegati: Fascicolo di omologazione.

Risultati delle prove (cfr. allegato VIII).

Nome(i) e campione(i) della firma della persona o delle persone autorizzate a firmare i certificati di conformità e dichiarazione relativa alle loro mansioni nell'azienda.

NB: Se il presente modello è utilizzato per l'omologazione a norma degli articoli 20, 22 o 23, non deve recare la dicitura «Scheda di omologazione CE di un veicolo», tranne:

— nel caso di cui all'articolo 20, qualora la Commissione abbia deciso di autorizzare uno Stato membro a rilasciare un'omologazione ai sensi della presente direttiva,

— nel caso di veicoli della categoria M_1, omologati secondo la procedura di cui all'articolo 22.

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE DI UN VEICOLO

Pagina 2

La presente omologazione CE si basa, per i veicoli o le varianti incompleti e completati, sulla(e) omologazione(i) dei veicoli incompleti sottoelencati:

Fase 1: Costruttore del veicolo di base:

Numero di omologazione CE:

(1) Cancellare la dicitura inutile.
(2) Cfr. pagina 2.

Data:

Applicabile alle varianti:

Fase 2: Costruttore:

Numero di omologazione CE:

Data:

Applicabile alle varianti:

Fase 3: Costruttore:

Numero di omologazione CE:

Data:

Applicabile alle varianti:

Se l'omologazione comprende una o più varianti incomplete, elencare le varianti complete o completate.

Variante o varianti complete/completate:

Elenco delle prescrizioni applicabili al tipo di veicolo o alla variante incompleti omologati (se del caso, tenendo conto del campo d'applicazione e dell'ultima modifica di ciascuno degli atti normativi sottoelencati):

Voce	Oggetto	Riferimento dell'atto normativo	Ultima modifica	Applicabile alle varianti

(Indicare unicamente se sono oggetto di omologazione CE)

Nel caso dei veicoli per uso speciale, deroghe concesse o disposizioni particolari applicate conformemente all'allegato XI e deroghe concesse a norma dell'articolo 20:

Riferimento dell'atto normativo	Numero della voce	Tipo di omologazione e natura della deroga	Applicabile alle varianti

Appendice

Elenco degli atti normativi a cui il tipo di veicolo è conforme

(da compilare solo in caso di omologazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3)

Oggetto	Riferimento dell'atto normativo (¹)	Modificato da	Applicabile alle varianti
1. Livello sonoro	70/157/CEE		
2. Emissioni	70/220/CEE		
3. Serbatoi di carburante/dispositivi di protezione posteriore	70/221/CEE		
4. Alloggiamento della targa d'immatricolazione posteriore	70/222/CEE		
5. Dispositivi di sterzo	70/311/CEE		
6. Serrature e cerniere delle porte	70/387/CEE		
7. Segnalatore acustico	70/388/CEE		
8. Campo di visibilità posteriore	71/127/CEE		
8A. Dispositivi per la visione indiretta	2003/97/CE		
9. Frenatura	71/320/CEE		
10. Soppressione perturbazioni radioelettriche	72/245/CEE		
11. Emissioni motori diesel	72/306/CEE		
12. Finiture interne	74/60/CEE		
13. Antifurto e immobilizzatore	74/61/CEE		
14. Protezione dello sterzo	74/297/CEE		
15. Resistenza dei sedili	74/408/CEE		
16. Sporgenze esterne	74/483/CEE		
17. Tachimetro e retromarcia	75/443/CEE		
18. Targhette regolamentari	76/114/CEE		
19. Ancoraggi delle cinture di sicurezza	76/115/CEE		
20. Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa	76/756/CEE		
21. Catadiottri	76/757/CEE		
22. Luci di ingombro, posizione anteriori, posizione posteriori, arresto, posizione laterali, marcia diurna	76/758/CEE		
23. Indicatori di direzione	76/759/CEE		
24. Dispositivi di illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore	76/760/CEE		
25. Proiettori (comprese le lampade)	76/761/CEE		
26. Proiettori fendinebbia (anteriori)	76/762/CEE		
27. Dispositivi di rimorchio	77/389/CEE		
28. Luci per nebbia (posteriori)	77/538/CEE		
29. Proiettori di retromarcia	77/539/CEE		
30. Luci di stazionamento	77/540/CEE		
31. Cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta	77/541/CEE		
32. Campo di visibilità anteriore	77/649/CEE		
33. Identificazione dei comandi	78/316/CEE		
34. Sbrinamento/disappannamento	78/317/CEE		
35. Lavacristalli/tergicristalli	78/318/CEE		
36. Sistemi di riscaldamento	2001/56/CE		

Oggetto	Riferimento dell'atto normativo [1]	Modificato da	Applicabile alle varianti
37. Parafanghi delle ruote	78/549/CEE		
38. Poggiatesta	78/932/CEE		
39. Emissioni di CO_2/consumo di carburante	80/1268/CEE		
40. Potenza del motore	80/1269/CEE		
41. Emissioni motori diesel	88/77/CEE		
42. Protezione laterale	89/297/CEE		
43. Dispositivi antispruzzo	91/226/CEE		
44. Masse e dimensioni (autovetture)	92/21/CEE		
45. Vetri di sicurezza	92/22/CEE		
46. Pneumatici	92/23/CEE		
47. Limitatori di velocità	92/24/CEE		
48. Masse e dimensioni (veicoli diversi dalle autovetture di cui al punto 44)	97/27/CE		
49. Sporgenze esterne delle cabine	92/114/CEE		
50. Dispositivi di aggancio	94/20/CE		
51. Infiammabilità	95/28/CE		
52. Autobus	2001/85/CE		
53. Urto frontale	96/79/CE		
54. Urto laterale	96/27/CE		
55. Veicoli destinati al trasporto di merci pericolose	98/91/CE		
56. Protezione antincastro anteriore	2000/40/CE		
57. Protezione dei pedoni	2003/102/CE		

[1] O regolamento UNECE considerato equivalente.

MODELLO B

(da utilizzare per l'omologazione di un sistema o per l'omologazione di un veicolo relativamente a un sistema)

Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE

Timbro dell'autorità
di omologazione CE

Comunicazione riguardante:

l'omologazione CE [1]
l'estensione dell'omologazione CE [1]
il rifiuto dell'omologazione CE [1]
la revoca dell'omologazione CE [1]

di un tipo di sistema/tipo di veicolo relativamente a un sistema [1]

[1] Cancellare la dicitura inutile.

per quanto riguarda la direttiva .../.../CE/il regolamento (CE) n. .../... [1], modificata/modificato da ultimo dalla direttiva .../.../CE/dal regolamento (CE) n. .../... [1].

Numero di omologazione CE:

Motivo dell'estensione:

SEZIONE I

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):

0.2. Tipo:

0.2.1. Designazione(i) commerciale(i) (se disponibile):

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo [2]:

0.3.1. Posizione della marcatura:

0.4. Categoria del veicolo [3]:

0.5. Nome e indirizzo del costruttore:

0.8. Nome e indirizzo dello stabilimento o degli stabilimenti di montaggio:

0.9. Rappresentante del costruttore:

SEZIONE II

1. Altre informazioni (se del caso): cfr. addendum

2. Servizio tecnico responsabile dell'effettuazione delle prove:

3. Data del verbale di prova:

4. Numero del verbale di prova:

5. Eventuali osservazioni: cfr. addendum

6. Luogo:

7. Data:

8. Firma:

Allegati: Fascicolo di omologazione

Verbale di prova

---

(1) Cancellare la dicitura inutile.

(2) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, di entità tecnica o di componente oggetto della presente scheda informativa, detti caratteri devono essere rappresentati nella documentazione dal simbolo «?» (ad esempio, ABC??123??).

(3) Conformemente alle definizioni dell'allegato II, parte A.

Addendum

alla scheda di omologazione CE n. ...

1. Altre informazioni:

1.1. [...]:

1.1.1. [...]:

[...]

2. Numero di omologazione di ogni componente o entità tecnica installati sul tipo di veicolo in conformità della presente direttiva o regolamento:

2.1. [...]:

3. Osservazioni:

3.1. [...]:

MODELLO C

(da utilizzare per l'omologazione di componenti/entità tecniche)

Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE

Timbro dell'autorità di omologazione CE

Comunicazione riguardante:

l'omologazione CE (1)
l'estensione dell'omologazione CE (1)
il rifiuto dell'omologazione CE (1)
la revoca dell'omologazione CE (1)

di un tipo di componente/entità tecnica (1)

per quanto riguarda la direttiva .../.../CE/il regolamento (CE) n. .../... (1), modificata/modificato da ultimo dalla direttiva .../.../CE/dal regolamento (CE) n. .../... (1).

Numero di omologazione CE:

Motivo dell'estensione:

SEZIONE I

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):

0.2. Tipo:

(1) Cancellare la dicitura inutile.

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul componente/sull'entità tecnica [1] [2]:

0.3.1. Posizione della marcatura:

0.5. Nome e indirizzo del costruttore:

0.7. Posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CE per i componenti e le entità tecniche:

0.8. Nome e indirizzo dello stabilimento o degli stabilimenti di montaggio:

0.9. Nome e indirizzo del rappresentante del costruttore (se disponibile):

SEZIONE II

1. Altre informazioni (se del caso): cfr. addendum

2. Servizio tecnico responsabile dell'effettuazione delle prove:

3. Data del verbale di prova:

4. Numero del verbale di prova:

5. Eventuali osservazioni: cfr. addendum

6. Luogo:

7. Data:

8. Firma:

Allegati: Fascicolo di omologazione
Verbale di prova

Addendum

alla scheda di omologazione CE n. ...

1. Altre informazioni:

1.1. [...]:

1.1.1. [...]:

[...]

2. Eventuali restrizioni d'uso del dispositivo:

2.1. [...]:

3. Osservazioni:

3.1. [...]:

---

[1] Cancellare la dicitura inutile.

[2] Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, di entità tecnica o di componente oggetto della presente scheda informativa, detti caratteri devono essere rappresentati nella documentazione dal simbolo «?» (ad esempio, ABC??123??).

ALLEGATO VII

SISTEMA DI NUMERAZIONE DELLA SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE (1)

1. Il numero di omologazione CE è costituito da quattro sezioni per l'omologazione del veicolo completo e da cinque sezioni per l'omologazione di sistemi, componenti ed entità tecniche, come indicato in appresso. In tutti i casi, le sezioni sono separate da un asterisco.

Sezione 1: La lettera «e» minuscola seguita dal numero distintivo dello Stato membro che rilascia l'omologazione CE:

1 per la Germania,

2 per la Francia,

3 per l'Italia,

4 per i Paesi Bassi,

5 per la Svezia,

6 per il Belgio,

7 per l'Ungheria,

8 per la Repubblica ceca,

9 per la Spagna,

11 per il Regno Unito,

12 per l'Austria,

13 per il Lussemburgo,

17 per la Finlandia,

18 per la Danimarca,

19 per la Romania,

20 per la Polonia,

21 per il Portogallo,

23 per la Grecia,

24 per l'Irlanda,

26 per la Slovenia,

27 per la Slovacchia,

29 per l'Estonia,

32 per la Lettonia,

34 per la Bulgaria,

36 per la Lituania,

49 per Cipro,

50 per Malta.

Sezione 2: Il numero della direttiva o del regolamento di base.

(1) I componenti e le entità tecniche devono essere contrassegnati come prescritto nei pertinenti atti normativi.

Sezione 3: Il numero dell'ultima direttiva o dell'ultimo regolamento che modifica l'omologazione CE.

- Nel caso dell'omologazione CE di un veicolo completo, si intende l'ultima direttiva o regolamento che modifica uno o più articoli della direttiva 2007/46/CE.

- Nel caso dell'omologazione CE di un veicolo completo rilasciata secondo la procedura di cui all'articolo 22, si intende l'ultima direttiva o l'ultimo regolamento che modifica uno o più articoli della direttiva 2007/46/CE, eccettuate le prime due cifre che vengono sostituite dalle lettere KS.

- Si intende l'ultima direttiva o l'ultimo regolamento contenente le disposizioni effettive alle quali il sistema, il componente o l'entità tecnica sono conformi.

- Qualora una direttiva o un regolamento preveda date di attuazione diverse che si riferiscono a norme tecniche diverse, è aggiunto un carattere alfabetico indicante la norma in base alla quale l'omologazione è stata rilasciata.

Sezione 4: Un numero progressivo di 4 cifre (eventualmente preceduto da zeri non significativi) per le omologazioni CE di veicoli completi o di 4 o 5 cifre per le omologazioni CE in base a una direttiva particolare o un regolamento, indicante il numero dell'omologazione di base. La serie dei numeri inizia con 0001 per ciascuna direttiva o ciascun regolamento di base.

Sezione 5: Un numero progressivo di 2 cifre (eventualmente preceduto da zeri non significativi) indicante l'estensione. La serie dei numeri inizia con 00 per ciascun numero di omologazione di base.

2. Per l'omologazione CE di un veicolo completo la sezione 2 è omessa.

   Nel caso di un'omologazione nazionale rilasciata per veicoli prodotti in piccole serie ai sensi dell'articolo 23, la sezione 2 è sostituita dalle lettere NKS.

3. Unicamente sulla(e) targhetta(e) regolamentare(i) del veicolo la sezione 5 è omessa.

4. Esempio di terza omologazione di un sistema (per il momento senza estensione) rilasciata dalla Francia in base alla direttiva sulla frenatura:

   e2*71/320*98/12*0003*00

   oppure

   e2*88/77*91/542A*0003*00 nel caso di una direttiva che prevede due tappe di applicazione A e B.

5. Esempio di seconda estensione della quarta omologazione di un veicolo, rilasciata dal Regno Unito:

   e11*98/14*0004*02

   in cui la direttiva 98/14/CE è finora l'ultima direttiva che modifica gli articoli della direttiva 70/156/CEE.

6. Esempio di omologazione CE di un veicolo completo rilasciata dal Lussemburgo ai sensi dell'articolo 22 per un veicolo prodotto in piccole serie:

   e13*KS[.../...]*0001*00

7. Esempio di omologazione nazionale di un veicolo prodotto in piccole serie rilasciata dai Paesi Bassi ai sensi dell'articolo 23:

   e4*NKS*0001*00

8. Esempio di numero di omologazione CE iscritto sulla(e) targhetta(e) regolamentare(i) di un veicolo:

   e11*98/14*0004

9. L'allegato VII non si applica ai regolamenti UNECE elencati nell'allegato IV della presente direttiva. Per le omologazioni rilasciate a norma dei regolamenti UNECE continua ad essere utilizzata la numerazione appropriata prevista in tali regolamenti.

Appendice

Marchio di omologazione CE di componenti ed entità tecniche

1. Il marchio di omologazione CE di componenti ed entità tecniche è costituito da:

1.1. un rettangolo in cui è iscritta la lettera «e» minuscola seguita dalla(e) lettera(e) o dal numero distintivi dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione CE del componente o dell'entità tecnica:

1 per la Germania,

2 per la Francia,

3 per l'Italia,

4 per i Paesi Bassi,

5 per la Svezia,

6 per il Belgio,

7 Per l'Ungheria,

8 Per la Repubblica ceca,

9 per la Spagna,

11 per il Regno Unito,

12 per l'Austria,

13 per il Lussemburgo,

17 per la Finlandia,

18 per la Danimarca,

19 per la Romania,

20 per la Polonia,

21 per il Portogallo,

23 per la Grecia,

24 per l'Irlanda,

26 per la Slovenia,

27 per la Slovacchia,

29 per l'Estonia,

32 per la Lettonia,

34 per la Bulgaria,

36 per la Lituania,

49 per Cipro,

50 per Malta.

1.2. In prossimità del rettangolo, il «numero di omologazione di base» figurante nella sezione 4 del numero di omologazione preceduto dalla due cifre indicanti il numero progressivo attribuito all'ultima modifica tecnica di rilievo dei pertinenti regolamenti o direttive particolari.

1.3. Uno o più simboli aggiuntivi disposti sopra il rettangolo, che consentono l'identificazione di determinate caratteristiche. Questa informazione supplementare è specificata nei pertinenti regolamenti o nelle direttive particolari.

2. Il marchio di omologazione del componente o dell'entità tecnica è apposto in modo da risultare indelebile e chiaramente leggibile.

3. Nell'addendum è raffigurato un esempio di marchio di omologazione di un componente o di un'entità tecnica.

Addendum all'appendice 1

Esempio di marchio di omologazione di un componente o di un'entità tecnica

Legenda: l'omologazione del componente è stata rilasciata dal Belgio con il numero 0004.01 è un numero progressivo che indica il livello delle prescrizioni tecniche alle quali il componente è conforme. Il numero progressivo è attribuito conformemente alla direttiva particolare o al regolamento pertinente.

NB: In questo esempio non figurano i simboli aggiuntivi.

ALLEGATO VIII

RISULTATI DELLE PROVE

(Da compilare a cura dell'autorità di omologazione e da allegare alla scheda di omologazione CE)

Per ogni caso, l'informazione deve precisare a quale variante o versione si riferisce. Non è ammesso più di un risultato per versione. Tuttavia, per una versione è ammessa una combinazione di più risultati indicante il caso peggiore. In quest'ultimo caso, una nota deve indicare che per le voci contrassegnate da (*) sono forniti solo i risultati relativi al caso peggiore.

1. Risultati delle prove sul livello sonoro

Numero dell'atto normativo di base e del più recente atto normativo di modifica applicabile all'omologazione. Quando un atto normativo prevede due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase di applicazione:

Variante/Versione:	...	...	...
in marcia [dB(A)/E]:	...	...	...
da fermo [dB(A)/E]:	...	...	...
a (giri/min^{-1}):	...	...	...

2. Risultati delle prove sulle emissioni di gas di scarico

2.1. Emissioni dei veicoli a motore

Indicare il più recente atto normativo di modifica applicabile all'omologazione. Quando l'atto normativo prevede due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase di applicazione:

Carburante(i) (1): ... (gasolio, benzina, GPL, GN, benzina/GPL, benzina/GN, etanolo ...)

2.1.1. Prova di tipo I (2): emissioni del veicolo durante il ciclo di prova dopo un avviamento a freddo

Variante/Versione:	...	...	...
CO	...	...	...
HC	...	...	...
NO_x			
HC + NO_x			
Particolato	...	...	...

2.1.2. Prova di tipo II (2): dati sulle emissioni richiesti per il controllo tecnico

Tipo II, prova a regime minimo inferiore

Variante/Versione:	...	...	...
CO %	...	...	...
Regime del motore	...	...	...
Temperatura dell'olio motore	...	...	...

(1) Indicare le eventuali restrizioni applicabili relative al carburante (per esempio nel caso dei gas naturali la gamma L o la gamma H).

(2) Ripetere le prove per la benzina e i carburanti gassosi nel caso di veicoli alimentati sia a benzina che con carburanti gassosi. I veicoli che possono essere alimentati con ambedue i sistemi, ma nei quali il sistema a benzina è montato solo a scopo di emergenza o per l'avviamento e nei quali il serbatoio per la benzina ha una capacità non superiore a 15 litri, ai fini delle prove in questione sono considerati veicoli alimentati esclusivamente a gas.

Tipo II, prova a regime minimo superiore

Variante/Versione:	...	...	...
CO %	...	...	...
Valore lambda	...	...	...
Regime del motore			
Temperatura dell'olio motore	...	...	...

2.1.3. Risultato della prova di tipo III: ...

2.1.4. Risultato della prova di tipo IV (prova di evaporazione): ... g/prova

2.1.5. Risultato della prova di tipo V sulla durata:

— categorie di durevolezza: 80 000 km/100 000 km/non applicabile (1)

— fattore di deterioramento FD: calcolato/assegnato (1)

— fattori da utilizzare:

CO: ...

HC: ...

NO_x: ...

2.1.6. Risultato della prova di tipo VI sulle emissioni a temperatura ambiente bassa

Variante/Versione:	...	...	...
CO g/km			
HC g/km			

2.1.7 OBD: sì/no (1)

2.2. Emissioni dei motori destinati alla propulsione di veicoli

Indicare il più recente atto normativo di modifica applicabile all'omologazione. Quando l'atto normativo prevede due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase di applicazione: ...

Carburante(i) (2): ... (gasolio, benzina, GPL, GN, etanolo ...)

2.2.1. Risultati della prova ESC (3)

CO:	g/kWh
THC:	g/kWh
NO_x:	g/kWh
PT:	g/kWh

2.2.2. Risultati della prova ELR (3)

Valore dei fumi: ... m^{-1}

(1) Cancellare la dicitura inutile.
(2) Indicare le eventuali restrizioni applicabili relative ai carburante (per esempio nel caso dei gas naturali la gamma L o la gamma H).
(3) Se applicabile.

2.2.3. Risultato della prova ETC (1)

CO:	g/kWh
THC:	g/kWh (1)
NMHC:	g/kWh (1)
CH_4:	g/kWh (1)
NO_x:	g/kWh (1)
PT:	g/kWh (1)

2.3. Inquinamento prodotto dai motori diesel

Indicare il più recente atto normativo di modifica applicabile all'omologazione. Quando l'atto normativo prevede due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase di applicazione:

2.3.1. Risultati della prova in accelerazione libera

Variante/Versione:	...	...	...
Valore corretto del coefficiente d'assorbimento (m^{-1}):	...	...	...
Regime minimo normale			
Regime minimo massimo			
Temperatura dell'olio (min/max)			

3. Risultati delle prove sulle emissioni di CO_2/consumo di carburante (1) (2)

Numero dell'atto normativo di base e dell'atto normativo di modifica più recente applicabile all'omologazione:

Variante/Versione:	...	...	...
Emissioni massiche di CO_2 (ciclo urbano) (g/km)	...	...	...
Emissioni massiche di CO_2 (ciclo extraurbano) (g/km)	...	...	...
Emissioni massiche di CO_2 (ciclo misto) (g/km)	...	...	...
Consumo di carburante (ciclo urbano) (l/100 km) (3)	...	...	...
Consumo di carburante (ciclo extraurbano) (l/100 km) (3)	...	...	...
Consumo di carburante (ciclo misto) (l/100 km) (3)	...	...	...

(1) Se applicabile.

(2) Ripetere le prove per la benzina e i carburanti gassosi nel caso di veicoli alimentati sia a benzina che con carburanti gassosi. I veicoli che possono essere alimentati con ambedue i sistemi, ma nei quali il sistema a benzina è montato solo a scopo di emergenza o per l'avviamento e nei quali il serbatoio per la benzina ha una capacità non superiore a 15 litri, ai fini delle prove in questione sono considerati veicoli alimentati esclusivamente a gas.

(3) Per i veicoli alimentati a GN, l'unità «l/100 km» è sostituita da «m^3/100 km».

ALLEGATO IX

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE

per veicoli completi/completati [1]

PARTE I

[Formato massimo: A4 (210 × 297 mm) o in fogli piegati in formato A4]

Pagina 1

Il sottoscritto:

(cognome e nome)

certifica che il veicolo:

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):

0.2. Tipo:

Variante [2]:

Versione [2]:

0.2.1. Designazione(i) commerciale(i):

0.4. Categoria:

0.5. Nome e indirizzo del costruttore del veicolo di base:

Nome e indirizzo del costruttore dell'ultima fase costruita del veicolo [1]:

0.6. Posizione delle targhette regolamentari:

Numero di identificazione del veicolo:

Posizione sul telaio del numero di identificazione del veicolo:

sulla base del tipo o dei tipi di veicolo descritti nell'omologazione CE [1]

Veicolo di base:

Costruttore:

Numero di omologazione CE:

Data:

[1] Cancellare la dicitura inutile.
[2] Indicare anche il codice numerico o alfanumerico di identificazione. Il codice non deve contenere più di 25 o 35 posizioni per una variante o una versione.

Fase 2: Costruttore:

Numero di omologazione CE:

Data:

è conforme sotto tutti gli aspetti al tipo completo/completato ([1]) descritto in

Numero di omologazione CE:

Data:

e quindi può essere immatricolato a titolo definitivo, senza ulteriori omologazioni, negli Stati membri con circolazione a destra/a sinistra ([2]) e che utilizzano le unità metriche/britanniche ([3]) per il tachimetro.

(Luogo) (Data):

(Firma) (Mansioni)

Allegati (solo per i tipi di veicoli costruiti in più fasi): Certificato di conformità per ogni fase.

Pagina 2

Veicoli completi o completati della categoria M_1

(I valori e le unità sottoindicati sono quelli che figurano nei documenti di omologazione degli atti normativi applicabili. Per le prove di conformità della produzione, i valori devono essere verificati secondo i metodi definiti negli atti normativi applicabili, tenendo conto delle tolleranze autorizzate dai medesimi atti normativi per le prove di controllo di conformità della produzione).

1. Numero di assi: ... e di ruote: ...

2. Assi motore:

3. Interasse: ... mm

5. Carreggiata degli assi: 1. ... mm 2. ... mm 3. ... mm

6.1. Lunghezza: ... mm

7.1. Larghezza: ... mm

8. Altezza: ... mm

11. Sbalzo posteriore: ... mm

12.1. Massa del veicolo carrozzato in ordine di marcia: ... kg

14.1. Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico: ... kg

14.2. Distribuzione di tale massa sugli assi: 1. ... kg 2. ... kg 3. ... kg ecc.

14.3. Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse: 1. ... kg 2. ... kg 3. ... kg ecc.

16. Carico massimo ammissibile sul tetto: ... kg

17. Massa massima del rimorchio (frenato): ... kg; (non frenato): ... kg

18. Massa massima della combinazione: ... kg

19.1. Carico verticale massimo sul punto di aggancio del rimorchio: ... kg

---

([1]) Cancellare la dicitura inutile.

([2]) Indicare se il veicolo è adatto per la circolazione a destra o per la circolazione a sinistra, o per entrambe.

([3]) Indicare se il tachimetro esprime la velocità in chilometri/ora o sia in chilometri/ora che in miglia/ora.

20. Costruttore del motore:

21. Codice motore figurante sul motore:

22. Principio di funzionamento:

22.1. Iniezione diretta: sì/no [1]

23. Numero e disposizione dei cilindri:

24. Cilindrata: ... cm^3

25. Carburante:

26. Potenza massima netta (t): ... kW a ... $giri/min^{-1}$

27. Frizione (tipo):

28. Cambio (tipo):

29. Rapporti di trasmissione: 1. ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. ... 6. ...

30. Rapporto del differenziale:

32. Ruote e pneumatici: asse 1: ... asse 2: ... asse 3: ... (per i pneumatici della categoria Z, destinati ad essere montati su veicoli la cui velocità massima supera i 300 km/h, indicare le caratteristiche essenziali)

34. Servosterzo:

35. Breve descrizione del sistema di frenatura:

37. Tipo di carrozzeria:

38. Colore del veicolo [2]:

41. Numero e configurazione delle porte:

42.1 Numero e posizione dei sedili:

43.1 Marchio di omologazione CE del dispositivo di aggancio, se presente:

44. Velocità massima: ... km/h

45. Livello sonoro:

Numero dell'atto normativo di base e ultimo atto normativo di modifica applicabile all'omologazione CE. Nel caso di un atto normativo con due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase: ...

da fermo: ... dB(A) a regime: . . giri/min

in marcia: ... dB(A)

---

(1) Cancellare la dicitura inutile.

(2) Indicare soltanto il colore o i colori di base come segue: bianco, giallo, arancio, rosso, viola, azzurro, verde, grigio, marrone o nero.

46.1. Emissioni dei gas di scarico ([1]):

Numero dell'atto normativo di base e dell'ultimo atto normativo di modifica applicabile all'omologazione CE. Nel caso di un atto normativo con due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase: ...

1. procedura di prova: ...

   CO: ... HC: ... NO_x: ... HC + NO_x: ...

   Fumo [valore corretto del coefficiente d'assorbimento (m^{-1})]: ... Particolato: ...

2. procedura di prova (se applicabile): ...

   CO: ... NO_x: ... THC: ... NHMC: ... CH_4: ... particolato: ...

46.2. Emissioni di CO_2/consumo di carburante ([1]):

Numero dell'atto normativo di base e dell'ultimo atto normativo di modifica applicabile all'omologazione CE: ...

	CO_2	Consumo di carburante
Ciclo urbano:	... g/km	... l/100 km/m^3/100 km ([2])
Ciclo extraurbano:	... g/km	... l/100 km/m^3/100 km ([2])
Ciclo misto:	... g/km	... l/100 km/m^3/100 km ([2])

47. Potenza fiscale o numero(i) di codice del paese, se applicabile:

— Belgio: ...	— Bulgaria: ...	— Repubblica ceca: ...
— Danimarca: ...	— Germania: ...	— Estonia: ...
— Grecia: ...	— Spagna: ...	— Francia: ...
— Irlanda: ...	— Italia: ...	— Cipro: ...
— Lettonia: ...	— Lituania: ...	— Lussemburgo: ...
— Ungheria: ...	— Malta: ...	— Paesi Bassi: ...
— Austria: ...	— Polonia: ...	— Portogallo: ...
— Romania: ...	— Slovenia: ...	— Slovacchia: ...
— Finlandia: ...	— Svezia: ...	— Regno Unito: ...

([1]) Ripetere le prove per la benzina e i carburanti gassosi nel caso di veicoli alimentati sia a benzina che con carburanti gassosi. I veicoli che possono essere alimentati con ambedue i sistemi, ma nei quali il sistema a benzina è montato solo a scopo di emergenza o per l'avviamento e nei quali il serbatoio per la benzina ha una capacità non superiore a 15 litri, ai fini delle prove in questione sono considerati veicoli alimentati esclusivamente a gas.

([2]) Cancellare la dicitura inutile.

50. Osservazioni ([1]):

5. 1. Deroghe.

Pagina 2

Veicoli completi o completati delle categorie M_2 e M_3

(I valori e le unità sottoindicati sono quelli che figurano nei documenti di omologazione degli atti normativi applicabili. Per le prove di conformità della produzione, i valori devono essere verificati secondo i metodi definiti negli atti normativi applicabili, tenendo conto delle tolleranze autorizzate dai medesimi atti normativi per le prove di controllo di conformità della produzione).

1. Numero di assi: ... e di ruote: ...

2. Assi motore: ...

3. Interasse: ... mm

5. Carreggiata degli assi: 1. ... mm 2. ... mm 3. ... mm 4. ... mm

6.1. Lunghezza: ... mm

6.3. Distanza tra l'estremità anteriore del veicolo e il centro del dispositivo di aggancio: ... mm

7.1. Larghezza: ... mm

8. Altezza: ... mm

10.1. Superficie coperta dal veicolo: ... m^2

11. Sbalzo posteriore: ... mm

12.1. Massa del veicolo carrozzato in ordine di marcia: ... kg

14.1. Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico: ... kg

14.2. Distribuzione di tale massa sugli assi: 1. ... kg 2. ... kg 3. ... kg 4. ... kg

14.4. Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse o gruppo di assi: 1. ... kg 2. ... kg 3. ... kg 4. ... kg

16. Carico massimo ammissibile sul tetto: ... kg

17. Massa massima del rimorchio (frenato): ... kg; (non frenato): ... kg

18. Massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile della combinazione: ... kg

19.1. Massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio del rimorchio: ... kg

20. Costruttore del motore:

21. Codice motore figurante sul motore:

22. Principio di funzionamento:

22.1 Iniezione diretta: sì/no ([2])

([1]) Se il veicolo è equipaggiato con un'apparecchiatura radar a corto raggio nella bada di 24 GHz a norma della decisione 2005/50/CE, il costruttore deve indicare qui: «Veicolo equipaggiato con apparecchiatura radar a corto raggio nella bada di 24 GHz».

([2]) Cancellare la dicitura inutile.

23. Numero e disposizione dei cilindri:

24. Cilindrata: ... cm^3

25. Carburante:

26. Potenza massima netta (t): ... kW a ... min^{-1}

27. Frizione (tipo):

28. Cambio (tipo):

29. Rapporti di trasmissione: 1. ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. ... 6. ...

30. Rapporto del differenziale: ...

32. Ruote e pneumatici: asse 1: ... asse 2: ... asse 3: ... asse 4: ...

33.1. Asse(i) motore munito di sospensione pneumatica o equivalente: sì/no (1)

34. Servosterzo: ...

35. Breve descrizione del sistema di frenatura:

36. Pressione nella condotta di alimentazione per i sistemi di frenatura dei rimorchi: ... bar

37. Tipo di carrozzeria:

41. Numero e configurazione delle porte:

42.2. Numero di sedili (escluso quello del conducente):

42.3. Numero di posti in piedi:

43.1. Marchio di omologazione CE del dispositivo di aggancio, se presente:

44. Velocità massima: ... km/h

45. Livello sonoro:

Numero dell'atto normativo di base e ultimo atto normativo di modifica applicabile all'omologazione CE.

Nel caso di un atto normativo con due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase:

da fermo: ... dB(A) a regime: ... min^{-1}

in marcia: ... dB(A)

46.1. Emissioni dei gas di scarico (2):

Numero dell'atto normativo di base e ultimo atto normativo di modifica applicabile all'omologazione CE. Nel caso di un atto normativo con due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase:

1. Procedura di prova: ...

CO: ... HC: ... NO_x: ... HC + NO_x: ...

Fumo: [valore corretto del coefficiente d'assorbimento (m^{-1})] Particolato: ...

(1) Cancellare la dicitura inutile.

(2) Ripetere le prove per la benzina e i carburanti gassosi nel caso di veicoli alimentati sia a benzina che con carburanti gassosi. I veicoli che possono essere alimentati con ambedue i sistemi, ma nei quali il sistema a benzina è montato solo a scopo di emergenza o per l'avviamento e nei quali il serbatoio per la benzina ha una capacità non superiore a 15 litri, ai fini delle prove in questione sono considerati veicoli alimentati esclusivamente a gas.

2. Procedura di prova (se applicabile): ...

CO: ... NO_x: ... THC: ... NHMC: ... CH_4: ... particolato: ...

47. Potenza fiscale o numero(i) di codice del paese, se applicabile:

— Belgio: ...	— Bulgaria: ...	— Repubblica ceca: ...
— Danimarca: ...	— Germania: ...	— Estonia: ...
— Grecia: ...	— Spagna: ...	— Francia: ...
— Irlanda: ...	— Italia: ...	— Cipro: ...
— Lettonia: ...	— Lituania: ...	— Lussemburgo: ...
— Ungheria: ...	— Malta: ...	— Paesi Bassi: ...
— Austria: ...	— Polonia: ...	— Portogallo: ...
— Romania: ...	— Slovenia: ...	— Slovacchia: ...
— Finlandia: ...	— Svezia: ...	— Regno Unito: ...

50. Osservazioni [1]

51. Deroghe

Pagina 2

Veicoli completi o completati delle categorie N_1, N_2 e N_3

(I valori e le unità sottoindicati sono quelli che figurano nei documenti di omologazione degli atti normativi applicabili. Per le prove di conformità della produzione, i valori devono essere verificati secondo i metodi definiti negli atti normativi applicabili, tenendo conto delle tolleranze autorizzate dai medesimi atti normativi per le prove di controllo di conformità della produzione).

1. Numero di assi: ... e di ruote: ...

2. Assi motore: ...

3. Interasse: ... mm

4.1. Avanzamento della ralla (massimo e minimo in caso di ralla regolabile): ... mm

5. Carreggiata degli assi: 1. ... mm 2. ... mm 3. ... mm 4. ... mm

6.1. Lunghezza: ... mm

6.3. Distanza tra l'estremità anteriore del veicolo e il centro del dispositivo di aggancio: ... mm

6.5. Lunghezza della superficie di carico: ... mm

7.1. Larghezza: ... mm

8. Altezza: ... mm

[1] Se il veicolo è equipaggiato con un'apparecchiatura radar a corto raggio nella bada di 24 GHz a norma della decisione 2005/50/CE, il costruttore deve indicare qui: «Veicolo equipaggiato con apparecchiatura radar a corto raggio nella bada di 24 GHz».

10.2. Superficie coperta dal veicolo (solo N_2 e N_3): ... m^2

11. Sbalzo posteriore: ... mm

12.1. Massa del veicolo carrozzato in ordine di marcia: ... kg

14.1. Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico: ... kg

14.2. Distribuzione di tale massa sugli assi: 1. ... kg 2. ... kg 3. ... kg 4. ... kg

14.4. Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse: 1. ... kg 2. ... kg 3. ... kg 4. ... kg

15. Posizione dell'asse o degli assi sollevabili o scaricabili: ...

17. Massa rimorchiabile massima tecnicamente ammissibile del veicolo a motore nel caso di:

17.1 Rimorchio a timone:

17.2 Semirimorchio:

17.3 Rimorchio ad asse centrale:

17.4 Massa massima tecnicamente ammissibile del rimorchio (non frenato): ... kg

18. Massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile della combinazione: ... kg

19.1. Massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio del rimorchio: ... kg

20. Costruttore del motore:

21. Codice motore figurante sul motore:

22. Principio di funzionamento:

22.1. Iniezione diretta: sì/no [1]

23. Numero e disposizione dei cilindri:

24. Cilindrata: ... cm^3

25. Carburante:

26. Potenza massima netta (t): ... kW a ... min^{-1}

27. Frizione (tipo):

28. Cambio (tipo):

29. Rapporti di trasmissione: 1. ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. ... 6. ...

30. Rapporto del differenziale:

32. Ruote e pneumatici: asse 1: ... asse 2: ... asse 3: ... asse 4: ...

33.1. Asse(i) motore munito di sospensione pneumatica o equivalente: sì/no [1]

34. Servosterzo:

35. Breve descrizione del sistema di frenatura:

36. Pressione nella condotta di alimentazione per i sistemi di frenatura dei rimorchi: ... bar

---

[1] Cancellare la dicitura inutile.

37. Tipo di carrozzeria:

38. Colore del veicolo [1] (solo N_1): ...

39. Capacità della cisterna (solo autocisterne): ... m^3

40. Capacità massima di momento della gru: ... kNm

41. Numero e configurazione delle porte:

42.1. Numero e posizione dei sedili:

43.1. Marchio di omologazione CE del dispositivo di aggancio, se presente:

44. Velocità massima: ... km/h

45. Livello sonoro:

Numero dell'atto normativo di base e dell'ultimo atto normativo di modifica applicabile all'omologazione CE. Nel caso di un atto normativo con due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase:

da fermo: ... dB(A) a regime: ... min^{-1}

in marcia: ... dB(A)

46.1. Emissioni dei gas di scarico [2]:

Numero dell'atto normativo di base e dell'ultimo atto normativo di modifica applicabile all'omologazione CE. Nel caso di un atto normativo con due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase: ...

1. Procedura di prova: ...

   CO: ... HC: ... NO_x: ... HC + NO_x: ...

   Fumo [valore corretto del coefficiente d'assorbimento (m^{-1})]: ... Particolato: ...

2. Procedura di prova (se applicabile): ...

   CO: ... NO_x: ... THC: ... NHMC: ... CH_4: ... Particolato: ...

46.2 Emissioni di CO_2/consumo di carburante [3] (N_1 soltanto):

Numero dell'atto normativo di base e dell'ultimo atto normativo di modifica applicabile all'omologazione CE: ...

	Emissioni di CO_2	Consumo di carburante
Ciclo urbano:	... g/km	...l/100 km o, per i carburanti gassosi, m^3/100 km [3]
Ciclo extraurbano:	... g/km	...l/100 km o, per i carburanti gassosi, m^3/100 km [3]
Ciclo misto:	... g/km	...l/100 km o, per i carburanti gassosi, m^3/100 km [3]

[1] Indicare soltanto il colore o i colori di base come segue: bianco, giallo, arancio, rosso, viola, azzurro, verde, grigio, marrone o nero.

[2] Ripetere le prove per la benzina e i carburanti gassosi nel caso di veicoli alimentati sia a benzina che con carburanti gassosi. I veicoli che possono essere alimentati con ambedue i sistemi, ma nei quali il sistema a benzina è montato solo a scopo di emergenza o per l'avviamento e nei quali il serbatoio per la benzina ha una capacità non superiore a 15 litri, ai fini delle prove in questione sono considerati veicoli alimentati esclusivamente a gas.

[3] Se il veicolo può essere alimentato sia con benzina sia con carburante gassoso, ripetere per la benzina e per il carburante gassoso. I veicoli in cui il sistema a benzina è destinato ad essere utilizzato solo in caso di emergenza o per l'avviamento e in cui il serbatoio per la benzina ha una capacità non superiore a 15 litri sono considerati, ai fini della prova, come veicoli alimentati esclusivamente con carburante gassoso.

47. Potenza fiscale o numero(i) di codice del paese, se applicabile:

— Belgio: ...	— Bulgaria: ...	— Repubblica ceca: ...
— Danimarca: ...	— Germania: ...	— Estonia: ...
— Grecia: ...	— Spagna: ...	— Francia: ...
— Irlanda: ...	— Italia: ...	— Cipro: ...
— Lettonia: ...	— Lituania: ...	— Lussemburgo: ...
— Ungheria: ...	— Malta: ...	— Paesi Bassi: ...
— Austria: ...	— Polonia: ...	— Portogallo: ...
— Romania:. ...	— Slovenia: ...	— Slovacchia: ...
— Finlandia: ...	— Svezia: ...	— Regno Unito:. ...

48.1. Omologato (CE) conformemente ai requisiti di progettazione per il trasporto di merci pericolose: sì/classe(i): .../no [1]

48.2. Omologato (CE) conformemente ai requisiti di progettazione per il trasporto di taluni animali: sì/classe(i): .../no [1]

50. Osservazioni [2]

51. Deroghe

Pagina 2

Veicoli completi o completati delle categorie O_1, O_2, O_3 e O_4

1. Numero di assi: ... e di ruote: ...

3. Interasse: ... mm

5. Carreggiata degli assi: 1. ... mm 2. ... mm 3. ... mm

6.1. Lunghezza: ... mm

6.4 Distanza tra il centro del dispositivo di aggancio e l'estremità posteriore del veicolo: ... mm

6.5. Lunghezza della superficie di carico: ... mm

7.1. Larghezza: ... mm

8. Altezza: ... mm

10.3. Superficie coperta dal veicolo (solo O_2, O_3 e O_4): ... m^2

11. Sbalzo posteriore: ... mm

12.1. Massa del veicolo carrozzato in ordine di marcia: ... kg

(1) Cancellare la dicitura inutile.
(2) Se il veicolo è equipaggiato con un'apparecchiatura radar a corto raggio nella bada di 24 GHz a norma della decisione 2005/50/CE, il costruttore deve indicare qui: «Veicolo equipaggiato con apparecchiatura radar a corto raggio nella bada di 24 GHz».

14.1. Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico: ... kg

14.5. Distribuzione di tale massa sugli assi e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, massa gravante sul punto di aggancio: 1. ... kg 2. ... kg 3. ... kg punto d'aggancio ... kg

14.6. Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse o gruppo di assi: 1. ... kg 2... kg 3. ... kg e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, massa gravante sul punto di aggancio: ... kg

15. Posizione dell'asse o degli assi sollevabili o scaricabili: ...

19.2. Per i dispositivi di aggancio delle classi B, D, E e H: massa massima del veicolo trattore (T) o della combinazione di veicoli (se T < 32 000 kg): ... kg

32. Ruote e pneumatici asse 1: ... asse 2: ... asse 3: ...

33.2. Asse(i) munito di sospensione pneumatica o equivalente: sì/no (1)

34. Servosterzo:

35. Breve descrizione del sistema di frenatura:

37. Tipo di carrozzeria:

39. Capacità della cisterna (solo autocisterne): ... m^3

43.2. Marchio di omologazione del dispositivo di aggancio:

47. Potenza fiscale o numero(i) di codice del paese, se applicabile:

— Belgio: ...	— Bulgaria: ...	— Repubblica ceca: ...
— Danimarca: ...	— Germania: ...	— Estonia: ...
— Grecia: ...	— Spagna: ...	— Francia: ...
— Irlanda: ...	— Italia: ...	— Cipro: ...
— Lettonia: ...	— Lituania: ...	— Lussemburgo: ...
— Ungheria: ...	— Malta: ...	— Paesi Bassi: ...
— Austria: ...	— Polonia: ...	— Portogallo: ...
— Romania: ...	— Slovenia: ...	— Slovacchia: ...
— Finlandia: ...	— Svezia: ...	— Regno Unito: ...

48.1. Omologato CE conformemente ai requisiti di progettazione per il trasporto di merci pericolose: sì/classe(i): .../no (1)

48.2. Omologato conformemente ai requisiti di progettazione per il trasporto di taluni tipi di animali: sì/classe(i): .../no (1)

50. Osservazioni (2)

51 Deroghe:

(1) Cancellare la dicitura inutile.

(2) Se il veicolo è equipaggiato con un'apparecchiatura radar a corto raggio nella bada di 24 GHz a norma della decisione 2005/50/CE, il costruttore deve indicare qui: «Veicolo equipaggiato con apparecchiatura radar a corto raggio nella bada di 24 GHz»

PARTE II

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE

Veicoli incompleti

[Formato massimo: A4 (210 × 297 mm) o in fogli piegati in formato A4]

Pagina 1

Il sottoscritto:

(cognome e nome)

certifica che il veicolo:

0.1. Marca: (denominazione commerciale del costruttore):

0.2. Tipo:

Variante ([1]):

Versione ([1]):

0.2.1 Nomi commerciali (se disponibili):

0.4. Categoria:

0.5. Nome e indirizzo del costruttore del veicolo di base:

Nome e indirizzo del costruttore dell'ultima fase costruita del veicolo ([2]):

0.6. Posizione delle targhette regolamentari:

Numero di identificazione del veicolo:

Posizione del numero di identificazione del veicolo sul telaio:

sulla base del tipo o dei tipi di veicolo descritti nell'omologazione CE ([2]):

Veicolo di base: Costruttore: ...

Numero di omologazione CE: ...

Data: ...

Fase 2: Costruttore: ...

Numero di omologazione CE: ...

Data: ...

è conforme sotto tutti gli aspetti al tipo incompleto descritto in:

Numero di omologazione CE: ...

Data: ...

Il veicolo non può essere immatricolato a titolo definitivo senza ulteriori omologazioni CE.

...

(Luogo) (Data) (Firma) (Mansioni)

Allegati: Certificato di conformità per ogni fase

([1]) Indicare anche il codice numerico o alfanumerico di identificazione. Il codice non deve contenere più di 25 o 35 posizioni per una variante o una versione.

([2]) Cancellare la dicitura inutile.

Pagina 2

Veicoli incompleti della categoria M_1

(I valori e le unità sottoindicati sono quelli che figurano nei documenti di omologazione degli atti normativi applicabili. Per le prove di conformità della produzione, i valori devono essere verificati secondo i metodi definiti negli atti normativi applicabili, tenendo conto delle tolleranze autorizzate dai medesimi atti normativi per le prove di controllo di conformità della produzione).

1. Numero di assi: ... e di ruote: ...

2. Assi motore:

3. Interasse: ... mm

5. Carreggiata degli assi: 1. ... mm 2. ... mm 3. ... mm

6.2 Lunghezza massima ammissibile del veicolo completato: ... mm

7.2 Larghezza massima ammissibile del veicolo completato: ... mm

9.1 Altezza del baricentro: ... mm

9.2 Altezza massima ammissibile del baricentro del veicolo completato: ... mm

9.3 Altezza minima ammissibile del baricentro del veicolo completato: ... mm

13.1. Massa minima ammissibile del veicolo completato: ... kg

13.2. Distribuzione di tale massa sugli assi: 1. ... kg 2. ... kg 3. ... kg

14.1. Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico: ... kg

14.2. Distribuzione di tale massa sugli assi: 1. ... kg 2. ... kg 3. ... kg

14.3. Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse: 1. ... kg 2. ... kg 3. ... kg

16. Carico massimo ammissibile sul tetto: ... kg

17. Massa massima del rimorchio (frenato): ... kg; (non frenato): ... kg

18. Massa massima della combinazione: ... kg

19.1. Carico verticale massimo sul punto di aggancio del rimorchio: ... kg

20. Costruttore del motore:

21. Codice motore figurante sul motore:

22. Principio di funzionamento:

22.1. Iniezione diretta: si/no [1]

[1] Cancellare la dicitura inutile.

23. Numero e disposizione dei cilindri:

24. Cilindrata: ... cm^3

25. Carburante:

26. Potenza massima netta (t): ... kW a ... min^{-1}

27. Frizione (tipo):

28. Cambio (tipo):

29. Rapporti di trasmissione: 1. ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. ... 6. ...

30. Rapporto del differenziale:

32. Ruote e pneumatici: asse 1: ... asse 2: ... asse 3: ...

34. Servosterzo:

35. Breve descrizione del sistema di frenatura:

41. Numero e configurazione delle porte:

42.1. Numero e posizione dei sedili:

43.1. Marchio di omologazione CE del dispositivo di aggancio, se presente:

43.3. Tipi o categorie dei dispositivi di aggancio che possono essere montati:

43.4. Valori caratteristici ([1]): D ... / V ... / S ... / U...

45. Livello sonoro:

Numero dell'atto normativo di base e dell'ultimo atto normativo di modifica applicabile all'omologazione CE. Nel caso di un atto normativo con due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase: ...

da fermo: ... dB(A) a regime: ... giri/min^{-1}

in marcia: ... dB(A)

46.1. Emissioni dei gas di scarico ([2]):

Numero dell'atto normativo di base e dell'ultimo atto normativo di modifica applicabile all'omologazione CE. Nel caso di un atto normativo con due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase: ...

1. Procedura di prova: ...

   CO: ... HC: ... NO_x: ... HC + NO_x: ...

   Fumo [valore corretto del coefficiente d'assorbimento (m^{-1})]: ... Particolato: ...

2. Procedura di prova (se applicabile): ...

   CO: ... NO_x: ... THC: ... NHMC: ... CH_4: ... Particolato: ...

([1]) Cancellare la dicitura inutile.

([2]) Ripetere le prove per la benzina e i carburanti gassosi nel caso di veicoli alimentati sia a benzina che con carburanti gassosi. I veicoli che possono essere alimentati con ambedue i sistemi, ma nei quali il sistema a benzina è montato solo a scopo di emergenza o per l'avviamento e nei quali il serbatoio per la benzina ha una capacità non superiore a 15 litri, ai fini delle prove in questione sono considerati veicoli alimentati esclusivamente a gas.

47. Potenza fiscale o numero(i) di codice del paese, se applicabile:

— Belgio: ...	— Bulgaria: ...	— Repubblica ceca: ...
— Danimarca: ...	— Germania: ...	— Estonia: ...
— Grecia: ...	— Spagna: ...	— Francia: ...
— Irlanda: ...	— Italia: ...	— Cipro: ...
— Lettonia: ...	— Lituania: ...	— Lussemburgo: ...
— Ungheria: ...	— Malta: ...	— Paesi Bassi: ...
— Austria: ...	— Polonia: ...	— Portogallo: ...
— Romania: ...	— Slovenia: ...	— Slovacchia: ...
— Finlandia: ...	— Svezia: ...	— Regno Unito: ...

49. Telaio destinato unicamente ai veicoli fuoristrada: sì/no ([1])

50. Osservazioni ([2]):

51. Deroghe:

Pagina 2

Veicoli incompleti delle categorie M_2 e M_3

(I valori e le unità sottoindicati sono quelli che figurano nei documenti di omologazione degli atti normativi applicabili. Per le prove di conformità della produzione, i valori devono essere verificati secondo i metodi definiti negli atti normativi applicabili, tenendo conto delle tolleranze autorizzate dai medesimi atti normativi per le prove di controllo di conformità della produzione).

1. Numero di assi: ... e di ruote: ...

2. Assi motore: ...

3. Interasse: ... mm

5. Carreggiata degli assi: 1. ... mm 2. ... mm 3. ... mm 4. ... mm

6.2. Lunghezza massima ammissibile del veicolo completato: ... mm

6.3. Distanza tra l'estremità anteriore del veicolo e il centro del dispositivo di aggancio: ... mm

7.2. Larghezza massima ammissibile del veicolo completato: ... mm

9.1. Altezza del baricentro: ... mm

9.2. Altezza massima ammissibile del baricentro del veicolo completato: ... mm

9.3. Altezza minima ammissibile del baricentro del veicolo completato: ... mm

([1]) Cancellare la dicitura inutile.

([2]) Se il veicolo è equipaggiato con un'apparecchiatura radar a corto raggio nella bada di 24 GHz a norma della decisione 2005/50/CE, il costruttore deve indicare qui: «Veicolo equipaggiato con apparecchiatura radar a corto raggio nella bada di 24 GHz»

12.3. Massa del telaio nudo: ... kg

13.1. Massa minima ammissibile del veicolo completato: ... kg

13.2. Distribuzione di tale massa sugli assi: 1. ... kg 2. ... kg 3. ... kg 4. ... kg

14.1. Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico: ... kg

14.2. Distribuzione di tale massa sugli assi: 1. ... kg 2. ... kg 3. ... kg 4. ... kg

14.4. Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse: 1. ... kg 2. ... kg 3. ... kg 4. ... kg

16. Carico massimo ammissibile sul tetto: ... kg

17. Massa massima del rimorchio (frenato): ... kg; (non frenato): ... kg

18. Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico della combinazione: ... kg

19.1. Massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio del rimorchio: ... kg

20. Costruttore del motore:

21. Codice motore figurante sul motore:

22. Principio di funzionamento:

22.1. Iniezione diretta: sì/no (¹)

23. Numero e disposizione dei cilindri:

24. Cilindrata: ... cm^3

25. Carburante:

26. Potenza massima netta (t): ... kW a ... min^{-1}

27. Frizione (tipo):

28. Cambio (tipo):

29. Rapporti di trasmissione: 1. ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. ... 6. ...

30. Rapporto del differenziale: ...

32. Ruote e pneumatici asse 1: ... asse 2: ... asse 3: ... asse 4: ...

33.1. Asse(i) motore munito di sospensione pneumatica o equivalente: sì/no (¹)

34. Servosterzo:

35. Breve descrizione del sistema di frenatura:

36. Pressione nella condotta di alimentazione per i sistemi di frenatura dei rimorchi: ... bar

41. Numero e configurazione delle porte:

43.1. Marchio di omologazione del dispositivo di aggancio, se presente: ...

43.3. Tipi o categorie dei dispositivi di aggancio che possono essere montati:

43.4. Valori caratteristici (¹): D ... / V... / S ... / U ...

(¹) Cancellare la dicitura inutile.

45. Livello sonoro:

Numero dell'atto normativo di base e dell'ultimo atto normativo di modifica applicabile all'omologazione CE. Nel caso di un atto normativo con due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase:

da fermo: ... dB(A) a regime: ... /min^{-1}

in marcia: ... dB(A)

46.1. Emissioni dei gas di scarico ([1]):

Numero dell'atto normativo di base e dell'ultimo atto normativo di modifica applicabile all'omologazione CE. Nel caso di un atto normativo con due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase:

1. Procedura di prova:

   CO: ... HC: ... NO_x: ... HC + NO_x: ...

   Fumo [valore corretto del coefficiente d'assorbimento (m^{-1})]: ... Particolato: ...

2. di prova (se applicabile): ...

   CO: ... NO_x: ... NMHC: ... THC:... CH_4: ... Particolato: ...

47. Potenza fiscale o numero(i) di codice del paese, se applicabile:

— Belgio: ...	— Bulgaria: ...	— Repubblica ceca: ...
— Danimarca: ...	— Germania: ...	— Estonia: ...
— Grecia: ...	— Spagna: ...	— Francia: ...
— Irlanda: ...	— Italia: ...	— Cipro: ...
— Lettonia: ...	— Lituania: ...	— Lussemburgo: ...
— Ungheria: ...	— Malta: ...	— Paesi Bassi: ...
— Austria: ...	— Polonia: ...	— Portogallo: ...
— Romania: ...	— Slovenia: ...	— Slovacchia: ...
— Finlandia: ...	— Svezia: ...	— Regno Unito: ...

49. Telaio destinato unicamente ai veicoli fuoristrada: sì/no ([2])

50. Osservazioni ([3]):

51. Deroghe:

([1]) Ripetere le prove per la benzina e i carburanti gassosi nel caso di veicoli alimentati sia a benzina che con carburanti gassosi. I veicoli che possono essere alimentati con ambedue i sistemi, ma nei quali il sistema a benzina è montato solo a scopo di emergenza o per l'avviamento e nei quali il serbatoio per la benzina ha una capacità non superiore a 15 litri, ai fini delle prove in questione sono considerati veicoli alimentati esclusivamente a gas.

([2]) Cancellare la dicitura inutile.

([3]) Se il veicolo è equipaggiato con un'apparecchiatura radar a corto raggio nella bada di 24 GHz a norma della decisione 2005/50/CE, il costruttore deve indicare qui: «Veicolo equipaggiato con apparecchiatura radar a corto raggio nella bada di 24 GHz».

Pagina 2

Veicoli incompleti delle categorie N_1, N_2 e N_3

(I valori e le unità sottoindicati sono quelli che figurano nei documenti di omologazione degli atti normativi applicabili. Per le prove di conformità della produzione, i valori devono essere verificati secondo i metodi definiti negli atti normativi applicabili, tenendo conto delle tolleranze autorizzate dai medesimi atti normativi per le prove di controllo di conformità della produzione).

1. Numero di assi: ... e di ruote: ...

2. Assi motore: ...

3. Interasse: ... mm

4.2. Avanzamento della ralla dei veicoli trattori per semirimorchi (massima e minima): ... mm

5. Carreggiata degli assi: 1. ... mm 2. ... mm 3. ... mm 4. ... mm

6.2. Lunghezza massima ammissibile del veicolo completato: ... mm

6.3. Distanza tra l'estremità anteriore del veicolo e il centro del dispositivo di aggancio: ... mm

7.2. Larghezza massima ammissibile del veicolo completato: ... mm

9.1. Altezza del baricentro: ... mm

9.2. Altezza massima ammissibile del baricentro del veicolo completato: ... mm

9.3. Altezza minima ammissibile del baricentro del veicolo completato: ... mm

12.3. Massa del telaio nudo: ... kg

13.1. Massa minima ammissibile del veicolo completato: ... kg

13.2. Distribuzione di tale massa sugli assi: 1. ... kg 2. ... kg 3. ... kg 4. ... kg

14.1. Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico: ... kg

14.2. Distribuzione di tale massa sugli assi: 1. ...kg 2. ... kg 3. ...kg 4. ... kg

14.4. Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse o gruppo di assi: 1. ... kg 2. ... kg 3. ... kg 4. ... kg

15. Posizione dell'asse o degli assi sollevabili o scaricabil: ... i

17. Massa rimorchiabile massima tecnicamente ammissibile del veicolo a motore nel caso di:

17.1 Rimorchio a timone:

17.2 Semirimorchio:

17.3 Rimorchio ad asse centrale: ...

17.4 Massa massima del rimorchio (non frenato): ... kg

18. Massa massima della combinazione: ... kg

19.1. Carico verticale massimo sul punto di aggancio del rimorchio: ... kg

20. Costruttore del motore:

21. Codice motore figurante sul motore:

22. Principio di funzionamento:

22.1. Iniezione diretta: sì/no [1]

23. Numero e disposizione dei cilindri:

24. Cilindrata: ... cm^3

25. Carburante:

26. Potenza massima netta (t): ... kW a ... min^{-1}

27. Frizione (tipo):

28. Cambio (tipo):

29. Rapporti di trasmissione: 1. ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. ... 6. ...

30. Rapporto del differenziale:

32. Ruote e pneumatici: asse 1: ... asse 2: ... asse 3: ... asse 4: ...

33.1. Asse(i) motore munito di sospensione pneumatica o equivalente: sì/no [1]

34. Servosterzo:

35. Breve descrizione del sistema di frenatura:

36. Pressione nella condotta di alimentazione per i sistemi di frenatura dei rimorchi: ... bar

41. Numero e configurazione delle porte:

42.1. Numero e posizione dei sedili:

43.1. Marchio di omologazione del dispositivo di aggancio, se presente:

43.3. Tipi o categorie dei dispositivi di aggancio che possono essere montati:

43.4. Valori caratteristici [1]: D ... / V ... / S ... / U ...

45. Livello sonoro:

Numero dell'atto normativo di base e dell'ultimo atto normativo di modifica applicabile all'omologazione CE. Nel caso di un atto normativo con due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase:

da fermo: ... dB(A) a regime: ... min^{-1}

in marcia: ... dB(A)

[1] Cancellare la dicitura inutile.

46.1. Emissioni dei gas di scarico (1):

Numero dell'atto normativo di base e dell'ultimo atto normativo di modifica applicabile all'omologazione CE. Nel caso di un atto normativo con due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase:

1. Procedura di prova:

   CO: ... HC: ... NO_x: ... HC + NO_x: ...

   Fumo (valore corretto del coefficiente d'assorbimento (m^{-1})]: ... Particolato: ...

2. Procedura di prova (se applicabile): ...

   CO: ... NO_x: ... THC: ... NHMC: ... CH_4: ... Particolato: ...

47. Potenza fiscale o numero(i) di codice del paese, se applicabile:

— Belgio: ...	— Bulgaria: ...	— Repubblica ceca: ...
— Danimarca: ...	— Germania: ...	— Estonia: ...
— Grecia: ...	— Spagna: ...	— Francia: ...
— Irlanda: ...	— Italia: ...	— Cipro: ...
— Lettonia: ...	— Lituania: ...	— Lussemburgo: ...
— Ungheria: ...	— Malta: ...	— Paesi Bassi: ...
— Austria: ...	— Polonia: ...	— Portogallo: ...
— Romania: ...	— Slovenia: ...	— Slovacchia: ...
— Finlandia: ...	— Svezia: ...	— Regno Unito: ...

48.1. Omologato CE conformemente ai requisiti di progettazione per il trasporto di merci pericolose: sì/classe(i): .../no (2)

48.2. Omologato CE conformemente ai requisiti di progettazione per il trasporto di taluni tipi di animali: sì/classe(i): .../no (2)

49. Telaio destinato unicamente ai veicoli fuoristrada: sì/no (2)

50. Osservazioni (3):

51. Deroghe:

Pagina 2

Veicoli incompleti delle categorie O_1, O_2, O_3 e O_4

1. Numero di assi: ... e di ruote: ...

3. Interasse: ... mm

(1) Ripetere le prove per la benzina e i carburanti gassosi nel caso di veicoli alimentati sia a benzina che con carburanti gassosi. I veicoli che possono essere alimentati con ambedue i sistemi, ma nei quali il sistema a benzina è montato solo a scopo di emergenza o per l'avviamento e nei quali il serbatoio per la benzina ha una capacità non superiore a 15 litri, ai fini delle prove in questione sono considerati veicoli alimentati esclusivamente a gas.

(2) Cancellare la dicitura inutile.

(3) Se il veicolo è equipaggiato con un'apparecchiatura radar a corto raggio nella bada di 24 GHz a norma della decisione 2005/50/CE, il costruttore deve indicare qui: «Veicolo equipaggiato con apparecchiatura radar a corto raggio nella bada di 24 GHz».

5. Carreggiata degli assi: 1. ... mm 2. ... mm 3. ... mm

6.2. Lunghezza massima ammissibile del veicolo completato: ... mm

6.4 Distanza tra il centro del dispositivo di aggancio e l'estremità posteriore del veicolo: ... mm

7.2. Larghezza massima ammissibile del veicolo completato: ... mm

9.1. Altezza del baricentro: ... mm

9.2. Altezza massima ammissibile del baricentro del veicolo completato: ... mm

9.3. Altezza minima ammissibile del baricentro del veicolo completato: ... mm

12.3. Massa del telaio nudo: ... kg

13.1. Massa minima ammissibile del veicolo completato: ... kg

13.2. Distribuzione di tale massa sugli assi: 1. ... kg 2. ... kg 3. ... kg

14.1. Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico: ... kg

14.5. Distribuzione di tale massa tra gli assi e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, carico gravante sul punto di aggancio: 1. ... kg 2. ... kg 3. ... kg punto di aggancio. ... kg

14.6. Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse: 1. ... kg 2. ... kg 3. ... e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, carico gravante sul punto di aggancio: ... kg

15. Posizione dell'asse o degli assi sollevabili o scaricabili: ...

19.2. Per i dispositivi di aggancio delle classi B, D, E e H: massa massima del veicolo trattore (T) o della combinazione di veicoli (se T < 32 000 kg): ... kg

32. Ruote e pneumatici: asse 1: ... asse 2: ... asse 3: ...

33.2. Asse(i) munito di sospensione pneumatica o equivalente: si/no (¹)

34. Servosterzo:

35. Breve descrizione del sistema di frenatura:

43.2. Marchio di omologazione CE del dispositivo di aggancio:

43.3. Tipi o categorie dei dispositivi di aggancio che possono essere montati:

43.4. Valori caratteristici (¹): D ... / V ... / S ... / U ...

(¹) Cancellare la dicitura inutile.

47. Potenza fiscale o numero(i) di codice del paese, se applicabile:

— Belgio: ...	— Bulgaria: ...	— Repubblica ceca: ...
— Danimarca: ...	— Germania: ...	— Estonia: ...
— Grecia: ...	— Spagna: ...	— Francia: ...
— Irlanda: ...	— Italia: ...	— Cipro: ...
— Lettonia: ...	— Lituania: ...	— Lussemburgo: ...
— Ungheria: ...	— Malta: ...	— Paesi Bassi: ...
— Austria: ...	— Polonia: ...	— Portogallo: ...
— Romania: ...	— Slovenia: ...	— Slovacchia: ...
— Finlandia: ...	— Svezia: ...	— Regno Unito: ...

48.1. Omologato CE conformemente ai requisiti di progettazione per il trasporto di merci pericolose: sì/classe(i): .../no [1]

48.2. Omologato CE conformemente ai requisiti di progettazione per il trasporto di taluni tipi di animali: sì/classe(i): .../no [1]

50. Osservazioni:

51. Deroghe:

[1] Cancellare la dicitura inutile

ALLEGATO X

PROCEDURE DI CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

0. OBIETTIVI

Le procedure di conformità della produzione sono intese a garantire che ciascun veicolo, sistema e componente prodotto e ciascuna entità tecnica prodotta sia conforme al tipo omologato.

Le procedure comprendono in modo indivisibile la valutazione dei sistemi di gestione della qualità, qui di seguito denominata «valutazione iniziale» ([1]), e la verifica dell'oggetto dell'omologazione e dei controlli relativi ai prodotti, qui di seguito denominata «disposizioni sulla conformità dei prodotti».

1. VALUTAZIONE INIZIALE

1.1. Prima di rilasciare l'omologazione CE, l'autorità competente di uno Stato membro verifica se esistono disposizioni e procedure considerate atte a garantire il controllo effettivo della conformità al tipo omologato di componenti, sistemi, entità tecniche o veicoli in produzione.

1.2. L'autorità che rilascia l'omologazione CE si accerta che il requisito di cui al punto 1.1 sia rispettato.

Essa deve essere soddisfatta della valutazione iniziale e delle disposizioni iniziali relative alla conformità del prodotto di cui al seguente punto, tenendo conto, ove necessario, delle disposizioni di cui ai punti 1.2.1-1.2.3 o, se del caso, di una combinazione totale o parziale di tali disposizioni.

1.2.1. La valutazione iniziale e/o la verifica delle disposizioni relative alla conformità dei prodotti sono eseguite dall'autorità che rilascia l'omologazione CE o da un organismo designato che agisce per conto di tale autorità.

1.2.1.1. Per stabilire l'entità della valutazione iniziale da eseguire, l'autorità di omologazione CE può tener conto dei dati disponibili in merito a quanto segue:

— la certificazione del costruttore di cui al punto 1.2.3 che non sia stata accettata o riconosciuta ai sensi del medesimo punto,

— in caso di omologazione CE di un componente o di un'entità tecnica, le valutazioni del sistema di qualità effettuate dal costruttore o dai costruttori del veicolo presso lo stabilimento del costruttore del componente o dell'entità tecnica, conformemente ad una o più specifiche industriali che soddisfano i requisiti della norma armonizzata EN ISO 9002:1994 o EN ISO 9001:2000, con l'esclusione autorizzata delle disposizioni relative ai concetti di progettazione e sviluppo, sottoparagrafo 7.3 «Soddisfazione del cliente e miglioramento continuo».

1.2.2. La valutazione iniziale e/o la verifica delle disposizioni relative alla conformità dei prodotti possono essere eseguite anche dall'autorità di omologazione CE di un altro Stato membro o dall'organismo designato a tal fine da tale autorità. In tal caso, l'autorità di omologazione CE dell'altro Stato membro redige una dichiarazione di conformità indicando i settori e gli impianti di produzione considerati che riguardano il prodotto o i prodotti da omologare e le direttive o i regolamenti loro applicabili ([2]). Quando riceve una domanda di dichiarazione di conformità dall'autorità competente di uno Stato membro che rilascia l'omologazione CE, l'autorità competente dell'altro Stato membro deve inviare senza indugio la dichiarazione di conformità oppure comunicare di non essere in grado di fornire tale dichiarazione. Sulla dichiarazione di conformità devono figurare almeno i seguenti dati:

([1]) La norma armonizzata ISO 10011, parti 1, 2 e 3, del 1991, contiene gli orientamenti relativi alla pianificazione e all'esecuzione della valutazione.

([2]) Vale a dire la direttiva particolare o il regolamento applicabile se il prodotto da omologare è un sistema, un componente o un'entità tecnica, e la direttiva 2007/46/CE se si tratta di un veicolo completo.

Gruppo o impresa:	ad esempio: Automobili XYZ
Organismo particolare:	ad esempio: Divisione europea
Fabbrica/officina:	ad esempio: Officina motori 1 (Regno Unito), officina veicoli 2 (Germania)
Gamma di veicoli/componenti:	ad esempio: tutti i modelli della categoria M_1
Parti verificate:	ad esempio: assemblaggio del motore, stampaggio e assemblaggio della carrozzeria, assemblaggio del veicolo
Documenti esaminati:	ad esempio: manuale e procedure di garanzia della qualità dell'impresa e dell'officina
Valutazione	(ad esempio: eseguita in data 18-30 settembre 2001) (ad esempio: visita di controllo prevista: marzo 2002)

1.2.3. L'autorità di omologazione CE deve inoltre accettare la certificazione adeguata del costruttore relativamente alle norme armonizzate EN ISO 9002:1994 (che riguarda gli impianti di produzione e il prodotto o i prodotti da omologare) o EN ISO 9001:2000, con l'esclusione autorizzata delle disposizioni relative alla progettazione e allo sviluppo, sottoparagrafo 7.3 «Soddisfazione del cliente e miglioramento continuo», oppure a una norma armonizzata equivalente che soddisfa i requisiti relativi alla valutazione iniziale di cui al punto 1.2. Il costruttore deve fornire i dati relativi alla certificazione e impegnarsi a informare l'autorità di omologazione CE di qualsiasi modifica della validità o del campo di applicazione.

1.3. Ai fini dell'omologazione CE di un intero veicolo, non è necessario ripetere le valutazioni iniziali effettuate ai fini dell'omologazione di sistemi, componenti ed entità tecniche del veicolo, ma devono essere integrate da una valutazione degli impianti di produzione e delle attività connesse con l'assemblaggio dell'intero veicolo non comprese nelle valutazioni precedenti.

2. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

2.1. Tutti i veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche omologati a norma della presente direttiva o di una direttiva particolare o di un regolamento devono essere fabbricati in modo da essere conformi al tipo omologato, oppure soddisfare le prescrizioni della presente direttiva o di una direttiva particolare o di un regolamento che figura sull'elenco completo di cui agli allegati IV e XI.

2.2. All'atto del rilascio di un'omologazione CE, l'autorità competente di uno Stato membro deve assicurarsi che esistano disposizioni adeguate e piani di controllo documentati, da concordare con il costruttore per ogni omologazione, affinché siano eseguite, ad intervalli prestabiliti, le prove o i controlli necessari per verificare la continuità della conformità al tipo omologato, soprattutto le prove eventualmente previste dalle direttive particolari o da regolamenti.

2.3. Il detentore dell'omologazione CE deve in particolare:

2.3.1. assicurarsi dell'esistenza e dell'applicazione di procedure che consentano un controllo effettivo della conformità dei prodotti (veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche) al tipo omologato;

2.3.2. avere accesso alle apparecchiature di prova o di altro genere, necessarie per verificare la conformità con ciascun tipo omologato;

2.3.3. assicurarsi che i risultati delle prove o dei controlli siano registrati e che i documenti allegati siano tenuti a disposizione per un periodo da concordare con l'autorità di omologazione: non è necessario che detto periodo sia superiore a dieci anni;

2.3.4. analizzare i risultati di ciascun tipo di prova o di controllo per verificare e assicurare la stabilità delle caratteristiche del prodotto, tenuto conto delle variazioni ammissibili della produzione industriale;

2.3.5. garantire che, per ogni tipo di prodotto, siano eseguiti almeno i controlli prescritti dalla presente direttiva e le prove prescritte dalle direttive particolari o dai regolamenti applicabili, il cui elenco completo figura negli allegati IV o XI;

2.3.6. garantire che, se una serie di campioni o di pezzi sottoposti a prova non risulta conforme al tipo omologato, si proceda a un nuovo prelievo e a nuove prove o controlli; devono essere prese tutte le disposizioni necessarie per ristabilire la conformità della produzione corrispondente;

2.3.7. in caso di omologazione CE di un intero veicolo, i controlli di cui al punto 2.3.5 sono limitati a quelli necessari per verificare il rispetto delle specifiche di costruzione per quanto riguarda l'omologazione, e soprattutto la scheda informativa di cui all'allegato III e i dati richiesti per i certificati di conformità di cui all'allegato IX della presente direttiva.

3. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA VERIFICA CONTINUA

3.1. L'autorità che ha rilasciato l'omologazione CE può verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della conformità applicati presso gli impianti di produzione.

3.1.1. Di regola, si deve verificare la costante efficacia del procedimento stabilito al punto 1.2 (valutazione iniziale e conformità della produzione) del presente allegato.

3.1.1.1. Le attività di ispezione eseguite da un organismo di certificazione (designato o riconosciuto conformemente al punto 1.2.3 del presente allegato) devono essere riconosciute come conformi al punto 3.1.1 per quanto riguarda il procedimento stabilito all'atto della valutazione iniziale (punto 1.2.3).

3.1.1.2. La frequenza normale delle verifiche eseguite dall'autorità di omologazione CE (diverse da quella di cui al punto 3.1.1.1) deve permettere di garantire che i controlli effettuati in conformità delle parti 1 e 2 del presente allegato siano esaminati per un periodo compatibile con il clima di fiducia instaurato dall'autorità competente.

3.2. In occasione di ogni ispezione, i registri delle prove o dei controlli e i registri di produzione devono essere messi a disposizione dell'ispettore, in particolare quelli delle prove o dei controlli documentati come prescritto al punto 2.2 del presente allegato.

3.3. Quando la natura della prova lo consente, l'ispettore può prelevare a caso dei campioni da sottoporre a prova nel laboratorio del costruttore (oppure presso il servizio tecnico qualora la direttiva particolare o il regolamento lo preveda). Il numero minimo di campioni può essere determinato in base ai risultati della verifica eseguita dal costruttore stesso.

3.4. Quando il livello di controllo non è soddisfacente o quando si ritiene necessario verificare la validità delle prove eseguite in applicazione del punto 3.2, l'ispettore deve prelevare dei campioni da inviare al servizio tecnico che ha eseguito le prove di omologazione CE.

3.5. Quando i risultati ottenuti nel corso di un'ispezione o di una visita di controllo non sono ritenuti soddisfacenti, l'autorità di omologazione CE deve controllare che siano prese tutte le disposizioni necessarie per ristabilire il più rapidamente possibile la conformità della produzione.

ALLEGATO XI

NATURA DEI VEICOLI PER USO SPECIALE E DISPOSIZIONI APPLICABILI

Appendice 1

Autocaravan — Ambulanze — Autofunebri

Voce	Oggetto	Riferimento dell'atto normativo	M_1 ≤ 2 500 (1) kg	M_1 > 2 500 (1) kg	M_2	M_3
1.	Livello sonoro	70/157/CEE	H	G + H	G + H	G + H
2.	Emissioni	70/220/CEE	Q	G + Q	G + Q	G + Q
3.	Serbatoi di carburante/dispositivi di protezione posteriore	70/221/CEE	F	F	F	F
4.	Alloggiamento della targa d'immatricolazione posteriore	70/222/CEE	X	X	X	X
5.	Dispositivi di sterzo	70/311/CEE	X	G	G	G
6.	Serrature e cerniere delle porte	70/387/CEE	B	G + B		
7.	Segnalatore acustico	70/388/CEE	X	X	X	X
8.	Dispositivi per la visione indiretta	71/127/CEE	X	G	G	G
9.	Frenatura	71/320/CEE	X	G	G	G
10.	Soppressione perturbazioni radioelettriche	72/245/CEE	X	X	X	X
11.	Emissioni motori diesel	72/306/CEE	H	H	H	H
12.	Finiture interne	74/60/CEE	C	G + C		
13.	Antifurto e immobilizzatore	74/61/CEE	X	G	G	G
14.	Protezione dello sterzo	74/297/CEE	X	G		
15.	Resistenza dei sedili	74/408/CEE	D	G + D	G + D	G + D
16.	Sporgenze esterne	74/483/CEE	X per la cabina; A per le altre parti	G per la cabina; A per le altre parti		
17.	Tachimetro e retromarcia	75/443/CEE	X	X	X	X
18.	Targhette regolamentari	76/114/CEE	X	X	X	X
19.	Ancoraggi delle cinture di sicurezza	76/115/CEE	D	G + L	G + L	G + L
20.	Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa	76/756/CEE	A + N	A + G + N per la cabina; A + N per la altre parti	A + G + N per la cabina; A + N per le altre parti	A + G + N per la cabina; A + N per le altre parti
21.	Catadiottri	76/757/CEE	X	X	X	X
22.	Luci di ingombro, posizione anteriori, posizione posteriori, arresto, marcia diurna, posizione laterali	76/758/CEE	X	X	X	X
23.	Indicatori di direzione	76/759/CEE	X	X	X	X
24.	Dispositivi di illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore	76/760/CEE	X	X	X	X
25.	Proiettori (comprese le lampade)	76/761/CEE	X	X	X	X
26.	Proiettori fendinebbia (anteriori)	76/762/CEE	X	X	X	X

Voce	Oggetto	Riferimento dell'atto normativo	$M_1 \leq$ 2 500 (¹) kg	$M_1 >$ 2 500 (¹) kg	M_2	M_3
27.	Dispositivi di rimorchio	77/389/CEE	E	E	E	E
28.	Luci per nebbia (posteriori)	77/538/CEE	X	X	X	X
29.	Proiettori di retromarcia	77/539/CEE	X	X	X	X
30.	Luci di stazionamento	77/540/CEE	X	X	X	X
31.	Cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta	77/541/CEE	D	G + M	G + M	G + M
32.	Campo di visibilità anteriore	77/649/CEE	X	G		
33.	Identificazione dei comandi	78/316/CEE	X	X	X	X
34.	Sbrinamento/disappannamento	78/317/CEE	X	G + O	O	O
35.	Lavacristalli/tergicristalli	78/318/CEE	X	G + O	O	O
36.	Sistemi di riscaldamento	2001/56/CE	X	X	X	X
37.	Parafanghi delle ruote	78/549/CEE	X	G		
38.	Poggiatesta	78/932/CEE	D	G + D		
39.	Emissioni di CO_2/ consumo di carburante	80/1268/CEE	N/A	N/A		
40.	Potenza del motore	80/1269/CEE	X	X	X	X
41.	Emissioni motori diesel	88/77/CEE	H	G + H	G + H	G + H
44.	Masse e dimensioni (autovetture)	92/21/CEE	X	X		
45.	Vetri di sicurezza	92/22/CEE	J	G + J	G + J	G + J
46.	Pneumatici	92/23/CEE	X	G	G	G
47.	Limitatori di velocità	92/24/CEE				X
48.	Masse e dimensioni (veicoli diversi dalle autovetture)	97/27/CE			X	X
50.	Dispositivi di aggancio	94/20/CE	X	G	G	G
51.	Infiammabilità	95/28/CE				G per la cabina; X per le altre parti
52.	Autobus	2001/85/CE			A	A
53.	Urto frontale	96/79/CE	N/A	N/A		
54.	Urto laterale	96/27/CE	N/A	N/A		
58.	Protezione dei pedoni	2003/102/CE	X			

(¹) Massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile.

Appendice 2

Veicoli blindati

Voce	Oggetto	Riferimento dell'atto normativo	M_1	M_2	M_3	N_1	N_2	N_3	O_1	O_2	O_3	O_4
1.	Livello sonoro	70/157/CEE	X	X	X	X	X	X				
2.	Emissioni	70/220/CEE	A	A	A	A	A	A				
3.	Serbatoi di carburante/ dispositivi di protezione posteriore	70/221/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.	Alloggiamento della targa d'immatricolazione posteriore	70/222/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.	Dispositivi di sterzo	70/311/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.	Serrature e cerniere delle porte	70/387/CEE	X			X	X	X				
7.	Segnalatore acustico	70/388/CEE	A + K	A + K	A + K	A + K	A + K	A + K				
8.	Dispositivi per la visione indiretta	71/127/CEE	A	A	A	A	A	A				
9.	Frenatura	71/320/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10.	Soppressione perturbazioni radioelettriche	72/245/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11.	Emissioni motori diesel	72/306/CEE	X	X	X	X	X	X				
12.	Finiture interne	74/60/CEE	A									
13.	Antifurto e immobilizzatore	74/61/CEE	X	X	X	X	X	X				
14.	Protezione dello sterzo	74/297/CEE	N/A			N/A						
15.	Resistenza dei sedili	74/408/CEE	X	D	D	D	D	D				
16.	Sporgenze esterne	74/483/CEE	A									
17.	Tachimetro e retromarcia	75/443/CEE	X	X	X	X	X	X				
18.	Targhette regolamentari	76/114/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
19.	Ancoraggi delle cinture di sicurezza	76/115/CEE	A	A	A	A	A	A				
20.	Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa	76/756/CEE	A + N	A + N	A + N	A + N	A + N	A + N	A + N	A + N	A + N	A + N
21.	Catadiottri	76/757/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22.	Luci di ingombro, posizione anteriori, posizione posteriori, arresto, marcia diurna, posizione laterali	76/758/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
23.	Indicatori di direzione	76/759/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
24.	Dispositivi di illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore	76/760/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25.	Proiettori (comprese le lampade)	76/761/CEE	X	X	X	X	X	X				
26.	Proiettori fendinebbia (anteriori)	76/762/CEE	X	X	X	X	X	X				

Voce	Oggetto	Riferimento dell'atto normativo	M_1	M_2	M_3	N_1	N_2	N_3	O_1	O_2	O_3	O_4
27.	Dispositivi di rimorchio	77/389/CEE	A	A	A	A	A	A				
28.	Luci per nebbia (posteriori)	77/538/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
29.	Proiettori di retromarcia	77/539/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
30.	Luci di stazionamento	77/540/CEE	X	X	X	X	X	X				
31.	Cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta	77/541/CEE	A	A	A	A	A	A				
32.	Campo di visibilità anteriore	77/649/CEE	S									
33.	Identificazione dei comandi	78/316/CEE	X	X	X	X	X	X				
34.	Sbrinamento/ disappannamento	78/317/CEE	A	O	O	O	O	O				
35.	Lavacristalli/tergicristalli	78/318/CEE	A	O	O	O	O	O				
36.	Sistemi di riscaldamento	2001/56/CE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
37.	Parafanghi delle ruote	78/549/CEE	X									
38.	Poggiatesta	78/932/CEE	X									
39.	Emissioni di CO_2/ consumo di carburante	80/1268/CEE	N/A									
40.	Potenza del motore	80/1269/CEE	X	X	X	X	X	X				
41.	Emissioni motori diesel	88/77/CEE	A	X	X	X	X	X				
42.	Protezione laterale	89/297/CEE					X	X			X	X
43.	Dispositivi antispruzzi	91/226/CEE					X	X			X	X
44.	Masse e dimensioni (autovetture)	92/21/CEE	X									
45.	Vetri di sicurezza	92/22/CEE	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
46.	Pneumatici	92/23/CEE	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
47.	Limitatori di velocità	92/24/CEE			X		X	X				
48.	Masse e dimensioni (veicoli diversi dalle autovetture)	97/27/CE		X	X	X	X	X	X	X	X	X
49.	Sporgenze esterne delle cabine	92/114/CEE				A	A	A				
50.	Dispositivi di aggancio	94/20/CE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
51.	Infiammabilità	95/28/CE			X							
52.	Autobus	2001/85/CE		A	A							
53.	Urto frontale	96/79/CE	N/A									
54.	Urto laterale	96/27/CE	N/A			N/A						
56.	Veicoli destinati al trasporto di merci pericolose	98/91/CE				X [1]	X [1]	X [1]	X [1]	X [1]	X [1]	X [1]
57.	Protezione antincastro anteriore	2000/40/CE					X	X				
58.	Protezione dei pedoni	2003/102/CE	N/A			N/A						

[1] Le prescrizioni della direttiva 98/91/CE sono applicabili solo se il costruttore chiede l'omologazione CE di un veicolo destinato al trasporto di merci pericolose.

Appendice 3

Veicoli con accesso per sedie a rotelle

Voce	Oggetto	Riferimento dell'atto normativo	M_1
1.	Livello sonoro	70/157/CEE	X
2.	Emissioni	70/220/CEE	G + W_1
3.	Serbatoi di carburante/dispositivi di protezione posteriore	70/221/CEE	X + W_2
4.	Alloggiamento della targa d'immatricolazione posteriore	70/222/CEE	X
5.	Dispositivi di sterzo	70/311/CEE	X
6.	Serrature e cerniere delle porte	70/387/CEE	X
7.	Segnalatore acustico	70/388/CEE	X
8.	Dispositivi per la visione indiretta	2003/97/CEE	X
9.	Frenatura	71/320/CEE	X
10.	Soppressione perturbazioni radioelettriche	72/245/CEE	X
11.	Emissioni motori diesel	72/306/CEE	X
12.	Finiture interne	74/60/CEE	X
13.	Antifurto e immobilizzatore	74/61/CEE	X
14.	Protezione dello sterzo	74/297/CEE	X
15.	Resistenza dei sedili	74/408/CEE	X + W_3
16.	Sporgenze esterne	74/483/CEE	X + W_4
17.	Tachimetro e retromarcia	75/443/CEE	X
18.	Targhette regolamentari	76/114/CEE	X
19.	Ancoraggi delle cinture di sicurezza	76/115/CEE	X + W_5
20.	Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa	76/756/CEE	X
21.	Catadiottri	76/757/CEE	X
22.	Luci di ingombro, posizione anteriori, posizione posteriori, arresto, posizione laterali, marcia diurna	76/758/CEE	X
23.	Indicatori di direzione	76/759/CEE	X
24.	Dispositivi di illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore	76/760/CEE	X
25.	Proiettori (comprese le lampade)	76/761/CEE	X
26.	Proiettori fendinebbia (anteriori)	76/762/CEE	X
27.	Dispositivi di rimorchio	77/389/CEE	X
28.	Luci per nebbia (posteriori)	77/538/CEE	X
29.	Proiettori di retromarcia	77/539/CEE	X
30.	Luci di stazionamento	77/540/CEE	X
31.	Cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta	77/541/CEE	X + W_6

Voce	Oggetto	Riferimento dell'atto normativo	M_1
32.	Campo di visibilità anteriore	77/649/CEE	X
33.	Identificazione dei comandi	78/316/CEE	X
34.	Sbrinamento/disappannamento	78/317/CEE	X
35.	Lavacristalli/tergicristalli	78/318/CEE	X
36.	Sistemi di riscaldamento	2001/56/CE	X
37.	Parafanghi delle ruote	78/549/CEE	X
39.	Emissioni di CO_2/ consumo di carburante	80/1268/CEE	X + W_7
40.	Potenza del motore	80/1269/CEE	X
41.	Emissioni motori diesel	2005/55/CE	X
44.	Masse e dimensioni	92/21/CEE	X + W_8
45.	Vetri di sicurezza	92/22/CEE	X
46.	Pneumatici	92/23/CEE	X
50.	Dispositivi di aggancio	94/20/CE	X
53.	Urto frontale	96/79/CE	X + W_9
54.	Urto laterale	96/27/CE	X + W_{10}
58.	Protezione dei pedoni	2003/102/CE	X
59.	Riciclabilità	2005/64/CE	N/A
60.	Sistema di protezione frontale	2005/66/CE	X
61.	Sistemi di condizionamento dell'aria	2006/40/CE	X

Appendice 4

Altri veicoli per uso speciale (inclusi i caravan)

L'applicazione delle deroghe è autorizzata soltanto se il costruttore è in grado di fornire all'autorità di omologazione la prova, da questa giudicata sufficiente, che il veicolo, per la sua particolare funzione, non può conformarsi a tutte le prescrizioni.

Voce	Oggetto	Riferimento dell'atto normativo	M_2	M_3	N_1	N_2	N_3	O_1	O_2	O_3	O_4
1.	Livello sonoro	70/157/CEE	H	H	H	H	H				
2.	Emissioni	70/220/CEE	Q	Q	Q	Q	Q				
3.	Serbatoi di carburante/ dispositivi di protezione posteriore	70/221/CEE	F	F	F	F	F	X	X	X	X
4.	Alloggiamento della targa d'immatricolazione posteriore	70/222/CEE	A + R	A + R	A + R	A + R	A + R	A + R	A + R	A + R	A + R
5.	Dispositivi di sterzo	70/311/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.	Serrature e cerniere delle porte	70/387/CEE			B	B	B				
7.	Segnalatore acustico	70/388/CEE	X	X	X	X	X				
8.	Campo di visibilità posteriore	71/127/CEE	X	X	X	X	X				
9.	Frenatura	71/320/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10.	Soppressione perturbazioni radioelettriche	72/245/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11.	Emissioni motori diesel	72/306/CEE	H	H	H	H	H				
13.	Antifurto e immobilizzatore	74/61/CEE	X	X	X	X	X				
14.	Protezione dello sterzo	74/297/CEE			X						
15.	Resistenza dei sedili	74/408/CEE	D	D	D	D	D				
17.	Tachimetro e retromarcia	75/443/CEE	X	X	X	X	X				
18.	Targhette regolamentari	76/114/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X
19.	Ancoraggi delle cinture di sicurezza	76/115/CEE	D	D	D	D	D				
20.	Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa	76/756/CEE	A + N	A + N	A + N	A + N	A + N	A + N	A + N	A + N	A + N
21.	Catadiottri	76/757/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22.	Luci di ingombro, posizione anteriori, posizione posteriori, arresto, marcia diurna, posizione laterali	76/758/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X
23.	Indicatori di direzione	76/759/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X
24.	Dispositivi di illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore	76/760/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25.	Proiettori (comprese le lampade)	76/761/CEE	X	X	X	X	X				
26.	Proiettori fendinebbia (anteriori)	76/762/CEE	X	X	X	X	X				
27.	Dispositivi di rimorchio	77/389/CEE	A	A	A	A	A				

Voce	Oggetto	Riferimento dell'atto normativo	M_2	M_3	N_1	N_2	N_3	O_1	O_2	O_3	O_4
28.	Luci per nebbia (posteriori)	77/538/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X
29.	Proiettori di retromarcia	77/539/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X
30.	Luci di stazionamento	77/540/CEE	X	X	X	X	X				
31.	Cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta	77/541/CEE	D	D	D	D	D				
33.	Identificazione dei comandi	78/316/CEE	X	X	X	X	X				
34.	Sbrinamento/disappannamento	78/317/CEE	O	O	O	O	O				
35.	Lavacristalli/tergicristalli	78/318/CEE	O	O	O	O	O				
36.	Sistemi di riscaldamento	2001/56/CE	X	X	X	X	X	X	X	X	X
40.	Potenza del motore	80/1269/CEE	X	X	X	X	X				
41.	Emissioni motori diesel	88/77/CEE	H	H	H	H	H				
42.	Protezione laterale	89/297/CEE				X	X			X	X
43.	Dispositivi antispruzzi	91/226/CEE				X	X			X	X
45.	Vetri di sicurezza	92/22/CEE	J	J	J	J	J	J	J	J	J
46.	Pneumatici	92/23/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X
47.	Limitatori di velocità	92/24/CEE		X		X	X				
48	Masse e dimensioni	97/27/CE	X	X	X	X	X	X	X	X	X
49	Sporgenze esterne delle cabine	92/114/CEE			X	X	X				
50.	Dispositivi di aggancio	94/20/CE	X	X	X	X	X	X	X	X	X
51.	Infiammabilità	95/28/CE		X							
52.	Autobus	2001/85/CE	X	X							
54.	Urto laterale	96/27/CE			A						
56.	Veicoli destinati al trasporto di merci pericolose	98/91/CE				X	X	X	X	X	X
57.	Protezione antincastro anteriore	2000/40/CE				X	X				
58.	Protezione dei pedoni	2003/102/CE			N/A						

Appendice 4

Gru mobili

Voce	Oggetto	Riferimento dell'atto normativo	Gru mobili della categoria N_3
1.	Livello sonoro	70/157/CEE	T
2.	Emissioni	70/220/CEE	X
3.	Serbatoi di carburante/dispositivi di protezione posteriore	70/221/CEE	X
4.	Alloggiamento della targa d'immatricolazione posteriore	70/222/CEE	X
5.	Dispositivi di sterzo	70/311/CEE	X sterzatura del carrello ammessa
6.	Serrature e cerniere delle porte	70/387/CEE	A
7.	Segnalatore acustico	70/388/CEE	X
8.	Campo di visibilità posteriore	71/127/CEE	X
9.	Frenatura	71/320/CEE	U
10.	Soppressione perturbazioni radioelettriche	72/245/CEE	X
11.	Emissioni motori diesel	72/306/CEE	X
12.	Finiture interne	74/60/CEE	X
13.	Antifurto e immobilizzatore	74/61/CEE	X
15.	Resistenza dei sedili	74/408/CEE	D
17.	Tachimetro e retromarcia	75/443/CEE	X
18.	Targhette regolamentari	76/114/CEE	X
19.	Ancoraggi delle cinture di sicurezza	76/115/CEE	D
20.	Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa	76/756/CEE	A + Y
21.	Catadiottri	76/757/CEE	X
22.	Luci di ingombro, posizione anteriori, posizione posteriori, arresto, posizione laterali, marcia diurna	76/758/CEE	X
23.	Indicatori di direzione	76/759/CEE	X
24.	Dispositivi di illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore	76/760/CEE	X
25.	Proiettori (comprese le lampade)	76/761/CEE	X
26.	Proiettori fendinebbia (anteriori)	76/762/CEE	X
27.	Dispositivi di rimorchio	77/389/CEE	A
28.	Luci per nebbia (posteriori)	77/538/CEE	X
29.	Proiettori di retromarcia	77/539/CEE	X
30.	Luci di stazionamento	77/540/CEE	X
31.	Cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta	77/541/CEE	D

Voce	Oggetto	Riferimento dell'atto normativo	Gru mobili della categoria N_3
33.	Identificazione dei comandi	78/316/CEE	X
34	Sbrinamento/disappannamento	78/317/CEE	O
35	Lavacristalli/tergicristalli	78/318/CEE	O
36	Sistemi di riscaldamento	2001/56/CE	X
40.	Potenza del motore	80/1269/CEE	X
41.	Emissioni motori diesel	88/77/CEE	V
42.	Protezione laterale	89/297/CEE	X
43.	Dispositivi antispruzzi	91/226/CEE	X
45.	Vetri di sicurezza	92/22/CEE	J
46.	Pneumatici	92/23/CEE	A, purché siano rispettate le prescrizioni della norma ISO 10571:1995 (E) o del manuale 1998 delle norme ETRTO
47.	Limitatori di velocità	92/24/CEE	X
48.	Masse e dimensioni	97/27/CE	X
49.	Sporgenze esterne delle cabine	92/114/CEE	X
50.	Dispositivi di aggancio	94/20/CE	X
57.	Protezione antincastro anteriore	2000/40/CE	X

Significato delle lettere

X Nessuna esenzione ad eccezione di quelle specificate nell'atto normativo.

N/A L'atto normativo non si applica a questo veicolo (nessuna prescrizione).

A Deroga ammissibile quando l'uso speciale non consente la conformità totale. Il costruttore deve dimostrare all'autorità di omologazione di non poter osservare le prescrizioni a causa dell'uso speciale.

B Applicazione limitata alle porte che danno accesso ai sedili destinati all'uso normale quando il veicolo circola su strada e quando la distanza tra il punto R del sedile e il piano mediano della superficie della porta, misurata perpendicolarmente al piano mediano longitudinale del veicolo, non supera 500 mm.

C Applicazione limitata alla parte del veicolo situata davanti al sedile più arretrato destinato all'uso normale quando il veicolo circola su strada, nonché alla zona d'urto della testa definita nella direttiva 74/60/CEE.

D Applicazione limitata ai sedili destinati all'uso normale quando il veicolo circola su strada. I sedili destinati ad essere utilizzati quando il veicolo circola su strada devono essere chiaramente identificati da un pittogramma o da un segno con un testo appropriato.

E Solo anteriori.

F È ammissibile una modifica della lunghezza e del percorso del condotto di alimentazione e di riposizionamento del serbatoio all'interno.

G Requisiti conformemente alla categoria del veicolo di base/incompleto (il cui telaio è stato utilizzato per costruire veicoli per uso speciale). Nel caso di veicoli incompleti/completati, è ammissibile l'osservanza dei requisiti relativi ai veicoli della categoria N corrispondente (sulla base della massa massima).

H È ammissibile senza procedere ad altre prove una modifica in lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore che non superi 2 m.

J Per le vetrature diverse da quella della cabina del conducente (parabrezza e finestrini laterali), il materiale può essere un vetro di sicurezza oppure un materiale plastico rigido.

K Sono ammessi dispositivi supplementari di allarme d'emergenza.

L Applicazione limitata ai sedili destinati all'uso normale quando il veicolo circola su strada. I sedili posteriori devono essere muniti almeno degli ancoraggi delle cinture addominali. I sedili destinati ad essere utilizzati quando il veicolo circola su strada devono essere chiaramente identificati da un pittogramma o da un segno con un testo appropriato.

M Applicazione limitata ai sedili destinati all'uso normale quando il veicolo circola su strada. I sedili posteriori devono essere muniti almeno delle cinture di sicurezza addominali. I sedili destinati ad essere utilizzati quando il veicolo circola su strada devono essere chiaramente identificati da un pittogramma o da un segno con un testo appropriato.

N A condizione che siano installati tutti i dispositivi di illuminazione obbligatori e che la visibilità geometrica non sia compromessa.

O Il veicolo deve essere munito di un sistema adeguato nella parte anteriore.

Q È ammissibile senza procedere ad altre prove una modifica in lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore che non superi 2 m. L'omologazione CE rilasciata al veicolo di base più rappresentativo rimane valida anche se la massa di riferimento è cambiata.

R A condizione che le targhe posteriori di immatricolazione di tutti gli Stati membri possano essere montate e rimangano visibili.

S Il fattore di trasmissione della luce è di almeno 60 % e l'angolo morto corrispondente al montante «A» non è superiore a 10°.

T Prova da eseguire solo sul veicolo completo/completato. Il veicolo può essere sottoposto a prova conformemente alla direttiva 70/157/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/101/CE. Per quanto riguarda il punto 5.2.2.1 dell'allegato I della direttiva 70/157/CEE, si applicano i seguenti valori limite:

81 dB(a) per i veicoli con il motore di potenza inferiore a 75 kW

83 dB(a) per i veicoli con il motore di potenza pari o superiore a 75 kW e non superiore a 150 kW

84 dB(a) per i veicoli con il motore di potenza pari o superiore a 150 kW.

U Prova da eseguire solo sul veicolo completo/completato. I veicoli aventi fino a 4 assi devono essere conformi a tutte le prescrizioni della direttiva 71/320/CEE. Sono ammesse deroghe per i veicoli con più di 4 assi, purché:

siano giustificate dalla particolare costruzione del veicolo

siano soddisfatte tutte le prescrizioni in materia di efficienza di frenatura (di stazionamento, di servizio e di soccorso) di cui alla direttiva 71/320/CEE.

V Può essere accettata la conformità con la direttiva 97/68/CE.

W_1 Le prescrizioni devono essere rispettate, ma una modifica del sistema di scarico è ammissibile senza procedere ad altre prove, a condizione che essa non riguardi i dispositivi di controllo delle emissioni, inclusi (eventualmente) i filtri del particolato. Non sono necessarie ulteriori prove concernenti le evaporazioni sul veicolo modificato, a condizione che i dispositivi di controllo delle evaporazioni siano mantenuti così come sono stati montati dal costruttore del veicolo base.

L'omologazione CE concessa al veicolo di base più rappresentativo rimane valida anche se la massa di riferimento è cambiata.

W_2 Le prescrizioni devono essere rispettate, ma una modifica del percorso e della lunghezza del condotto di alimentazione, delle tubazioni del carburante e dei vapori di combustibile è ammissibile. Il riposizionamento del serbatoio originario è ammissibile.

W_3 Lo spazio riservato a una sedia a rotelle è considerato come un posto a sedere. Per ciascuna sedia a rotelle è previsto uno spazio sufficiente. Il piano longitudinale di questo spazio speciale è parallelo al piano longitudinale del veicolo.

Il proprietario del veicolo è debitamente informato del fatto che una sedia a rotelle utilizzata come posto a sedere nel veicolo deve essere in grado di resistere alle forze esercitate dal sistema di ancoraggio nelle diverse condizioni di guida.

I sedili del veicolo possono essere opportunamente adattati a condizione che i loro ancoraggi, i meccanismi e i poggiatesta garantiscano lo stesso livello di prestazione richiesto dalla direttiva.

W_4 È richiesto il rispetto delle prescrizioni della direttiva per quanto concerne i dispositivi di salita e di discesa in posizione di riposo.

W_5 Ogni spazio per sedia a rotelle è dotato di un sistema di ritenuta integrato che consiste in un sistema di ritenuta per la sedia a rotelle e in un sistema di ritenuta per il suo occupante.

Gli ancoraggi per i sistemi di ritenuta sono resistenti alle forze conformemente a quanto disposto nella direttiva 76/115/CEE e nella norma ISO 10542-1:2001.

Le cinture e le apparecchiature utilizzate per immobilizzare la sedia a rotelle (sistemi di ancoraggio) soddisfano i requisiti di cui alla direttiva 77/541/CEE e alla relativa parte della norma ISO 10542.

Le prove sono effettuate dal servizio tecnico che è stato designato per l'esecuzione di prove e di controlli conformemente alle direttive summenzionate. I criteri utilizzati sono quelli inclusi in tali direttive. Le prove sono effettuate con il modello di sedia a rotelle descritta nella norma ISO 10542.

W_6 Qualora, a causa della trasformazione del veicolo, i punti di ancoraggio delle cinture di sicurezza debbano essere spostati al di fuori della tolleranza di cui al punto 2.7.8.1. dell'allegato I della direttiva 77/541/CEE, il servizio tecnico accerta se l'alterazione comporti o meno un peggioramento. In caso affermativo, si procede alla prova di cui all'allegato VII della direttiva 77/541/CEE. Non è necessario estendere l'omologazione CE.

W_7 Non è necessario procedere a una nuova misurazione delle emissioni di CO_2se, in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera W_1, non devono essere effettuate altre prove per quanto riguarda le emissioni di gas di scarico.

W_8 Ai fini di calcolo, la massa della sedia a rotelle assieme al suo occupante è considerata pari a 100 kg. La massa è concentrata al punto H del dispositivo tridimensionale.

Il servizio tecnico valuta altresì la possibilità di utilizzare sedie a rotelle elettriche, la cui massa, assieme al suo occupante, è considerata pari a 250 kg. Qualsiasi limitazione del numero dei passeggeri dovuta all'uso di sedie a rotelle elettriche è menzionata nel certificato di omologazione e debitamente indicata sul certificato di conformità.

W_9 Non sono necessarie ulteriori prove sul veicolo modificato, a condizione che la parte anteriore del telaio situato davanti al punto R del conducente non sia interessata dalla trasformazione del veicolo e che nessuna parte del sistema di ritenuta supplementare (airbags) sia stata rimossa o disattivata.

W_{10} Non sono necessarie ulteriori prove sul veicolo modificato, a condizione che i rinforzi laterali non siano stati alterati e che nessuna parte del sistema di ritenuta supplementare (airbags) sia stata rimossa o disattivata.

Y A condizione che siano montati tutti i dispositivi di illuminazione obbligatori.

ALLEGATO XII

LIMITI DELLE PICCOLE SERIE E DEI VEICOLI DI FINE SERIE

A. LIMITI DELLE PICCOLE SERIE

1. Il numero di unità per tipo di veicolo da immatricolare, vendere o mettere in circolazione annualmente nella Comunità a norma dell'articolo 22 non supera quello sottoindicato per la categoria in questione:

Categoria	Unità
M_1	1 000
M_2, M_3	0
N_1	0
N_2, N_3	0
O_1, O_2	0
O_3, O_4	0

2. Il numero di unità per tipo da immatricolare, vendere o mettere in circolazione annualmente in uno Stato membro a norma dell'articolo 23 è stabilito dallo Stato membro ma non supera quello sottoindicato per la categoria in questione:

Categoria	Unità
M_1	75
M_2, M_3	250
N_1	500
N_2, N_3	250
O_1, O_2	500
O_3, O_4	250

B. LIMITI DEI VEICOLI DI FINE SERIE

Il numero massimo di veicoli completi o completati messi in circolazione in ogni Stato membro secondo la procedura «fine serie» è limitato in base ad uno dei seguenti metodi, a scelta dello Stato membro:

— il numero massimo di veicoli di uno o più tipi non può, per la categoria M1, superare il 10 % e, per i veicoli di tutte le altre categorie, il 30 % dei veicoli di tutti i tipi in questione messi in circolazione nello stesso Stato membro nel corso dell'anno precedente. Se i valori corrispondenti al 10 % o al 30 % sono inferiori a 100 veicoli, lo Stato membro può autorizzare la messa in circolazione di un numero massimo di 100 veicoli,

— il numero di veicoli di un dato tipo è limitato a quelli muniti di un certificato di conformità valido, rilasciato alla data di produzione o successivamente, il quale è rimasto valido per un periodo di almeno tre mesi dopo la data del rilascio, ma ha perso la validità a seguito dell'entrata in vigore di un atto normativo.

ALLEGATO XIII

ELENCO DELLE PARTI O APPARECCHIATURE CHE SONO IN GRADO DI COMPORTARE UN RISCHIO SIGNIFICATIVO PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DI SISTEMI ESSENZIALI PER LA SICUREZZA DEL VEICOLO O PER LE SUE PRESTAZIONI AMBIENTALI, E RELATIVI REQUISITI DI PRESTAZIONE, PROCEDURE DI PROVA APPROPRIATE, DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MARCATURA E IMBALLAGGIO

I. **Parti o apparecchiature che incidono significativamente sulla sicurezza del veicolo**

Voce n.	Descrizione dellavoce	Requisiti di prestazione	Procedura di prova	Requisiti per la marcatura	Requisiti per l'imballaggio
1	[...]				
2					
3					

II. **Parti o apparecchiature che incidono significativamente sulle prestazioni ambientali del veicolo**

Voce n.	Descrizione della voce	Requisiti di prestazione	Procedura di prova	Requisiti per la marcatura	Requisiti per l'imballaggio
1	[...]				
2					
3					

ALLEGATO XIV

ELENCO DELLE OMOLOGAZIONI CE RILASCIATE IN BASE AD ATTI NORMATIVI

Timbro dell'autorità di omologazione

Elenco numero:

relativo al periodo dal ...al ...

Per ciascuna omologazione CE rilasciata, rifiutata o revocata nel periodo sopraindicato devono essere fornite le seguenti informazioni:

Costruttore:

Numero di omologazione CE:

Motivo dell'eventuale estensione:

Marca:

Tipo:

Data del rilascio:

Data del primo rilascio (per le estensioni):

ALLEGATO XV

ELENCO DEGLI ATTI NORMATIVI PER I QUALI UN COSTRUTTORE PUÒ ESSERE DESIGNATO COME SERVIZIO TECNICO

	Oggetto	Riferimento dell'atto normativo	
		Direttiva o regolamento	Regolamento UNECE equivalente (*)
1.	Pneumatici	92/23/CEE	30, 54

(*) Per i particolari, si veda l'allegato IV, parte II.

ALLEGATO XVI

ELENCO DEGLI ATTI NORMATIVI PER I QUALI UN COSTRUTTORE O UN SERVIZIO TECNICO POSSONO UTILIZZARE METODI DI PROVA VIRTUALI

	Oggetto	Riferimento dell'atto normativo	
		Direttiva o regolamento	Regolamento UNECE equivalente (*)
	[...]		

(*) Per i particolari, si veda l'allegato IV, parte II.

Appendice 1

CONDIZIONI GENERALI RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DEI METODI DI PROVA VIRTUALI

1. Impostazione delle prove virtuali

Lo schema che segue deve essere utilizzato come struttura di base per la descrizione e l'esecuzione delle prove virtuali:

a) scopo;

b) modello di struttura;

c) condizioni limite;

d) ipotesi di carico;

e) calcolo;

f) valutazione;

g) documentazione.

2. Dati fondamentali del calcolo e della simulazione mediante calcolatore

2.1. Modello matematico

Il modello di calcolo/simulazione fornito dal richiedente deve rispecchiare la complessità della struttura del veicolo e/o dei componenti in combinazione con le prescrizioni previste dall'atto normativo e le sue condizioni limite.

Il modello deve essere fornito al servizio tecnico.

2.2. Convalida del modello

Il modello deve essere convalidato in funzione delle condizioni di prova effettive. Deve essere comprovata la comparabilità dei risultati del modello con i risultati delle procedure di prova convenzionali

2.3. Documentazione

I dati e gli strumenti ausiliari utilizzati per la simulazione e il calcolo devono essere messi a disposizione dal richiedente e opportunamente documentati e registrati.

Appendice 2

CONDIZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI METODI DI PROVA VIRTUALI

Riferimento dell'atto normativo		Condizioni di prova e disposizioni amministrative
Riferimento	Paragrafo	
[...] (per ciascun atto normativo di cui all'allegato XVI)	[...]	[...]

ALLEGATO XVII

PROCEDURA DA SEGUIRE PER L'OMOLOGAZIONE CE IN PIÙ FASI

1. DATI GENERALI

1.1. Il buon andamento del procedimento di omologazione CE in più fasi richiede la collaborazione di tutti i costruttori interessati. A tal fine, prima di rilasciare l'omologazione per la prima o le successive fasi, le autorità di omologazione devono accertarsi che tra i costruttori interessati esistano disposizioni adeguate in materia di fornitura e interscambio di documenti e informazioni per garantire che il tipo di veicolo completato soddisfi le prescrizioni tecniche di tutti gli atti normativi pertinenti, come prescritto negli allegati IV e XI. Tali informazioni devono comprendere i dati di omologazione di tutti i relativi sistemi, componenti ed entità tecniche, nonché degli elementi del veicolo facenti parte del veicolo incompleto, ma non ancora omologati.

1.2. Le omologazioni CE di cui al presente allegato devono essere rilasciate in funzione della fase di costruzione corrente del tipo di veicolo e devono comprendere tutte le omologazioni rilasciate nelle fasi precedenti.

1.3. Durante un procedimento di omologazione CE in più fasi, ogni costruttore è responsabile dell'omologazione e della conformità della produzione di tutti i sistemi, componenti o entità tecniche da lui fabbricati o aggiunti alla fase precedente. Lo stesso costruttore non è invece responsabile degli elementi omologati nelle fasi precedenti, salvo il caso in cui egli abbia modificato detti elementi in misura tale da invalidare la precedente omologazione.

2. PROCEDURA

L'autorità di omologazione deve:

a) verificare che tutte le schede di omologazione CE rilasciate in base agli atti normativi applicabili alle omologazioni degli autoveicoli riguardino il tipo di veicolo nella rispettiva fase di completamento e soddisfino le pertinenti prescrizioni;

b) accertare che la documentazione informativa comprenda tutti i dati richiesti, riferiti allo stato di completamento del veicolo;

c) accertare, per quanto riguarda la documentazione, che le specifiche e i dati contenuti nella parte I della documentazione informativa del veicolo siano inclusi nei fascicoli di omologazione e nelle schede di omologazione CE conformi ai pertinenti atti normativi; e nel caso di un veicolo completato, se una voce della parte I della documentazione informativa non è compresa nel fascicolo di omologazione relativo ad uno degli atti normativi, confermare che l'elemento o la caratteristica in questione sono conformi alle indicazioni contenute nella documentazione informativa;

d) su un campione selezionato di veicoli appartenenti al tipo da omologare, eseguire o far eseguire controlli degli elementi e dei sistemi allo scopo di accertare che il veicolo o i veicoli siano costruiti in conformità dei dati contenuti nel fascicolo di omologazione autenticato, relativamente a tutte le omologazioni CE rilasciate in base ai pertinenti atti normativi;

e) eseguire o far eseguire, se del caso, i controlli d'installazione necessari per le entità tecniche.

3. Il numero dei veicoli da controllare ai fini del punto 2, lettera d), deve consentire un controllo corretto delle varie combinazioni da omologare (omologazione CE), in relazione allo stato di completamento del veicolo e conformemente ai seguenti criteri:

— motore,

— cambio,

— assi motore (numero, posizione, interconnessione),

— assi sterzanti (numero e posizione),

— tipi di carrozzeria,

— numero di porte,

— lato di guida,

— numero di sedili,

— equipaggiamento.

4. IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO

4.1. Numero di identificazione del veicolo

a) Il numero di identificazione del veicolo di base (NIV) prescritto dalla direttiva 76/114/CEE è mantenuto durante tutte le successive fasi del procedimento di omologazione per garantirne la rintracciabilità.

b) Nell'ultima fase di completamento, tuttavia, il costruttore che opera in questa fase, con l'accordo dell'autorità di omologazione, può sostituire la prima e la seconda sezione del numero di identificazione del veicolo con il proprio codice di costruttore e con il codice di identificazione del veicolo, ma soltanto se il veicolo deve essere immatricolato con la sua denominazione commerciale. In tal caso il numero di identificazione di veicolo completo del veicolo base non è cancellato.

4.2. Targhetta supplementare del costruttore

Nella seconda e nelle successive fasi, oltre alle targhette regolamentari prescritte dalla direttiva 76/114/CEE, ogni costruttore deve apporre sul veicolo una targhetta supplementare il cui modello è riportato nell'appendice del presente allegato. La targhetta deve essere fissata solidamente in un punto ben visibile e facilmente accessibile, su una parte non soggetta a sostituzione durante l'uso del veicolo. Essa deve riportare, in modo chiaro e indelebile, le seguenti informazioni, nell'ordine in cui sono elencate:

— nome del costruttore,

— sezioni 1, 3 e 4 del numero di omologazione CE,

— fase di omologazione,

— numero di identificazione del veicolo,

— massa massima a pieno carico ammissibile del veicolo [a],

— massa massima a pieno carico ammissibile della combinazione di veicoli (se il veicolo può trainare un rimorchio) [a],

— massa massima a pieno carico ammissibile su ciascun asse, iniziando da quello anteriore [a],

— per i semirimorchi o i rimorchi ad asse centrale, la massa massima ammissibile sul dispositivo di aggancio [a].

Fatte salve le disposizioni di cui sopra, la targhetta deve essere conforme alle prescrizioni della direttiva 76/114/CEE.

---

[a] Solo se il valore è cambiato nel corso dell'attuale fase di omologazione.

Appendice

MODELLO DELLA TARGHETTA SUPPLEMENTARE DEL COSTRUTTORE

L'esempio sottoindicato è dato unicamente a titolo informativo.

NOME DEL COSTRUTTORE (fase 3)
e2*98/14*2609
Fase 3
WD9VD58D98D234560
1 500 kg
2 500 kg
1-700 kg
2-810 kg

ALLEGATO XVIII

CERTIFICATO DI ORIGINE DEL VEICOLO

Dichiarazione del costruttore di veicoli di base/incompleti che non è munito di un certificato di conformità.

Il sottoscritto dichiara che il veicolo descritto qui di seguito è stato costruito nel proprio stabilimento e che si tratta di un veicolo di nuova produzione.

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):

0.2. Tipo:

0.2.1. Designazione(i) commerciale(i):

0.3. Mezzi di identificazione del tipo:

0.6. Numero di identificazione del veicolo:

0.8. Indirizzo dello stabilimento o degli stabilimenti di montaggio:

Inoltre, il sottoscritto dichiara che, all'atto della consegna, il veicolo è conforme ai seguenti atti normativi:

Oggetto	Riferimento dell'atto normativo	Numero di omologazione	Stato membro o parte contraente (*) che rilascia l'omologazione (**)
1. Livello sonoro			
2. Emissioni			
3. ...			
ecc.			

(*) Parti contraenti dell'accordo del 1958 riveduto.
(**) Da indicare se non risulta evidente dal numero di omologazione.

La presente dichiarazione è rilasciata in conformità delle disposizioni di cui all'allegato XI della direttiva 2007/46/CE.

(Luogo) (Firma) (Data)

ALLEGATO XIX

CALENDARIO PER L'APPLICAZIONE DEL PRESENTE DECRETO PER QUANTO RIGURADA L'OMOLOGAZIONE

Categorie interessate	Date di applicazione		
	Nuovi tipi di veicoli Facoltativa	Nuovi tipi di veicol Obbligatoria	Tipi di veicoli esistenti Obbligatoria
M_1	N.A. (*)	29 aprile 2009	N.A. (*)
Veicoli per uso speciale della categoria M_1	29 aprile 2009	29 aprile 2011	29 aprile 2012
Veicoli completi e incompleti della categoria N_1	29 aprile 2009	29 ottobre 2010	29 ottobre 2011
Veicoli completati della categoria N_1	29 aprile 2009	29 ottobre 2011	29 aprile 2013
Veicoli incompleti e completi delle categorie N_2, N_3, O_1, O_2, O_3, O_4	29 aprile 2009	29 ottobre 2010	29 ottobre 2012
Veicoli incompleti e completi delle categorie M_2, M_3	29 aprile 2009	29 aprile 2009 (1)	29 ottobre 2010
Veicoli per uso speciale delle categorie N_1, N_2, N_3, M_2, M_3, O_1, O_2, O_3, O_4	29 aprile 2009	29 ottobre 2012	29 ottobre 2014
Veicoli completati delle categorie N_2, N_3,	29 aprile 2009	29 ottobre 2012	29 ottobre 2014
Veicoli completati delle categorie M_2, M_3,	29 aprile 2009	29 aprile 2010 (1)	29 ottobre 2011
Veicoli completati delle categorie O_1, O_2, O_3, O_4.	29 aprile 2009	29 ottobre 2011	29 ottobre 2013

(*) Non applicabile.

(1) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 43, comma 4, tale data è prorogata di dodici mesi

ALLEGATO XX

DECRETI, DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 70/156/CEE E DELLE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, ABROGATI

- Decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 29 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 105 del 23 aprile 1974, concernente l'omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei loro dispositivi di equipaggiamento, di recepimento della direttiva 70/156/CEE.

- Decreto del Ministro dei trasporti 30 giugno 1978, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 247 del 4 settembre 1978, di recepimento della direttiva 78/315/CEE che modifica la direttiva 70/156/CEE.

- Decreto del Ministro dei trasporti 18 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 12 marzo 1979, di recepimento della direttiva 78/547/CEE che modifica la direttiva 70/156/CEE.

- Decreto del Ministro dei trasporti 12 giugno 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 274 del 6 ottobre 1981, di recepimento della direttiva 80/1267CEE che modifica la direttiva 70/156/CEE.

- Decreto del Ministro dei trasporti 30 giugno 1988, n. 386, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 208 del 5 settembre 1988, di recepimento della direttiva 87/358/CEE che modifica la direttiva 70/156/CEE.

- Decreto del Ministro dei trasporti 30 giugno 1988, n. 387, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 208 del 5 settembre 1988, di recepimento della direttiva 87/403/CEE che modifica la direttiva 70/156/CEE.

- Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE che modifica la direttiva 70/156/CEE.

- Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 novembre 1996. pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 287 del 7 dicembre 1996, di recepimento della rettifica della direttiva 92/53/CEE e della direttiva 93/81/CEE che modifica la direttiva 70/156/CEE.

- Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 20 febbraio 1996, articolo 4, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 76 del 30 marzo 1996, di recepimento della direttiva 95/54/CE, articolo 3, che modifica la direttiva 70/156/CEE.

- Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 29 agosto 1996, articolo 3, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 221 del 20 settembre 1996, di recepimento della direttiva 96/27/CE, articolo 3, che modifica la direttiva 70/156/CEE.

- Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 7 luglio 1997, articolo 3, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 172 del 25 luglio 1997, di recepimento della direttiva 96/79/CE, articolo 3, che modifica la direttiva 70/156/CEE.

- Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 novembre 1997, articolo 8, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 103 del 6 maggio 1998, di recepimento della direttiva 97/27/CE, articolo 8, che modifica la direttiva 70/156/CEE.

- Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 202 del 31 agosto 1998, di recepimento della direttiva 98/14/CE che modifica la direttiva 70/156/CEE.

- Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13 maggio 1999. articolo 3, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 133 del 9 giugno 1999, di recepimento della direttiva 98/91/CE, articolo 3, che modifica la direttiva 70/156/CEE.

- Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 febbraio 2002, articolo 3, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 60 del 12 marzo 2002, di recepimento della direttiva 2000/40/CE, articolo 4, che modifica la direttiva 70/156/CEE.

- Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 febbraio 2002, articolo 4, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 62 del 14 marzo 2002, di recepimento della direttiva 2001/92/CE, articolo 3, che modifica la direttiva 70/156/CEE.

- Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 maggio 2002, articolo 5, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 125 del 30 maggio 2002, di recepimento della direttiva 2001/56/CE, articolo 7, che modifica la direttiva 70/156/CEE.

- Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 172 del 24 luglio 2002, di recepimento della direttiva 2001/116/CE, che modifica la direttiva 70/156/CEE.

- Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, articolo 3, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 69 del 24 marzo 2005, di recepimento della direttiva 2003/97/CE, articolo 4, che modifica la direttiva 70/156/CEE.

- Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 marzo 2004, articolo 5, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 120 del 24 aprile 2004, di recepimento della direttiva 2003/102/CE, articolo 6, che modifica la direttiva 70/156/CEE.

- Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2004, articolo 1, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 60 del 14 marzo 2005, di recepimento della direttiva 2004/3/CE, articolo 1, che modifica la direttiva 70/156/CEE.

- Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 settembre 2004, articolo 2, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 292 del 14 dicembre 2004, di recepimento della direttiva 2004/78/CE, articolo 2, che modifica la direttiva 70/156/CEE.

- Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 giugno 2005, articolo 3, pubblicato nel supplemento alla Gazzetta ufficiale n. 200 del 29 agosto 2005. di recepimento della direttiva 2004/104/CE, articolo 3, che modifica la direttiva 70/156/CEE.

- Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 marzo 2006, articolo 2, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 232 del 5 ottobre 2006, di recepimento della direttiva 2005/49/CE, articolo 2, che modifica la direttiva 70/156/CEE.

ALLEGATO XXI

TAVOLA DI CONCORDANZA

(di cui all'articolo 47, secondo comma)

Direttiva 70/156/CEE	Direttiva 2007/46/CE
—	Articolo 1
Articolo 1, primo comma	Articolo 2, paragrafo 1
Articolo 1, secondo comma	Articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b)
—	Articolo 2, paragrafo 2, lettera c)
—	Articolo 2, paragrafi 3 e 4
Articolo 2	Articolo 3
—	Articolo 4
—	Articolo 5
—	Articolo 6, paragrafo 1
Articolo 3, paragrafo 1	Articolo 6, paragrafo 2
Articolo 3, paragrafo 2	Articolo 6, paragrafo 3
—	Articolo 6, paragrafo 4
Articolo 3, paragrafo 3	Articolo 6, paragrafo 5
Articolo 3, paragrafo 4	Articolo 7, paragrafi 1 e 2
Articolo 3, paragrafo 5	Articolo 6, paragrafo 6, e articolo 7, paragrafo 1
—	Articolo 6, paragrafi 7 e 8
—	Articolo 7, paragrafi 3 e 4
Articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera a)	Articolo 9, paragrafo 1
Articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera b)	Articolo 9, paragrafo 2
Articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera c)	Articolo 10, paragrafo 1
Articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera d)	Articolo 10, paragrafo 2
—	Articolo 10, paragrafo 3
Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma	Articolo 9, paragrafo 4
Articolo 4, paragrafo 1, terzo comma	Articolo 9, paragrafo 5
—	Articolo 9, paragrafi 6 e 7
—	Articolo 8, paragrafi 1 e 2
Articolo 4, paragrafo 2	Articolo 8, paragrafo 3
Articolo 4, paragrafo 3, prima e terza frase	Articolo 9, paragrafo 3
Articolo 4, paragrafo 3, seconda frase	Articolo 8, paragrafo 4
Articolo 4, paragrafo 4	Articolo 10, paragrafo 4
Articolo 4, paragrafo 5	Articolo 8, paragrafi 5 e 6
Articolo 4, paragrafo 6	Articolo 8, paragrafi 7 e 8
—	Articolo 11
Articolo 5, paragrafo 1	Articolo 13, paragrafo 1
Articolo 5, paragrafo 2	Articolo 13, paragrafo 2
Articolo 5, paragrafo 3, primo comma	Articolo 15, paragrafo 1
Articolo 5, paragrafo 3, secondo comma	Articolo 15, paragrafo 3
Articolo 5, paragrafo 3, terzo comma	Articolo 15, paragrafo 2, e articolo 16, paragrafi 1 e 2
Articolo 5, paragrafo 3, quarto comma	Articolo 13, paragrafo 3
Articolo 5, paragrafo 4, primo comma	Articolo 14, paragrafo 1

Direttiva 70/156/CEE	Direttiva 2007/46/CE
Articolo 5, paragrafo 4, secondo comma	Articoli 14, paragrafo 3, e articolo 16, paragrafo 2
Articolo 5, paragrafo 4, terzo comma	Articolo 14, paragrafo 2
Articolo 5, paragrafo 4, quarto comma, prima frase	Articolo 13, paragrafo 3
Articolo 5, paragrafo 4, quarto comma, seconda frase	Articolo 16, paragrafo 3
Articolo 5, paragrafo 5	Articolo 17, paragrafo 4
Articolo 5, paragrafo 6	Articolo 14, paragrafo 4
—	Articolo 17, paragrafi da 1 a 3
Articolo 6, paragrafo 1, primo comma	Articolo 18, paragrafo 1
—	Articolo 18, paragrafo 2
Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma	Articolo 18, paragrafo 3
Articolo 6, paragrafo 2	—
—	Articolo 18, paragrafi da 4 a 8
Articolo 6, paragrafo 3	Articolo 19, paragrafi 1 e 2
—	Articolo 19, paragrafo 3
Articolo 6, paragrafo 4	Articolo 38, paragrafo 2, primo comma
—	Articolo 38, paragrafo 2, secondo comma
Articolo 7, paragrafo 1	Articolo 26, paragrafo 1
—	Articolo 26, paragrafo 2
Articolo 7, paragrafo 2	Articolo 28
Articolo 7, paragrafo 3	Articolo 29, paragrafi 1 e 2
—	Articlo 29, paragrafi 3 e 4
Articolo 8, paragrafo 1	—
—	Articolo 22
Articolo 8, paragrafo 2, lettera a), prima frase	Articolo 26, paragrafo 3
Articolo 8, paragrafo 2, lettera a), seconda frase	—
Articolo 8, paragrafo 2, lettera a), dalla terza alla sesta frase	Articolo 23, paragrafi 1, 3, 5 e 6
—	Articolo 23, paragrafo 2
—	Articolo 23, paragrafo 4
—	Articolo 23, paragrafo 7
Articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punto 1), primo e secondo comma	Articolo 27, paragrafo 1
Articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punto 1), terzo comma	Articolo 27, paragrafo 2
Articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punto 2), primo e secondo comma	Articolo 27, paragrafo 3
Articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punto 2), terzo e quarto comma	—
—	Articolo 27, paragrafi 4 e 5
Articolo 8, paragrafo 2, lettera c), primo comma	Articolo 20, paragrafi 1 e 2
Articolo 8, paragrafo 2, lettera c), secondo comma	Articolo 20, paragrafo 4, primo comma
Articolo 8, paragrafo 2, lettera c), terzo comma	—
Articolo 8, paragrafo 2, lettera c), quarto comma	Articolo 20, paragrafo 4, secondo comma
—	Articolo 20, paragrafo 4, terzo comma
—	Articolo 20, paragrafi 3 e 5
Articolo 8, paragrafo 2, lettera c), quinto e sesto comma	Articolo 21, paragrafo 1, primo comma, e articolo 21, paragrafo 2
—	Articolo 21, paragrafo 1, secondo comma

Direttiva 70/156/CEE	Direttiva 2007/46/CE
Articolo 8, paragrafo 3	Articolo 23, paragrafo 4, secondo comma
—	Articolo 24
—	Articolo 25
Articolo 9, paragrafo 1	Articolo 36
Articolo 9, paragrafo 2	Articolo 35, paragrafo 1
—	Articolo 34
—	Articolo 35, paragrafo 2
Articolo 10, paragrafo 1	Articolo 12, paragrafo 1
Articolo 10, paragrafo 2	Articolo 12, paragrafo 2, primo comma, prima frase
—	Articolo 12, paragrafo 2, primo comma, seconda frase
—	Articolo 12, paragrafo 3
Articolo 11, paragrafo 1	Articolo 30, paragrafo 2
Articolo 11, paragrafo 2	Articolo 30, paragrafo 1
Articolo 11, paragrafo 3	Articolo 30, paragrafo 3
Articolo 11, paragrafo 4	Articolo 30, paragrafo 4
Articolo 11, paragrafo 5	Articolo 30, paragrafo 5
Articolo 11, paragrafo 6	Articolo 30, paragrafo 6
—	Articolo 31
—	Articolo 32
Articolo 12, prima frase	Articolo 33, paragrafo 1
Articolo 12, seconda frase	Articolo 33, paragrafo 2
—	Articolo 37
—	Articolo 38, paragrafo 1
Articolo 13, paragrafo 1	Articolo 40, paragrafo 1
—	Articolo 39, paragrafo 1
Articolo 13, paragrafo 2	Articolo 39, paragrafo 2
Articolo 13, paragrafo 3	Articolo 40, paragrafo 3
—	Articolo 40, paragrafo 2
Articolo 13, paragrafo 4	Articolo 39, paragrafo 7
Articolo 13, paragrafo 5	Articolo 39, paragrafo 2
—	Articolo 39, paragrafi da 3 a 6 e 8 e 9
—	Articolo 41, paragrafi da 1 a 3
Articolo 14, paragrafo 1, primo trattino	Articolo 43, paragrafo 1
Articolo 14, paragrafo 1, secondo trattino, prima frase	—
Articolo 14, paragrafo 1, secondo trattino, seconda frase	Articolo 41, paragrafo 4
Articolo 14, paragrafo 1, secondo trattino, punto i)	Articolo 41, paragrafo 6
Articolo 14, paragrafo 1, secondo trattino, punto ii)	—
Articolo 14, paragrafo 2, primo comma	—
—	Articolo 41, paragrafi 5 e 7
Articolo 14, paragrafo 2, secondo comma	Articolo 41, paragrafo 8
—	Articolo 42
—	Articolo 43, paragrafi da 2 a 5
—	Articoli da 44 a 51
Allegato I	Allegato I
Allegato II	Allegato II

Direttiva 70/156/CEE	Direttiva 2007/46/CE
Allegato III	Allegato III
Allegato IV	Allegato IV
—	Allegato IV, Appendice
Allegato V	Allegato V
Allegato VI	Allegato VI
—	Allegato VI, Appendice
Allegato VII	Allegato VII
—	Allegato VII, Appendice
Allegato VIII	Allegato VIII
Allegato IX	Allegato IX
Allegato X	Allegato X
Allegato XI	Allegato XI
Allegato XII	Allegato XII
—	Allegato XIII
Allegato XIII	Allegato XIV
—	Allegato XV
—	Allegato XVI
Allegato XIV	Allegato XVII
Allegato XV	Allegato XVIII
—	Allegato XIX
—	Allegato XX
—	Allegato XXI

08A04605

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(G803137/1) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 3 0 1 0 8 0 7 1 2 *

€ 10,00